Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 293 del 18 dicembre 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 dicembre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 56

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Modifiche ai decreti n. 4969 e n. 5927 in materia di produttori ortofrutticoli.
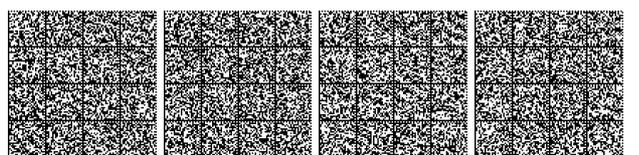
S O M M A R I O

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 settembre 2018.

Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con decreto n. 4969 del 29 agosto 2017. (Decreto n. 9286).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che fa obbligo agli Stati membri di elaborare una Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la Disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre separatamente alla valutazione della Commissione europea;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto, altresì, l'art. 27 del regolamento delegato 2017/891, che stabilisce che la Strategia nazionale è elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti dei programmi operativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
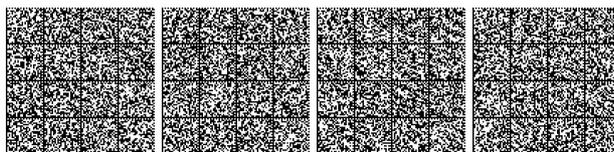
Visto il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, ed il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto ministeriale, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonché la Disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Ritenuto necessario procedere ad un adeguamento della strategia di settore per consentire l'attuazione a livello nazionale delle nuove disposizioni comunitarie recate dai predetti regolamenti e permettere alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di predisporre e presentare entro il 30 settembre 2018, i progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019 o i progetti di modifica per gli anni successivi dei programmi operativi in corso, sulla base di una Strategia nazionale aggiornata;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Strategia nazionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'allegato al decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero.

Il presente decreto viene inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 805
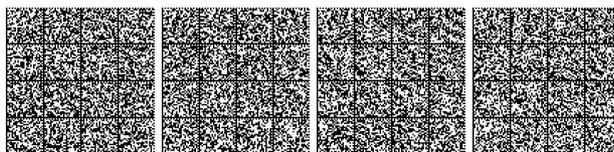
OCM - ORTOFRUTTA

STRATEGIA NAZIONALE 2018-2022

Documento elaborato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Versione allegata al DM 27/09/2018 n. 9286

INDICE

Premessa e contesto normativo di riferimento

Il regolamento sull'OCM unica, (UE) n. 1308/2013[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 36, prevede che ogni Stato membro elabori una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, che contenga anche una disciplina nazionale per le azioni ambientali.

Il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 27 reca disposizioni aggiuntive in ordine ai contenuti della Strategia nazionale.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 all'allegato I contiene la struttura alla quale gli Stati membri devono fare riferimento per la predisposizione della loro Strategia nazionale e all'art. 3 informazioni relative alla disciplina nazionale ambientale.

La Strategia nazionale adottata dall'Italia con DM 25 settembre 2008 e s.m.i., per il periodo 2009-2013, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con DM n.12704 del 17 ottobre 2013, in attesa dei regolamenti (atto delegato e atto di esecuzione) della Commissione che sostituiscono le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

L'adozione da parte della Commissione europea dei nuovi regolamenti sopra richiamati, ha consentito, pertanto, di definire la nuova strategia Nazionale relativa ai programmi operativi e alle altre disposizioni e decisioni adottate dallo Stato nell'ambito degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n 1308/2013, riportata in allegato al DM 29 agosto 2017, n.4969.

Il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 ha modificato, tra l'altro, il regolamento (UE) n.1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con riguardo alla sezione relativa al regime di aiuti al settore ortofrutticolo.

La Commissione con i regolamenti delegato (UE) 2018/1145 e di esecuzione (UE) 2018/1146 ha fornito disposizioni di dettaglio per l'applicazione delle modifiche introdotte col suddetto regolamento e, pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo e delle mutate esigenze di adeguamento derivanti dall'applicazione della legislazione in vigore, la Strategia nazionale è aggiornata come riportato nel presente documento.

SEZIONE 1

1. Durata della Strategia nazionale

La presente Strategia si applica ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe da definire sulla base dell'evoluzione della normative comunitaria.

[1] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. *GUUE n. 347 del 22-10-2013.*
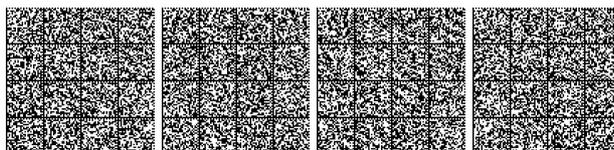
Essa si applica sia ai nuovi programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, sia alle annualità residue dei programmi approvati prima del 20 gennaio 2017, fatto salvo l'articolo 80, par.1, lett. a) del regolamento delegato 2017/891.

2. Analisi della situazione in termini di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, la strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate di cui all'articolo 36 (2) (a) e (b) del regolamento (UE) N. 1308/2013.

2.1 Analisi della situazione

L'evoluzione della filiera ortofrutticola italiana tra il 2010 e il 2015

Analizzato in un quadro di insieme, il settore ortofrutticolo[2] italiano, ha mantenuto, negli ultimi cinque anni, un'incidenza pressoché stazionaria in rapporto al valore della produzione agricola nazionale, che le statistiche ufficiali attestano attorno al 23%.

Il settore ha tuttavia risentito, negli anni più recenti, del maggior grado di indeterminatezza dei mercati associato all'evoluzione dei consumi - fortemente penalizzati dalla crisi economica e dalla perdita di potere di acquisto delle famiglie - e alla dinamica dei prezzi, che presentano andamenti ancora troppo altalenanti.

Dai più recenti sviluppi emergono anche altre evidenze: una crescente pressione dei prodotti di importazione, un inasprimento del rapporto concorrenziale con i principali competitor e una tendenza alla destagionalizzazione dei consumi. Non sembra inoltre superato quell'atavico squilibrio che caratterizza i rapporti commerciali, in termini di potere contrattuale, tra i diversi operatori della filiera ortofrutticola nazionale. Relazioni che penalizzano maggiormente i soggetti e le strutture facenti capo alla componente produttiva, con particolare riferimento al momento primario.

Se si focalizza l'analisi ai dati relativi al sistema produttivo organizzato costituito da OP ed AOP, si osserva che questo rappresenta un terzo delle superfici ortofrutticole rilevate da Istat e che la produzione commercializzata dalle OP, sia in termini di volumi sia in termini di valore è appena sotto il 50% di quanto rilevato da Istat.

[2] Nel presente documento, se non espressamente specificato, quando si fa riferimento al comparto ortofrutticolo non sono comprese le patate.
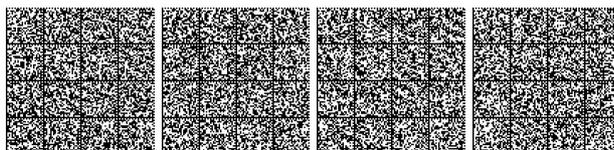
Tabella 1 - Le principali variabili dell'aggregato ortofrutta, escluse patate

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	tvma * 2015/2010
Produzione	*1.000 tonnellate*	24.693	25.733	22.825	22.593	23.337	23.705	-0,6%
Superficie	*ettari*	1.208.194	1.183.986	1.046.395	1.081.509	1.068.805	1.076.370	-2,1%
Produzione ai prezzi di base	*milioni euro*	10.964	11.084	11.087	12.105	10.955	11.948	2,0%
Import	*1.000 tonnellate*	2.740	2.806	2.726	2.903	2.920	3.095	2,5%
Export	*1.000 tonnellate*	3.933	3.888	3.877	3.563	3.762	3.898	-0,1%
Import in valore	*milioni euro*	2.705	2.816	2.827	3.121	3.281	3.858	7,5%
Export in valore	*milioni euro*	3.821	3.743	3.871	4.038	4.024	4.464	3,3%
Saldo bilancia commerciale	*milioni euro*	1.116	927	1.044	917	744	606	-10,8%
Valore medio Import	*Euro/kg*	0,99	1,00	1,04	1,08	1,12	1,25	4,8%
Valore medio Export	*Euro/kg*	0,97	0,96	1,00	1,13	1,07	1,15	3,6%

(*) Tasso di variazione medio annuo. Fonte: ISMEA

L'evoluzione degli assetti distributivi nel circuito nazionale conferma la perdita di rilevanza dei mercati rionali e il contestuale rafforzamento del canale moderno, con un consolidamento in particolare del ruolo dei discount. Tali sviluppi hanno contribuito a cambiare gli equilibri interni di filiera. Hanno posto inoltre un maggiore accento sugli aspetti logistici e distributivi, favorito l'introduzione di standard qualitativi e quantitativi, imposto conversioni varietali e obblighi di certificazione, omologato e proceduralizzato i rapporti fornitori/clienti e ampliato la platea dei potenziali competitor.

Sul piano strutturale il settore ortofrutticolo riflette nei movimenti più recenti, sia relativi agli assetti produttivi, sia agli orientamenti colturali e alle superfici investite, i processi di adattamento al mercato che il sistema organizzato delle OP/AOP ha contribuito a generare.

L'interscambio con l'estero è favorevole al nostro Paese, anche se nei valori monetari la componente delle importazioni ha fatto segnare un tasso di crescita più sostenuto rispetto a quello delle esportazioni. Il saldo della bilancia commerciale ortofrutticola italiana resta comunque positivo, mostrando tuttavia una forte variabilità della dimensione monetaria dei surplus da un anno all'altro, accentuata più di recente dagli effetti della prolungata crisi economica.

Va detto che il settore ortofrutticolo, ad eccezione di alcune realtà/prodotti, non sembra ancora in grado di cogliere appieno le opportunità legate all'internazionalizzazione e a un più efficace presidio dei mercati di esportazione. Un aspetto, quest'ultimo, che assume una valenza strategica in considerazione del tendenziale peggioramento delle performance e dei fatturati aziendali sul mercato interno.

Vale la pena ricordare che tra il 2010-2015 l'Italia si è collocata al sesto posto nel ranking mondiale degli esportatori di frutta e al sedicesimo per l'export di ortaggi.

Dalla fine degli anni Novanta il cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani e la modifica degli stili di vita hanno determinato un lento ma inesorabile processo di contrazione dei consumi domestici di prodotti ortofrutticoli, fenomeno che di recente ha subito una pericolosa accelerazione in conseguenza, soprattutto, di una capacità di spesa delle famiglie peggiorata dalla crisi e pregiudicata dalla caduta dei livelli occupazionali.

L'andamento dei prezzi di vendita all'origine e la dinamica dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (input) hanno comportato, a spese delle aziende e del sistema organizzato, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nell'ambito del sistema distributivo, una riduzione del
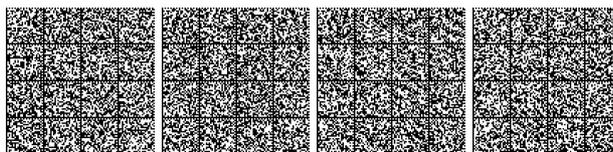
differenziale tra costi e ricavi, determinando di frequente un miglioramento della redditività che però è quasi sempre potenziale e non reale, in quanto gli incrementi dei listini nelle prime fasi di scambio avvengono in concomitanza con drastici cali delle quantità offerte.

Basandosi sulle rilevazioni dell'ISMEA, l'evoluzione più recente (periodo 2010-2015) dell'indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione relativo al comparto frutta, ortaggi e agrumi ha evidenziato una crescita media annua dell'1,5%. La dinamica inflattiva è ascrivibile ai rincari - talvolta a fasi alterne e in altri casi contestuali - dei prezzi di acquisto dei concimi, dei prodotti energetici, dei fitofarmaci, dei diserbanti e delle assicurazioni. Anche la dinamica dei salari ha contribuito ad inasprire i costi di produzione a carico delle aziende ortofrutticole.

Tabella 2 - Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (2010=100)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	tvma * 2015/2010
Ortaggi e legumi	100,0	102,9	106,0	108,1	110,7	109,7	1,9%
Frutta fresca	100,0	102,6	105,5	108,2	109,4	108,2	1,6%
Agrumi	100,0	102,7	106,0	108,4	109,7	107,7	1,5%
Frutta a guscio	100,0	102,6	106,5	108,6	109,2	105,0	1,0%

(*) Tasso di variazione medio annuo. Fonte: ISMEA

Sui prezzi di vendita, il principale fattore di rischio è ascrivibile a un'endemica volatilità dei listini, che al di là delle dinamiche contingenti, riflette sia particolari situazioni strutturali, riconducibili a un'eccessiva polverizzazione dell'offerta, sia alcune persistenti distorsioni all'interno della filiera che penalizzano la componente produttiva rispetto a quella distributiva, più organizzata e come tale in grado di fare massa critica e di stabilire le condizioni contrattuali.

Vale a titolo di esempio quanto riportato nella tabella sottostante da cui si evince che nel periodo 2010-2015 l'indice dei prezzi all'origine degli ortaggi e della frutta fresca ha mostrato un tasso medio annuo positivo, in aumento rispettivamente del 2,9% e del 5,8%, registrando però alti e bassi, repentini cambiamenti di direzione e momentanee fasi di tenuta. Opposto l'andamento dell'indice relativo alla frutta fresca, il cui tasso di variazione medio annuo è risultato lievemente negativo (-0,1%). L'indice relativo alla frutta a guscio è stato caratterizzato da una dinamica eccezionalmente positiva, trainato dalle quotazioni delle nocciole che hanno vissuto una fase particolarmente brillante nei mercati internazionali.

Si segnala che in tutti i casi, nell'intero periodo di osservazione, la dinamica dei prezzi alla produzione ha confermato trend discontinui e un'elevata volatilità dell'indice già riscontrata in passato, riproponendo l'esigenza di introdurre nel settore strumenti per una maggiore stabilizzazione dei redditi a favore di una componente produttiva che si rivela ancora molto vulnerabile. Le OP/AOP potrebbero, agendo con maggiore determinazione su questa leva, aumentare implicitamente il loro grado di attrattività, favorendo l'ampliamento della base sociale all'interno del sistema organizzato.
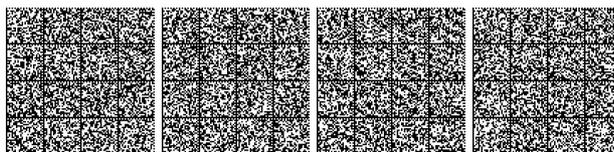
Tabella 3 - Indice dei prezzi all'origine (2000=100)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	tvma * 2015/2010
Ortaggi e legumi	100	96,5	99,1	109,1	94,5	114,7	2,9%
Frutta fresca	100	95,1	99,2	113,8	98,3	99,5	-0,1%
Agrumi	100	110,6	110,7	127,2	105,4	129,0	5,8%
Frutta a guscio	100	113,5	119,9	103,0	150,9	202,1	20,4%

(*) Tasso di variazione medio annuo. Fonte: ISMEA

Superfici e produzione agricola e industriale

Nel 2015, in Italia sono stati prodotti circa 24,4 milioni di tonnellate di ortofrutta [3] (escluso patate), su una superficie di poco superiore ad un milione di ettari (fonte Istat).

In termini relativi, la ripartizione della superficie ortofrutticola tra i macroaggregati vede un peso maggiore per frutta ed uve da tavola, esclusi gli agrumi, che rappresentano il 38% del totale ortofrutta, sviluppando investimenti per circa 405mila ettari. Per parte loro gli agrumi, con circa 142mila ettari costituiscono il 13% del complesso, mentre gli ortaggi [4], con 470mila ettari, detengono una quota pari al 45% del totale. I frutti ortivi (fragole, meloni ed angurie) chiudono la graduatoria con oltre 40mila ettari investiti, ossia il 4% della superficie ortofrutticola totale (figura 1).

Tra il 2010 ed il 2015, la dinamica relativa alle superfici investite ad ortofrutta in Italia registra una variazione negativa (-11,1%) ad un ritmo medio annuo del 2,2%. Tale flessione ha coinvolto tutti i principali aggregati. Nel periodo in esame, le diminuzioni più consistenti hanno riguardato uve da tavola (-28%), agrumi (-14%), frutta fresca e in guscio (-13%). Gli ortaggi hanno segnato una flessione delle superfici investite più contenuta (-4%). Un discorso a parte va fatto per il pomodoro da industria che tra il 2010 ed il 2015 ha registrato un andamento degli investimenti molto variabile, in funzione sia della congiuntura del mercato internazionale delle conserve di pomodoro, sia delle variazioni degli stock di magazzino.

Nello stesso periodo, il tasso di variazione medio annuo della superficie ortofrutticola italiana è pari al 2,2%, mentre a livello di aggregati, le riduzioni di frutta ed agrumi (-2,9%) sono state maggiori rispetto a quelle registrate dall'aggregato ortaggi e legumi (-1,2%). Le maggiori riduzioni sono state registrate da uve da tavola (-6,2%), agrumi (-2,7%), frutta fresca (-2,6%), frutta in guscio (-2,5%) e pomodoro da industria (-2,4%), si veda la figura 2.

---

[3] Nel presente documento, a meno che non sia specificato diversamente, con il termine ortofrutta si intende l'aggregato ortofrutta escluso patate.

[4] Nell'aggregato ortaggi sono compresi i legumi freschi e secchi ma non sono incluse fragole, meloni ed angurie che invece sono presenti nell'aggregato frutta.
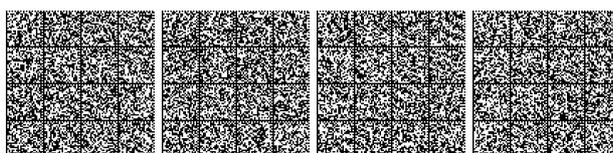
Figura 1 - Superficie ortofrutticola italiana, ripartizione per i principali aggregati (anno 2015)
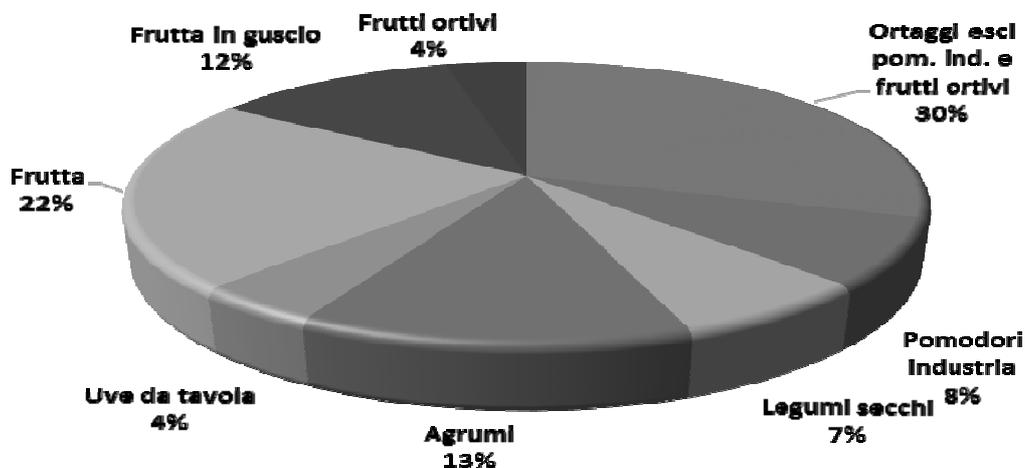
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Figura 2 - Superficie ortofrutticola italiana e variazione tra il 2015 ed il 2010 *(dati in 1.000 ettari e tasso di variazione medio annuo in %)*
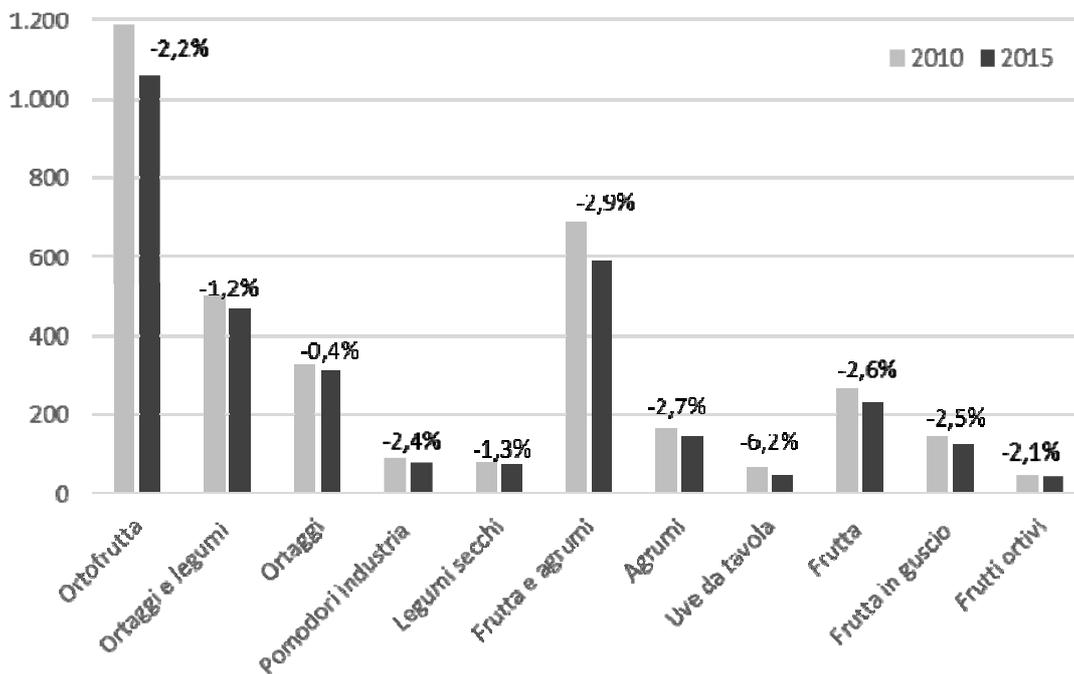
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Per quanto concerne la produzione di ortofrutta, a fronte della costante contrazione delle superfici investite, la produzione ha evidenziato una forte variabilità, riconducibile essenzialmente a fattori climatici che hanno interferito con i cicli colturali. In particolare, le

condizioni climatiche sfavorevoli hanno determinato un calo della produzione ortofrutticola negli anni 2012, 2013 e 2014. I picchi massimi raggiunti nel 2011 e nel 2015 sono essenzialmente riconducibili all'aumento della produzione di pomodoro da industria che si è registrato in questi anni.

La ripartizione della produzione ortofrutticola del 2015 tra i diversi aggregati vede una quota del 29% relativa agli ortaggi, seguono frutta fresca (25%), pomodoro da industria (22%) ed agrumi (13%). Quindi con quote inferiori al 10%, frutti ortivi (fragole, meloni ed angurie) 5%, uve da tavola (4%), frutta in guscio e legumi secchi (1%), si veda la figura 3.

Tra il 2010 ed il 2015, il complesso dei prodotti ortofrutticoli ha segnato una riduzione della produzione del 3,4%, ad un tasso medio annuo di -0,5%. Al risultato complessivo hanno contribuito soprattutto le riduzioni registrate da uve da tavola (con un tasso di variazione medio annuo di -4,8%), agrumi (-3,2%) e legumi (-2,2%). Di contro, variazioni positive del tasso di variazione medio annuo della produzione sono state registrate da frutta (+1,7%) e bacche e piccoli frutti (+5,4%), si veda la figura 4.

Figura 3 - Produzione ortofrutticola italiana (anno 2015)
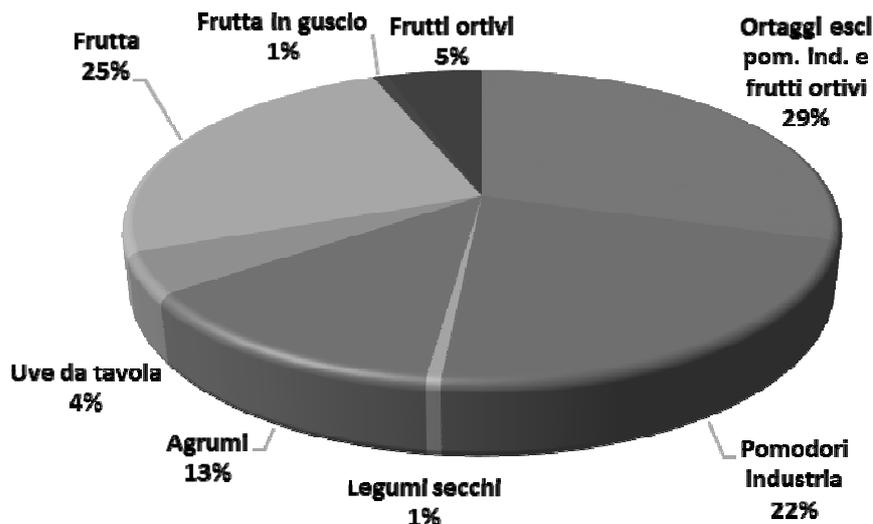
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat
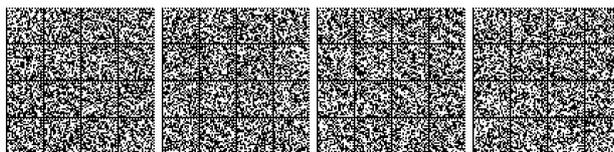
Figura 4 - Variazione della produzione ortofrutticola tra il 2015 ed il 2010 (dati in ettari e tasso di variazione medio annuo in %)
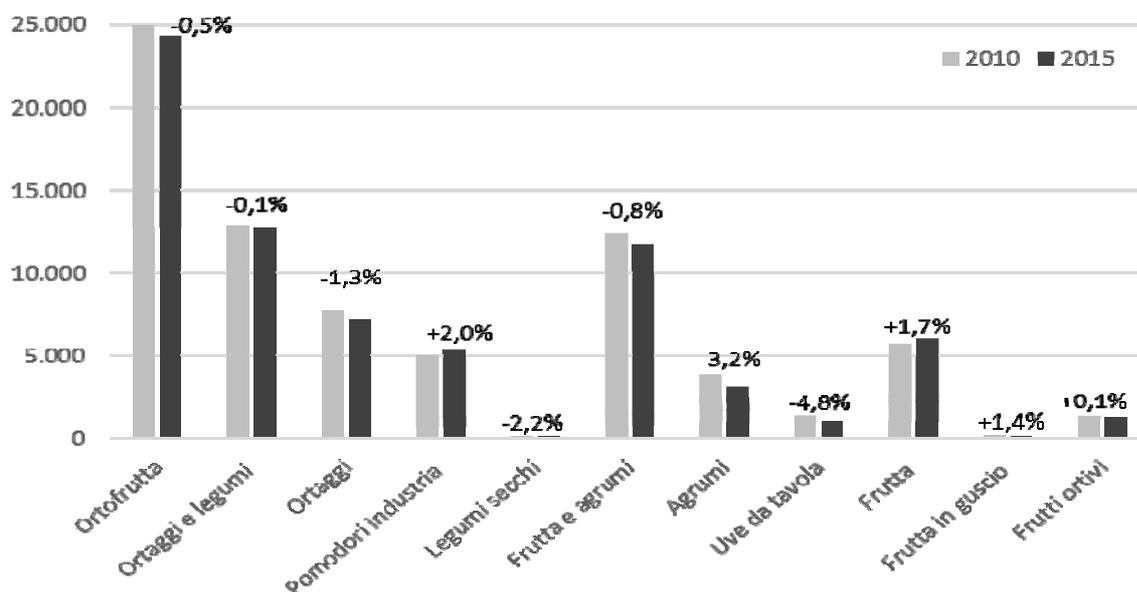
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Se si sposta l'attenzione alle dinamiche di lungo periodo, l'andamento registrato dalla superficie ortofrutticola italiana tra il 2000 ed il 2015, mostra un trend negativo, maggiormente accentuato per le coltivazioni arboree (frutta, uva da tavole ed agrumi) rispetto ad ortaggi e legumi.

Dalla figura 5 appare evidente che la serie storica presenta uno "scalino" tra il 2011 ed il 2012. Tale fenomeno è probabilmente da imputare all'aggiustamento dei dati successivamente al Censimento dell'Agricoltura Istat del 2010 ed è riscontrabile per tutti i principali aggregati del paniere ortofrutticolo.

Nel periodo 2000-2007 la flessione della superficie ortofrutticola ammonta al 4% mentre tra il 2008 ed il 2015 la flessione è del 12% circa.

Per quanto concerne la produzione, tra il 2000 ed il 2015 emerge una situazione di sostanziale stabilità dell'aggregato nel complesso. La stabilità del lungo periodo nasconde però forti oscillazioni produttive tra un anno e l'altro, essenzialmente legate a problemi di natura climatica.

Queste dinamiche di lungo periodo consentono di fare una considerazione sull'aumento delle rese produttive per unità di superficie, infatti la stabilità dei quantitativi prodotti è avvenuta a fronte di una riduzione della superficie complessivamente investita ad ortofrutticoli. L'incremento delle rese produttive è a sua volta legato a diversi fenomeni quali: il miglioramento delle tecniche produttive, l'aumento della dimensione media aziendale e la specializzazione delle imprese agricole.
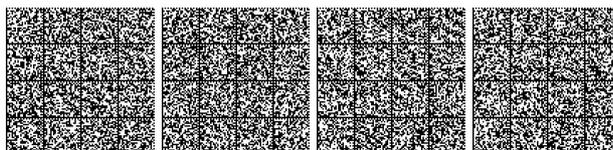
Figura 5 - Andamento della superficie ortofrutticola italiana (dati in 1.000 ettari)

Var. 2000-2007: -4,0%
Var. 2008-2015: -11,7%
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ortofrutta
Ortaggi e legumi, escl. frutti ortivi
Frutta fresca, in guscio, uva ed agrumi, incl. frutti ortivi
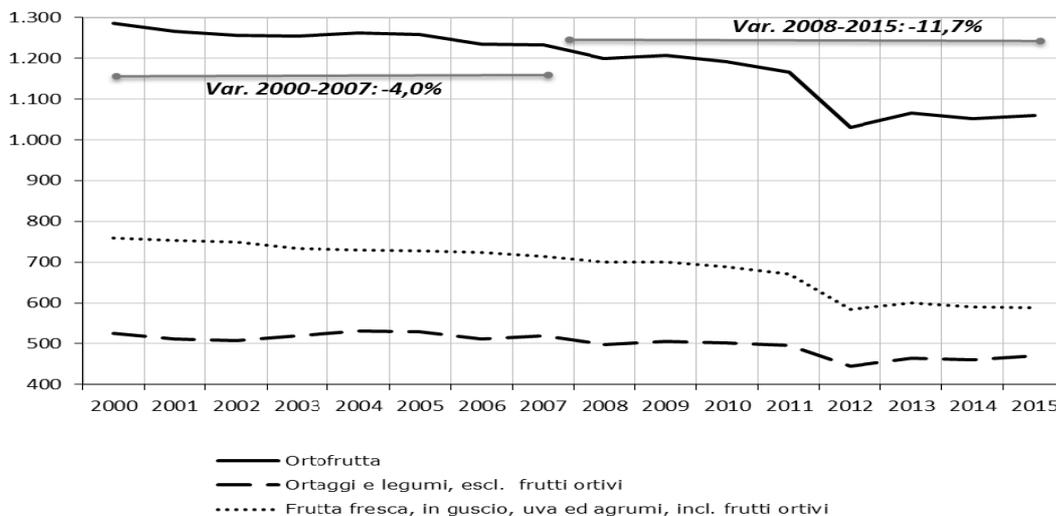
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Figura 6 - Andamento della produzione ortofrutticola italiana (dati in 1.000 tonnellate)
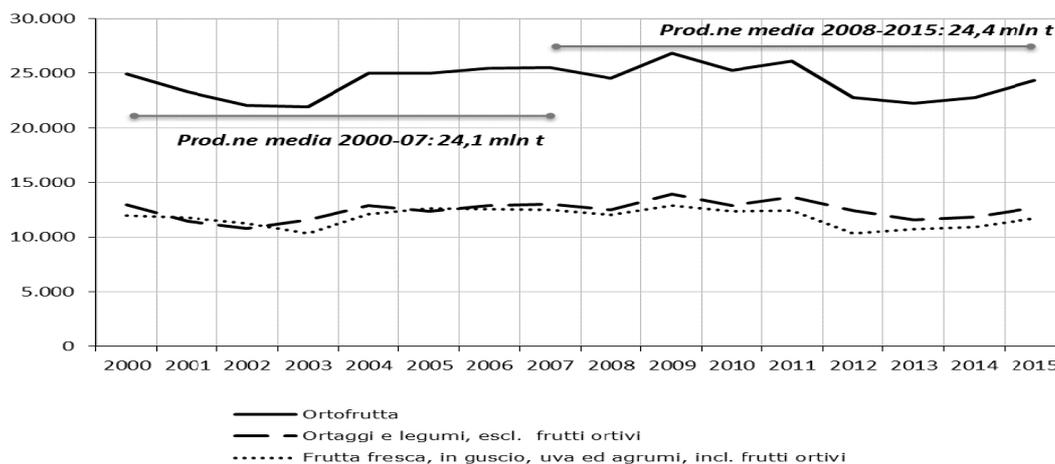
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat ed Agea

Nel 2015 il valore della produzione ortofrutticola italiana, escluse le patate, ammontava a circa 11.950 milioni di euro, a prezzi correnti. Tra i segmenti più dinamici la frutta in guscio e gli ortaggi che hanno fatto registrare un marcato incremento del valore della produzione, grazie all'aumento del prezzo medio di questi prodotti.

La dinamica dell'indice di trasformazione industriale dei prodotti ortofrutticoli presenta ampie oscillazioni stagionali, in funzione della disponibilità di materia prima agricola da trasformare.

Nel periodo 2010-2015, i due segmenti che compongono l'indice hanno registrato dinamiche simili: il comparto della produzione di succhi di frutta ha mostrato una sostanziale stabilità, il tasso di variazione medio annuo è pari a 0,05%, mentre la produzione di conserve è cresciuta ad un ritmo medio annuo dello 0,6% soprattutto grazie all'incremento delle conserve di pomodoro.

Figura 7 - Dinamica dell'indice di produzione industriale del comparto della trasformazione ortofrutticola (2010=100)
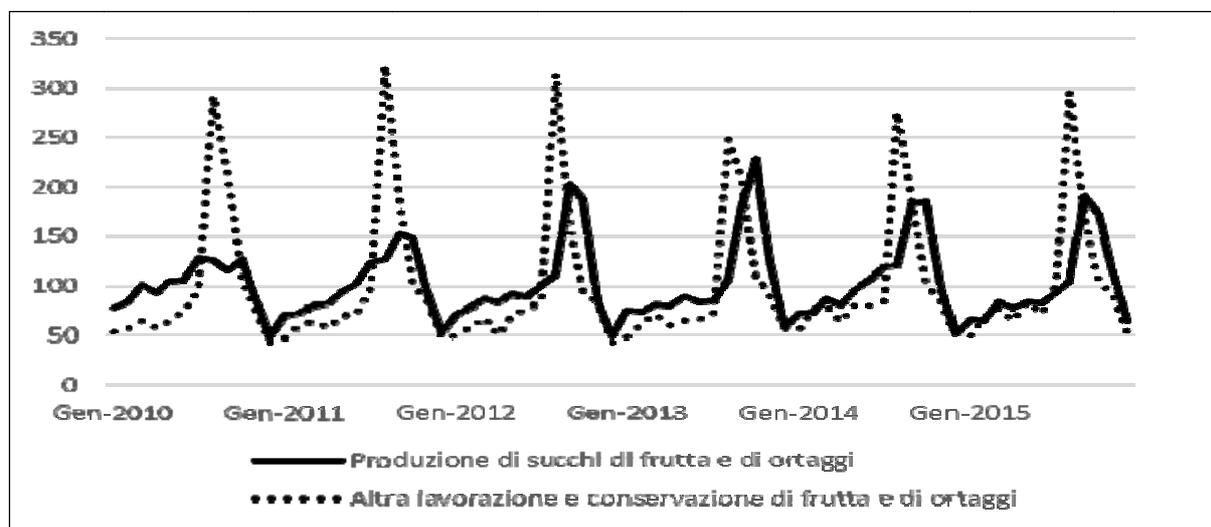
Fonte: Istat

Prezzi e costi

Tra il 2010 ed il 2015, i prezzi all'origine dei prodotti ortofrutticoli hanno mostrato un trend di crescita anche se sono caratterizzati da un'elevata volatilità, dovuta a fenomeni congiunturali che determinano il rapido susseguirsi di innalzamenti (picchi) ed abbassamenti (punti di minimo) dei prezzi.

I prezzi all'origine degli ortaggi presentano una variabilità maggiore di quella osservata per i prezzi della frutta e ciò è da porre in relazione alla maggiore influenza dell'alea climatica sulla produzione orticola ed alla minore possibilità di conservare gli ortaggi in magazzino per periodi lunghi, a differenza di quanto avviene per alcune specie di frutta. Infatti, alcuni prodotti che compongono il paniere frutticolo, sono stoccati in magazzino per molti mesi e ciò determina una condizione di maggiore stabilità di mercato rispetto ai prodotti che compongono il paniere orticolo.

Tra il 2010 ed il 2015, i prezzi degli ortaggi sono cresciuti ad un ritmo medio del 3,5% all'anno, fermo restando che in alcuni anni c'è stato un aumento ed in altri si è verificata una contrazione.
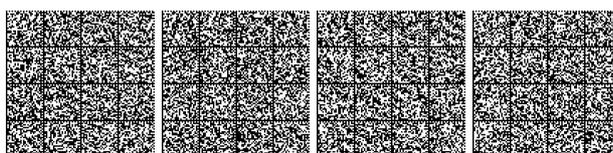
Figura 8 - Dinamica dell'indice dei prezzi all'origine degli ortaggi (2010=100)
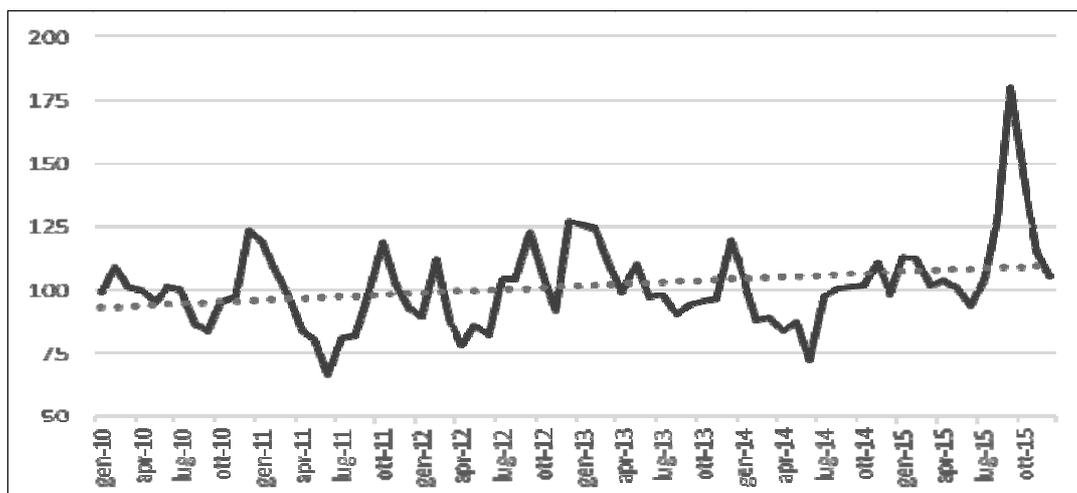
Fonte: Ismea

La figura seguente mostra la dinamica mensile dell'indice dei prezzi all'origine dell'aggregato frutta. I picchi di massimo coincidono con i mesi invernali, mentre i punti di minimo si trovano in coincidenza con il periodo estivo. La linea tratteggiata rappresenta il trend ed è evidente la sostanziale stabilità dei prezzi nel periodo in esame. Tra il 2010 ed il 2015, il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi della frutta è pari allo 0,3%.

Figura 9 - Dinamica dell'indice dei prezzi all'origine della frutta fresca (2010=100)
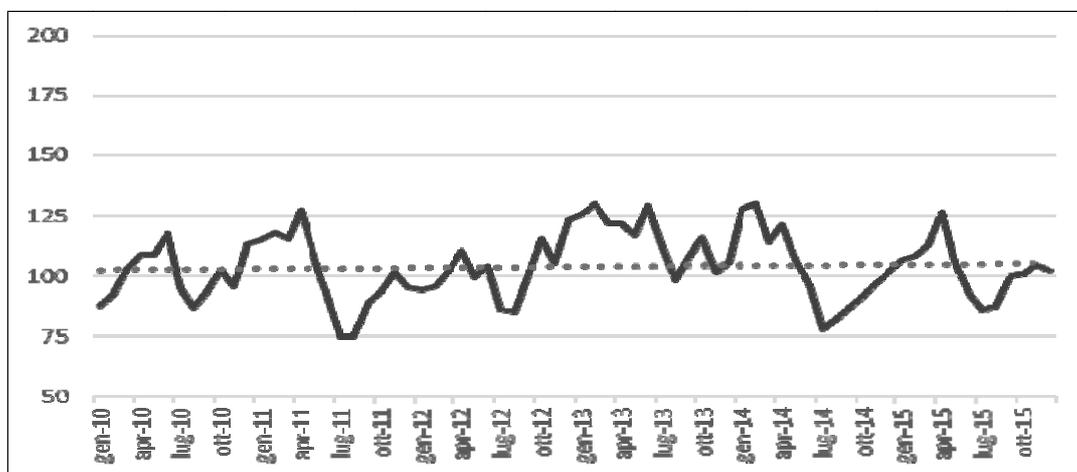
Fonte: Ismea

La figura seguente mostra la dinamica mensile dell'indice dei prezzi all'origine dell'aggregato agrumi. Il trend, rappresentato dalla linea tratteggiata è positivo è quindi ciò indica che nel periodo in esame i prezzi sono cresciuti, ma come si osserva dall'andamento della linea continua le oscillazioni da un mese all'altro e tra campagne diverse sono molto ampie. Infatti, tra il 2010 ed il 2015, l'indice dei prezzi degli agrumi sono cresciuti ad un ritmo medio del 6,2% all'anno, ma è evidente un'alternanza dei prezzi tra le diverse campagne agrumarie.

Figura 10 - Dinamica dell’indice dei prezzi all’origine degli agrumi (2010=100)
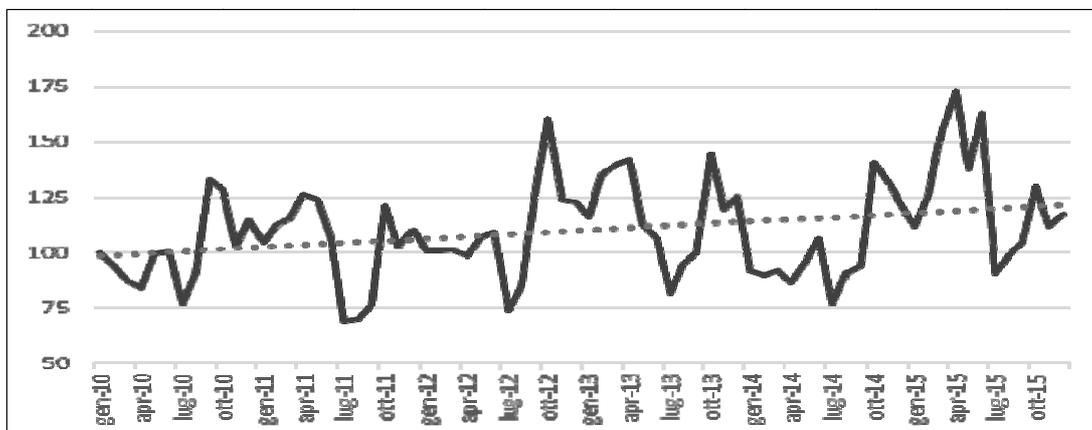
Fonte: Ismea

La figura seguente mostra la dinamica mensile dell’indice dei prezzi all’origine dell’aggregato frutta in guscio. Il trend, rappresentato dalla linea tratteggiata è molto positivo (la linea è molto inclinata) è quindi ciò indica che nel periodo in esame i prezzi sono cresciuti in maniera molto intensa. Tra il 2010 ed il 2015, l’indice dei prezzi della frutta in guscio è cresciuto ad un ritmo medio eccezionalmente alto, + 17% all’anno. La dinamica dell’aggregato è stata particolarmente influenzata dal prezzo delle nocciole che nella campagna 2014/15 ha raggiunto picchi molto elevati, a causa della scarsa offerta mondiale.

Nel periodo in esame, si osserva una continua crescita dei prezzi ad eccezione della campagna 2012/13 che ha fatto registrare una battuta d’arresto.

Figura 11 - Dinamica dell’indice dei prezzi all’origine della frutta a guscio (2010=100)
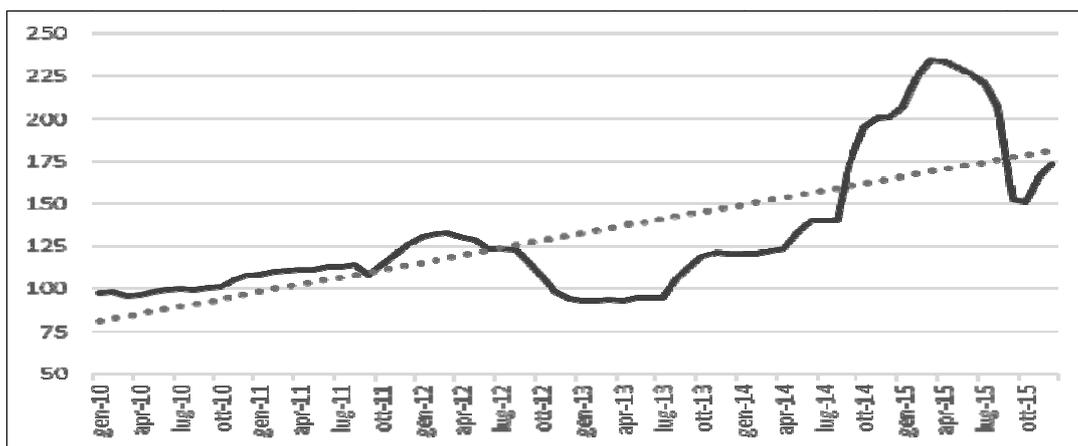
Fonte: Ismea

Le figure che seguono mostrano la dinamica dell’indice dei costi dei mezzi correnti di produzione. Per i quattro macroaggregati analizzati (ortaggi, frutta, agrumi e frutta in guscio) è evidente un trend di crescita dei prezzi dei fattori produttivi. La crescita dell’indice dei costi
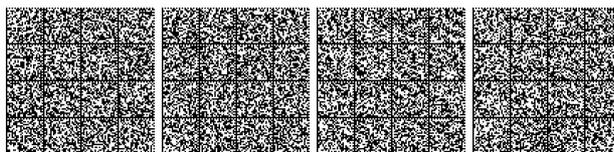
è stata molto intensa tra il 2010 ed il primo semestre 2014, mentre a partire dal secondo semestre l'indice ha invertito la tendenza grazie soprattutto alla riduzione del costo delle materie prime energetiche.

Tra il 2010 ed il 2015, i maggiori rincari sono stati registrati dal costo dell'energia elettrica e delle assicurazioni, seguono i concimi ed i salari. Stabile il prezzo dei prodotti fitosanitari, mentre i carburanti fanno registrare una variazione negativa, con un tasso di variazione medio annuo dello 0,9%.

In particolare, il costo dell'energia elettrica ha subito forti rincari nel triennio 2011-2013. Nel 2014 la spinta all'aumento è rallentata e nel 2015 si è verificata una riduzione rispetto all'anno precedente. Nel periodo in esame, il costo per questo fattore produttivo- che ricordiamo è ampiamente utilizzato per alimentare le pompe degli impianti di irrigazione e fertirrigazione – è cresciuto ad un tasso medio annuo del 6,4%.

Per quanto concerne il costo delle assicurazioni, l'incremento medio annuo dell'indice è stato pari al 4,8% ma si sono registrati andamenti molto differenti tra coltura e coltura. Infatti, il costo è aumentato molto per quelle coltivazioni che ricorrono meno all'utilizzo di questo strumento e quindi i maggiori rincari sono stati registrati per agrumi, uve da tavola, frutta in guscio ed ortaggi. Di contro, l'aumento è stato molto contenuto per pomacee e drupacee che in molti areali fanno ampio ricorso alla stipula delle polizze assicurative. In questi casi il rischio viene ripartito tra un gran numero di aziende e superfici e quindi i premi sono più bassi.

Il costo dei fertilizzanti è cresciuto ad un tasso medio annuo del 2,5% con forti aumenti nel 2011 ma molto più contenuti negli anni successivi. Per quanto riguarda i salari il tasso medio annuo di incremento è stato dell'1,9%, in questo caso gli aumenti più sostenuti sono stati registrati a partire dal 2013.Discorso a parte va fatto per i carburanti. Infatti dopo i forti incrementi del periodo 2011 - 2013 i prezzi sono progressivamente diminuiti e nel complesso la variazione medio annua del periodo 2010-2015 è stata di -0,9%.

Tra il 2010 ed il 2015, le variazioni registrate dall'indice dei mezzi di produzione sono state mediamente inferiori rispetto a quelle registrate dai prezzi all'origine. Tale circostanza ha determinato un parziale miglioramento della ragione di scambio dei produttori di ortofrutta che potenzialmente genera ripercussioni positive sui loro redditi.

Figura 12 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi di produzione degli ortaggi (2010=100)
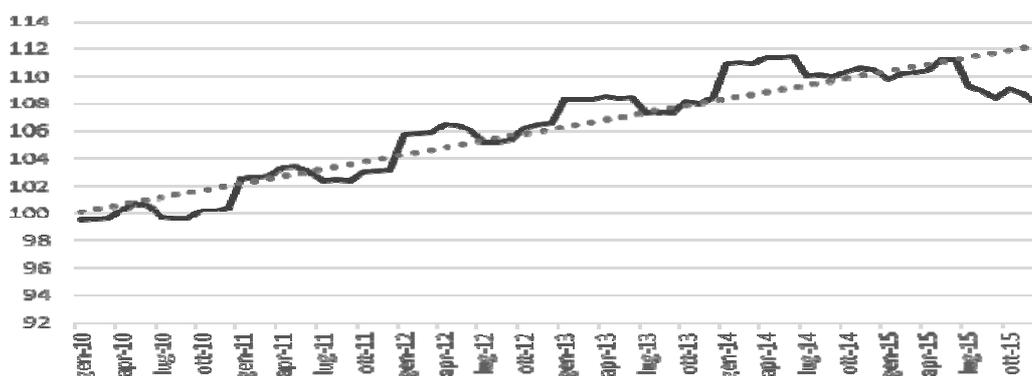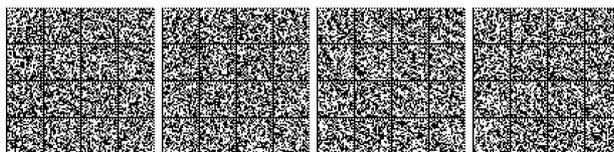
Fonte: Ismea

Figura 13 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi di produzione della frutta (2010=100)
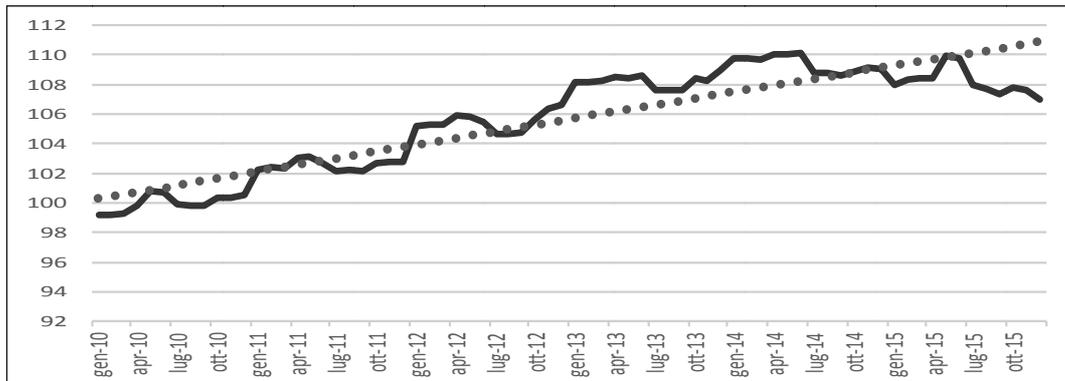
Fonte: Ismea

Figura 14 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi di produzione degli agrumi (2010=100)
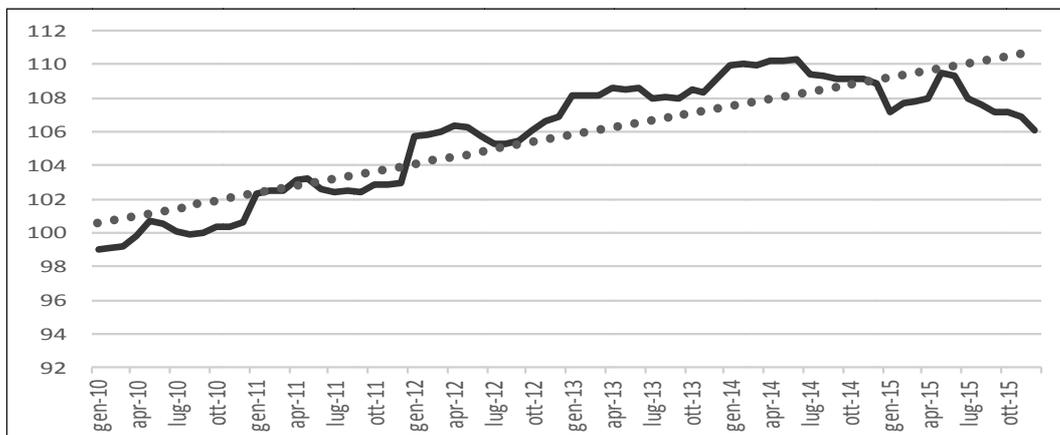
Fonte: Ismea

Figura 15 - Dinamica dell'indice dei prezzi dei mezzi di produzione della frutta in guscio (2010=100)
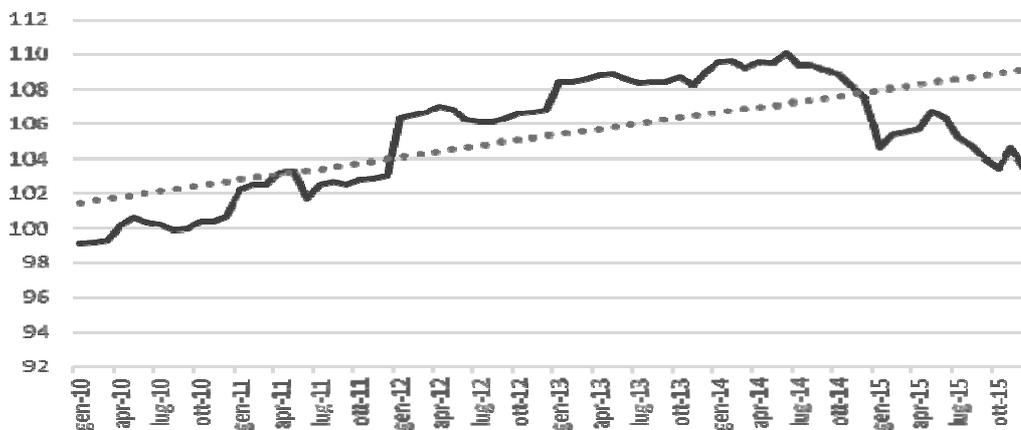
Fonte: Ismea
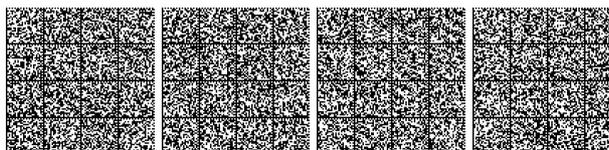
I consumi interni

Tra il 2011 ed il 2015[5], gli acquisti domestici di ortofrutta fresca delle famiglie italiane hanno subito un rallentamento dei volumi pari al 5,7%, a fronte di un recupero della spesa del 3%. La flessione dei volumi deriva da entrambe le macro-voci che compongono l'aggregato: la frutta fresca, a guscio e agrumi ha perso il 5%, mentre gli ortaggi e legumi il 6,7%; la crescita della spesa, invece, è stata del 4,8% per la macrovoce frutticola e dello 0,7% per quella degli ortaggi e legumi. Va evidenziato che, in termini di spesa, l'aggregato più consistente è quello della frutta e degli agrumi, con un peso del 57% nel 2015.

Più nel dettaglio, nel quinquennio analizzato, la spesa per l'acquisto di agrumi ha guadagnato il 12,4%, a fronte di una contrazione dei volumi del 3%; gli acquisti di frutta fresca, la voce più consistente sulla spesa per ortofrutticoli freschi (38%), ha perso l'1,7% a valore e ben il 6,2% a volume; al contrario, gli acquisti di frutta a guscio hanno segnato una dinamica molto positiva, recuperando il 35,8% in termini di spesa, in ragione di una crescita del 12,8% delle quantità, ma anche dei listini, come evidenziato dal +20,4% dei prezzi medi al dettaglio.

Tra gli ortaggi e legumi freschi, va sottolineata la performance positiva dei consumi dei prodotti di IV gamma, la cui spesa nel 2015 in rapporto al 2011, è aumentata del 5,5%, a fronte di un recupero dei volumi pari al 10,9%. Tali dinamiche riflettono un rallentamento del valore medio al consumo, passato da 7,46 €/kg nel 2011 a 7,10 €/kg nel 2015. Tra i fattori che hanno influenzato questo fenomeno, va evidenziato l'aumento della concorrenza tra gli operatori, soprattutto in ragione della diffusione di prodotto a marchio del distributore, in aggiunta alla maggiore diffusione degli acquisti presso format con politiche di prezzo più aggressive, come i discount. Pur preferendo la praticità d'uso e il risparmio di tempo, il consumatore continua ad aver un occhio attento al prezzo.

Tabella 4 - Dinamiche e pesi del volume degli acquisti domestici delle famiglie dei prodotti ortofrutticoli freschi (2015 vs 2011)

Segmento	2015/2011		2011	2015
	Var. %	T.v.m.a. %	Peso %	
Ortofrutta fresca	**-5,7**	**-1,4**	**100**	**100**
Frutta fresca, a guscio e agrumi	-5,0	-1,3	61	62
- Agrumi	-3,0	-0,8	15	15
- Frutta a guscio	12,8	3,1	1	2
- Frutta fresca	-6,2	-1,6	45	45
Ortaggi e legumi freschi	-6,7	-1,7	39	38
- Ortaggi IV gamma	10,9	2,6	2	2

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

[5] In questo paragrafo l'analisi è limitata al periodo 2011-2015 a causa dell'indisponibilità dei dati relativi al 2010.
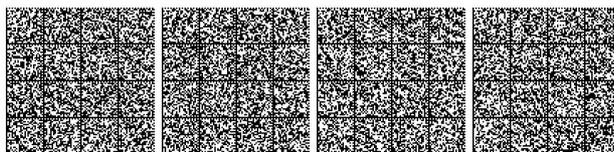
Tabella 5 - Dinamiche e pesi del valore degli acquisti domestici delle famiglie dei prodotti ortofrutticoli freschi (2015 vs 2011)

Segmento	2015/2011		2011	2015
	Var. %	T.v.m.a. %	Peso %	
Ortofrutta fresca	**3,0**	**0,7**	**100**	**100**
Frutta fresca, a guscio e agrumi	4,8	1,2	56	57
- Agrumi	12,4	3,0	10	11
- Frutta a guscio	35,8	8,0	6	8
- Frutta fresca	-1,7	-0,4	40	38
Ortaggi e legumi freschi	0,7	0,2	44	43
- Ortaggi IV gamma	5,5	1,4	7	7

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Tabella 6 - Dinamiche e valori medi al consumo dei prodotti ortofrutticoli freschi (2015 vs 2011)

Segmento	2011	2015	2015/2011	
	€/kg		Var. %	T.v.m.a. %
Ortofrutta fresca	**1,74**	**1,90**	**9,2**	**2,2**
Frutta fresca, a guscio e agrumi	1,58	1,75	10,3	2,5
- Agrumi	1,18	1,37	16,0	3,8
- Frutta a guscio	7,51	9,04	20,4	4,8
- Frutta fresca	1,53	1,61	4,8	1,2
Ortaggi e legumi freschi	1,99	2,14	8,0	1,9
- Ortaggi IV gamma	7,46	7,10	-4,8	-1,2

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Nel 2015 il canale principale per gli acquisti di ortofrutta fresca è stato quello dei supermercati, che ha assorbito il 35% della spesa destinata a questo segmento, seguito dagli ipermercati (23%), dai discount (12%), dai negozi specializzati nella vendita di frutta e verdura (10%), dagli ambulanti (9%), dai negozi di libero servizio (5%), da altre tipologie minoritarie (6%). Rispetto alla fotografia del 2011 va sottolineata la crescita della quota dei discount, che nel 2011 rappresentava il 9% della spesa delle famiglie e si collocava al quinto posto tra i canali di acquisto, mentre nel 2015 è diventato il terzo, scavalcando frutta e verdura e mercati e ambulanti.

La spesa nel format dei discount per ortofrutticoli freschi è cresciuta del 44,9% nel 2015, rispetto al 2011, così come i volumi che sono aumentati del 26,7%. Nei principali canali, super e iper, si è assistito ad una crescita del valore (rispettivamente +4,5% e +8,4%), a fronte di un calo dei volumi acquistati (rispettivamente -6,5% e -1,1%). Infine, gli acquisti di
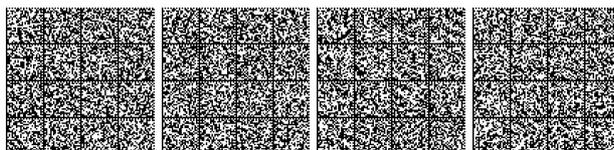
ortofrutta fresca presso negozi specializzati, mercati e ambulanti e libero servizio hanno subito decrementi sia in volume, sia in valore.

Grafico 16 - Ripartizione degli acquisti di ortofrutta fresca per canale (valore 2015 vs 2011)
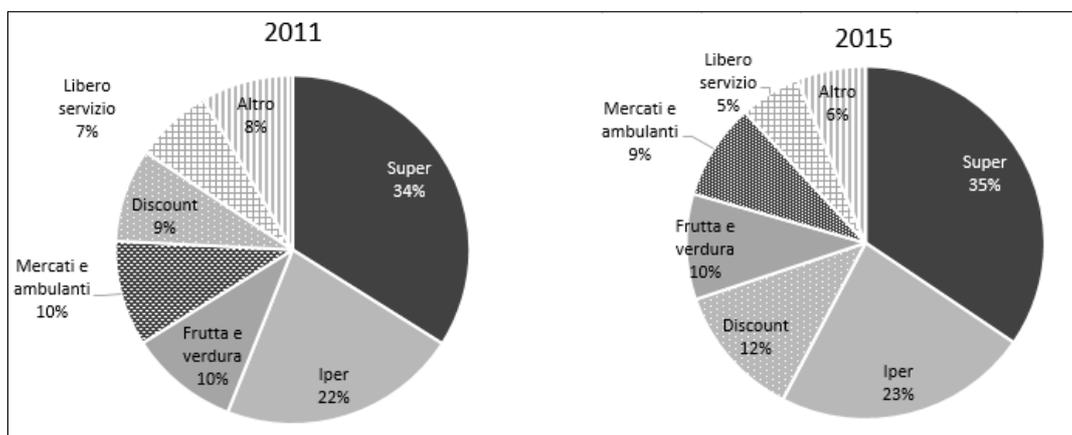
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Tabella 7 - Andamento degli acquisti domestici delle famiglie di ortofrutta fresca per canale (2015 vs 2011)

Canale	Valore		Volume		Valore medio al consumo	
	var 2015/2011	tvma 2015/2011	var 2015/2011	tvma 2015/2011	var 2015/2011	tvma 2015/2011
Italia	**3,0**	**0,7**	**-5,7**	**-1,4**	**9,2**	**2,2**
Super	4,5	1,1	-6,5	-1,3	10,8	2,6
Iper	8,4	2,0	-1,1	-0,2	10,5	2,5
Frutta e verdura	-1,2	-0,3	-8,3	-1,7	8,0	1,9
Mercati e ambulanti	-7,4	-1,9	-16,1	-3,4	8,2	2,0
Discount	44,9	9,7	26,7	4,8	12,7	3,0
Libero servizio	-20,0	-5,4	-29,8	-6,8	10,9	2,6
Altro	-24,1	-6,7	-28,1	-6,4	0,5	0,1

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Con riferimento al segmento dell'ortofrutta trasformata, dal 2011 al 2015 le quantità acquistate dalle famiglie si sono contratte del 5%, con un tasso medio annuo dell'1,3%. Viceversa, la spesa indirizzata a questo segmento ha evidenziato un andamento positivo, guadagnando il 5,1%, frutto di una crescita media annua dell'1,3%.

Scendendo nel dettaglio merceologico, si evince un andamento migliore dei consumi di ortaggi e legumi, che al 2015 rappresentava il 69% della spesa indirizzata dalle famiglie alla categoria, rispetto a quelli di frutta. Infatti, la spesa destinata all'acquisto di ortaggi e legumi trasformati è aumentata del 7,2% nel 2015, rispetto al 2011 (ad un tasso medio annuo dell'1,8%), a fronte di una stabilità dei volumi (+0,1%). La performance migliore è stata registrata dalle conserve di ortaggi (+5,3% a valore, +5,3% a volume), seguiti dai surgelati
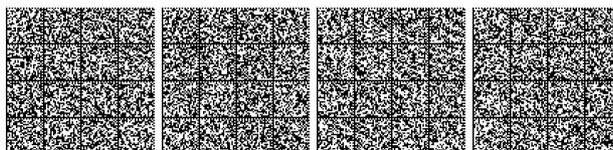
(+3,3% a valore, +5% a volume); i trasformati del pomodoro hanno evidenziato una dinamica negativa dei volumi (-4%), ma positiva della spesa (+1,8%).

Tabella 8 - Dinamiche e pesi del volume degli acquisti domestici delle famiglie dei prodotti ortofrutticoli trasformati (2015 vs 2011)

Segmento	**2015/2011**		**2011**	**2015**
	Var. %	**T.v.m.a. %**	**Peso %**	
Ortofrutta trasformata	**-5,0**	**-1,3**	**100**	**100**
Frutta trasformata	-11,8	-3,1	43	40
- Succhi di frutta	-14,1	-3,7	37	33
Ortaggi e legumi trasformati	0,1	0,0	57	60
- Conserve di ortaggi	5,3	1,3	5	6
- Ortaggi e legumi surgelati	5,0	1,2	10	12
- Pomodoro trasformato	-4,0	-1,0	28	29

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Tabella 9 - Dinamiche e pesi del valore degli acquisti domestici delle famiglie dei prodotti ortofrutticoli trasformati (2015 vs 2011)

Segmento	**2015/2011**		**2011**	**2015**
	Var. %	**T.v.m.a. %**	**Peso %**	
Ortofrutta trasformata	**5,1**	**1,3**	**100**	**100**
Frutta trasformata	0,7	0,2	32	31
- Succhi di frutta	-10,8	-2,8	20	17
Ortaggi e legumi trasformati	7,2	1,8	68	69
- Conserve di ortaggi	13,8	3,3	16	17
- Ortaggi e legumi surgelati	3,3	0,8	16	16
- Pomodoro trasformato	1,8	0,4	19	18

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service

Tabella 10 - Dinamiche e valori medi al consumo dei prodotti ortofrutticoli trasformati (2015 vs 2011)

Segmento	**2011**	**2015**	**2015/2011**	
	€/kg		**Var. %**	**T.v.m.a. %**
Ortofrutta trasformata	**2,27**	**2,51**	**10,6**	**2,6**
Frutta trasformata	1,73	1,97	14,1	3,4
- Succhi di frutta	1,23	1,28	3,8	0,9
Ortaggi e legumi trasformati	2,68	2,87	7,1	1,7
- Conserve di ortaggi	6,86	7,41	8,0	2,0
- Ortaggi e legumi surgelati	3,48	3,43	-1,6	-0,4
- Pomodoro trasformato	1,52	1,61	6,0	1,5

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen-Consumer panel service
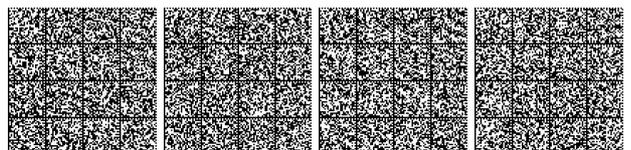
Gli scambi con l'estero dell'Italia

Ogni anno milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli attraversano i confini italiani sia in uscita sia in ingresso nel nostro Paese. Tali flussi generano un saldo attivo della bilancia commerciale molto importante per il comparto agroalimentare nel suo complesso.

Tra i prodotti maggiormente esportati troviamo la frutta fresca (mele, uve da tavola, kiwi) e le conserve di pomodoro. I mercati di sbocco sono centinaia. La Germania ed i paesi dell'Unione europea sono quasi sempre la destinazione principale, ma allo stesso tempo non mancano esempi di diversificazione degli sbocchi che riguardano altre aree del globo come ad esempio i Paesi della Penisola arabica o quelli del Far East o ancora quelli di Nord e Sud America. Allo stesso tempo, arrivano nel nostro paese prodotti freschi, come banane e frutta tropicale, la frutta di controstagione, gli ortaggi freschi, i legumi secchi, la frutta in guscio e semilavorati a base di frutta ed ortaggi che costituiscono un importante approvvigionamento per l'industria alimentare italiana.

Negli ultimi anni alcune gravi crisi geopolitiche internazionali hanno determinato serie ripercussioni alle esportazioni italiane di prodotti ortofrutticoli. È il caso ad esempio della crisi tra Russia ed Unione europea per la questione della Crimea che ha determinato reciproche limitazioni agli scambi internazionali o ancora la questione della Libia che ha di fatto azzerato le esportazioni dell'Italia verso quel Paese.

Il saldo del commercio estero

Nel periodo 2010-2015, il saldo della bilancia commerciale con l'estero dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ha generato un saldo attivo della bilancia commerciale che ha toccato il punto massimo nel 2012 con un attivo di circa 2.800 milioni di euro, apportando uno dei maggiori contributi positivi al saldo dell'agroalimentare nel complesso.

Con riferimento ai prodotti ortofrutticoli freschi, nel periodo in esame, il saldo della bilancia commerciale ha assunto sempre valori positivi anche se ha manifestato un andamento decrescente, sia in termini di quantità, sia in termini di valore, si veda la figura 17. In termini di valore si va da un massimo di circa 1.115 milioni di euro toccato nel 2010, ad un minimo di circa 605 milioni di euro nel 2015.

Figura 17 - Saldo in volume e valore degli scambi di prodotti ortofrutticoli freschi
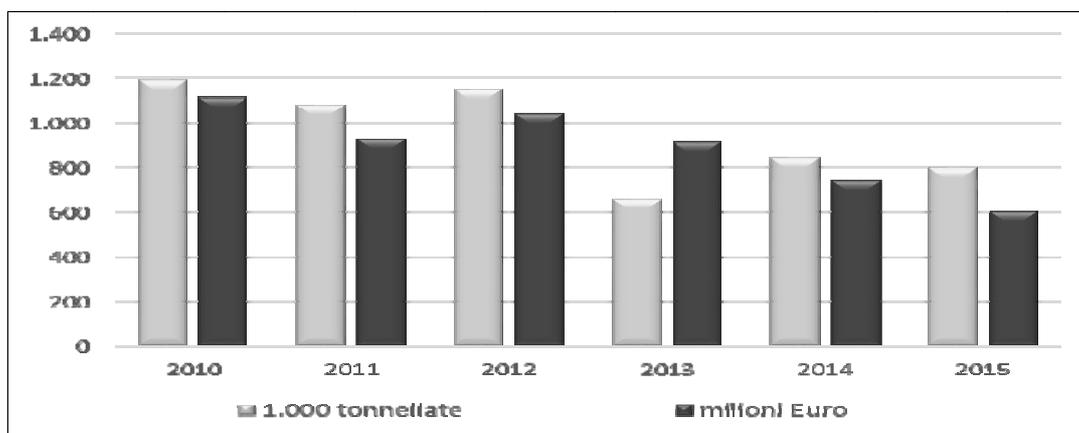
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat
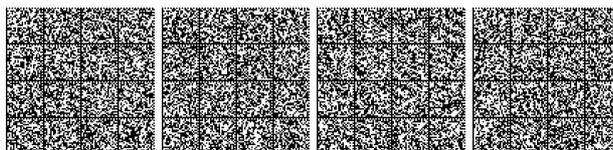
La riduzione del saldo della bilancia commerciale non è imputabile alla riduzione delle esportazioni bensì all'aumento dell'esborso relativo alle importazioni che è cresciuto ad un ritmo più sostenuto degli introiti relativi all'export. In particolare, sono aumentati fortemente gli esborsi per le importazioni di frutta a guscio e agrumi, mentre per quanto concerne le esportazioni sono aumentati gli incassi relativi alla frutta fresca.

Nel periodo 2010-2015, le importazioni di ortaggi freschi sono state agevolate da una lieve riduzione dei prezzi medi, infatti il tasso di variazione medio annuo ammonta a -0,8%, mentre per frutta e agrumi si è verificato un rincaro ad un ritmo medio annuo del 5,9%. Di contro, il valore medio dei prodotti in uscita dal nostro Paese hanno registrato incrementi medi annui del 3,5% per gli ortaggi e del 3,7% per la frutta e gli agrumi.

Nel 2015, i maggiori contributi all'attivo del saldo sono venuti da frutta fresca (1.945 milioni di euro) ed ortaggi (515 milioni di euro); mentre un contributo negativo al saldo è venuto dalle seguenti categorie di prodotti: frutta in guscio (-875 milioni di euro), frutta tropicale (-575 milioni di euro), legumi secchi (-215 milioni di euro) ed agrumi (-180 milioni di euro).

Figura 18 - Saldo in valore degli scambi di prodotti ortofrutticoli freschi (in milioni di euro)
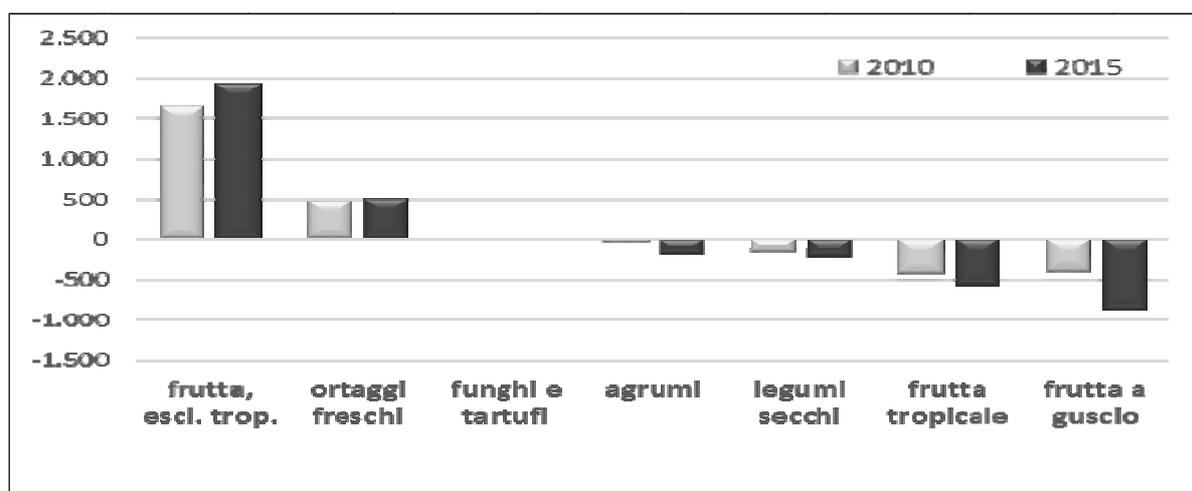
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Per quanto concerne i prodotti ortofrutticoli trasformati, nel periodo 2010-2015, questi hanno evidenziato un trend positivo ed hanno generato un saldo attivo della bilancia commerciale che nel 2015 è ammontato a circa 1.815 milioni di euro, contribuendo quindi in modo determinante sull'attivo ortofrutticolo nel complesso.

Nel periodo in esame, il saldo della bilancia commerciale con l'estero dei prodotti ortofrutticoli trasformati ha assunto sempre valori positivi crescenti. Il saldo va da un minimo - nel 2010 - di circa 1.470 milioni di euro ad un massimo di circa 1.820 milioni di euro, raggiunto sia nel 2013 sia nel 2015.

Figura 19 - Saldo in volume e valore degli scambi di prodotti ortofrutticoli trasformati

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.000 tonnellate
milioni Euro
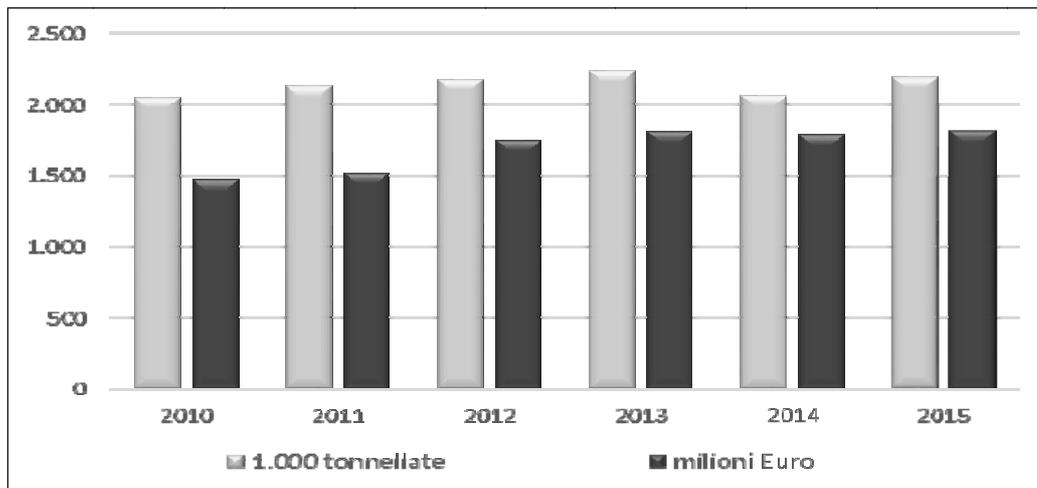
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

L'aumento del saldo della bilancia commerciale è imputabile all'aumento degli introiti relativi alle esportazioni cresciuti ad un ritmo del 4,4% all'anno, soprattutto grazie all'aumento del valore medio del prodotto esportato cresciuto mediamente del 3,3% all'anno. Tale dinamica ha determinato la crescita del saldo, nonostante l'esborso relativo alle importazioni sia cresciuto ad un ritmo medio del 4,7%, ossia superiore a quello delle esportazioni. Anche nel caso delle importazioni, l'incremento della spesa è stato determinato prevalentemente dall'aumento del prezzo medio dei prodotti importati (tvma +4,0%).

Nel 2015, i maggiori contributi all'attivo del saldo sono venuti da conserve di pomodoro (1.385 milioni di euro), frutta trasformata (262 milioni di euro) e conserve di legumi (245 milioni di euro); mentre un contributo negativo al saldo è venuto dalle seguenti categorie di prodotti: conserve di funghi (-105 milioni di euro), frutta disidratata (-63 milioni di euro), ortaggi congelati (-58 milioni di euro), legumi congelati (-52 milioni di euro) e frutta congelata (38 milioni di euro).

Figura 20 - Saldo in valore degli scambi di prodotti ortofrutticoli trasformati (in milioni di euro)
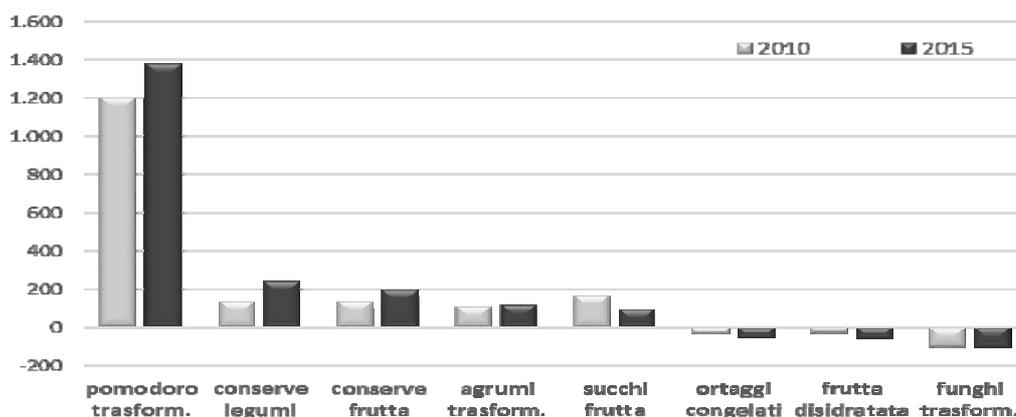
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Le importazioni

Nel periodo 2010-2015, le importazioni di prodotti ortofrutticoli dell'Italia sono aumentate sia in termini reali, sia dei relativi introiti monetari. Nella figura che segue è riportato l'andamento delle importazioni dei principali aggregati di prodotti: frutta e agrumi, ortaggi e legumi, ortaggi trasformati e frutta ed agrumi trasformati.

Le importazioni di frutta ed agrumi sono quelle maggiori ed ammontano a 2 milioni di tonnellate, con un esborso di circa 2.900 milioni di euro. Tra il 2010 ed il 2015 sono cresciute ad un ritmo medio annuo del 3% e complice l'incremento del valore medio unitario, pari al 6% all'anno, hanno registrato un aumento del relativo esborso, ad un ritmo del 9% all'anno. A riguardo, si segnala il ruolo di primo piano che nel periodo in esame hanno svolto le importazioni di nocciole a causa dell'esorbitante aumento dei listini medi.

A seguire troviamo le importazioni di ortaggi e legumi che sono ammontate a circa 960mila tonnellate, con una crescita media annua dell'1,7%, ed un esborso di 920 milioni di euro ad un ritmo medio del 3,4% all'anno, complice l'aumento dell'1,6% del prezzo medio all'import di questi prodotti.

Quindi, le importazioni di ortaggi e legumi trasformati che ammontano a circa 650mila tonnellate ed un esborso di 790 milioni di euro. Le importazioni di questi prodotti sono cresciute a un tasso medio annuo del 1,6% all'anno mentre la spesa è cresciuta ad un ritmo del 3,6% complice l'aumento del prezzo medio (+2% all'anno).

Infine, le importazioni di frutta ed agrumi trasformati che ammontano a 450mila tonnellate e comportano una spesa di circa 775 milioni di euro. Nel periodo in esame le importazioni di questi prodotti sono rimaste sostanzialmente stabili, mentre la spesa è cresciuta del 6% all'anno, a causa dell'aumento del prezzo medio all'import +7% all'anno.

Figura 21 - Importazioni di ortofrutta in Italia (valori in milioni di euro)
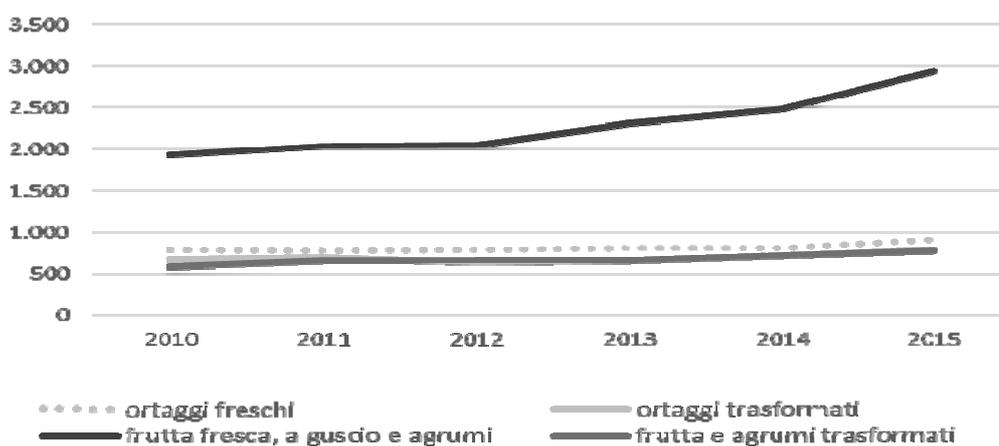
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Le esportazioni

Nel periodo 2010-2015, le esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati sono rimaste sostanzialmente stabili in termini di quantità (+0,4% all'anno il tasso medio di
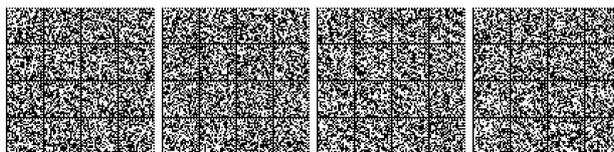
variazione), mentre gli introiti monetari sono cresciuti del 3,7% all'anno grazie all'aumento del valore medio dei prodotti esportati.

Nella figura 22 sono riportate le esportazioni in valore dei macroaggregati del comparto ortofrutticolo. I maggiori introiti sono generati dalle esportazioni di frutta fresca ed agrumi che ammontano a 3.250 milioni di euro. A seguire gli ortaggi trasformati con spedizioni per 2.200 milioni di euro, tra questi i derivati del pomodoro rivestono un ruolo di primo piano. Quindi, gli ortaggi freschi con introiti per 1.215 milioni di euro ed infine l'aggregato relativo a frutta ed agrumi trasformati con incassi per 1.175 milioni di euro.

Figura 22 - Esportazioni di ortofrutta in Italia (valori in milioni di euro)
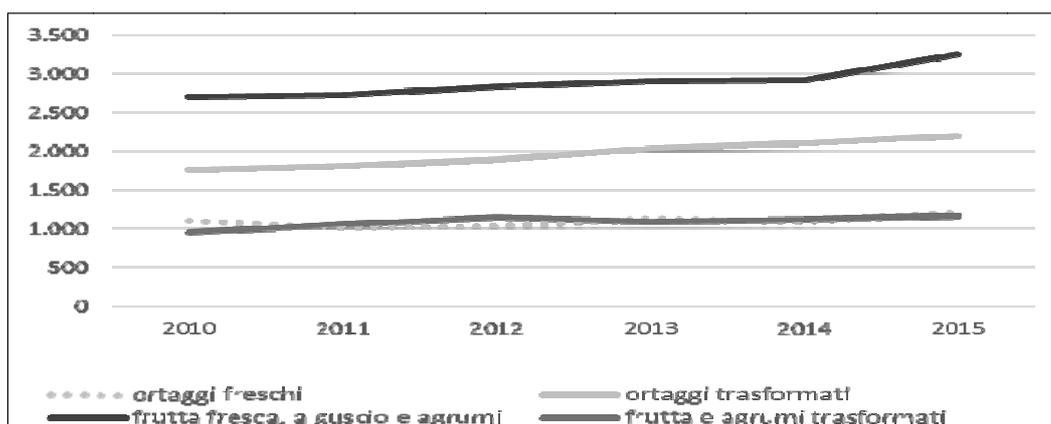
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Le esportazioni di frutta ed agrumi freschi ammontano a circa 3 milioni di tonnellate e sono rimaste sostanzialmente invariate nel periodo in esame, ma l'aumento dei listini medi all'export è stato abbastanza sostenuto, +3,7% all'anno ed ha determinato l'incremento degli incassi.

Le esportazioni di ortaggi trasformati ammontano a circa 2,5 milioni di tonnellate e sono cresciute ad un ritmo medio annuo del 2,2%. Gli introiti generati da queste esportazioni sono cresciuti ad un tasso del 4,6% all'anno, grazie anche all'effetto positivo dell'aumento del valore medio dei prodotti esportati (tvma +2,5%).

Le esportazioni di ortaggi freschi e legumi ammontano a 840mila tonnellate e sono diminuite con un tasso medio annuo del 1,4%. L'incremento del prezzo medio all'export ha determinato l'aumento degli introiti (tvma +2,0%).

Le esportazioni di frutta ed agrumi trasformati ammontano a 840mila tonnellate e sono diminuite con un tasso medio annuo del 1,4%. L'incremento del prezzo medio all'export è stato molto sostenuto (tvma +5,7%) ed ha determinato l'aumento degli introiti (tvma +4,3%).

Un'indicazione generale sulla competitività dell'ortofrutta italiana sui mercati esteri può essere fornita dai livelli e dalla dinamica dei prezzi medi all'export e all'import.

Gli ortaggi hanno mostrato un prezzo medio all'export superiore di quello medio dei prodotti importati. La forbice che indica la differenza tra i due livelli di prezzo si è di volta in volta allargata o ristretta a seconda degli equilibri dei mercati internazionali.

Figura 23 - Andamento dei prezzi unitari all'export ed all'import degli ortaggi freschi (valori in Euro/kg)
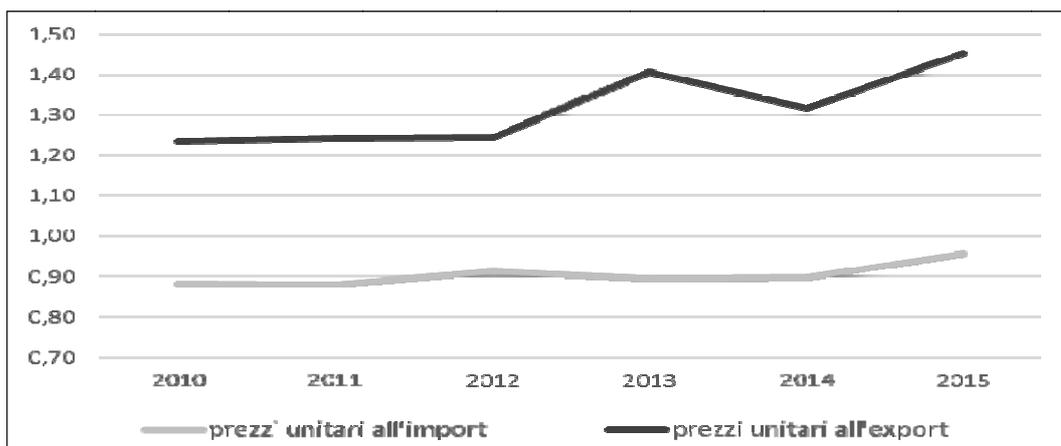
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Per quanto riguarda frutta fresca ed agrumi, si nota come i prodotti nazionali sono in grado di spuntare quotazioni sui mercati esteri mediamente inferiori rispetto ai prezzi dei prodotti di importazione. Tale andamento è frutto soprattutto del diverso paniere che interessa i due flussi. Infatti, le esportazioni riguardano principalmente prodotti quali mele, pere, pesche e nettarine, mentre tra i prodotti in ingresso le importazioni di nocciole, mandorle, frutta di controstagione (ad esempio uve da tavola, kiwi, pere) e frutta tropicale, innalzano il livello medio dei prezzi all'import.

Figura 24 - Andamento dei prezzi unitari all'export ed all'import di agrumi, frutta fresca e in guscio (valori in Euro/kg)
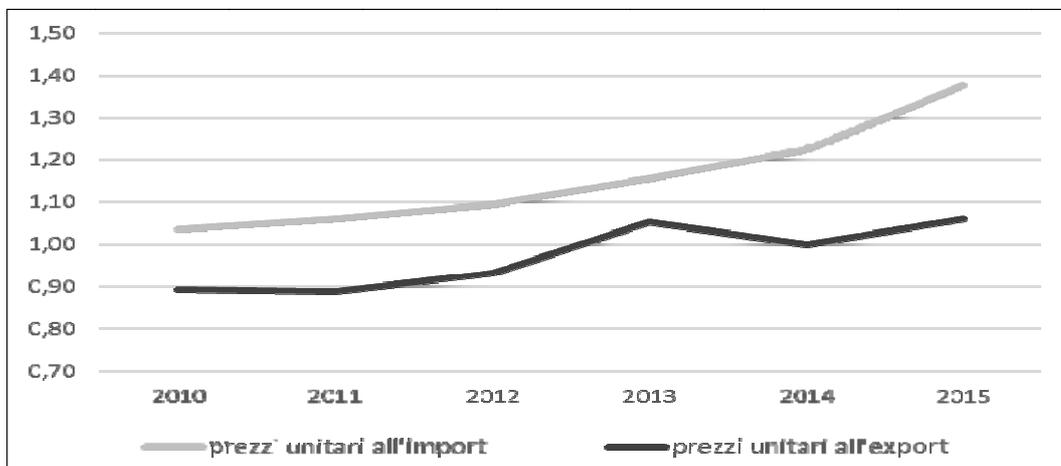
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Per quanto concerne i prodotti ortofrutticoli trasformati, il prezzo medio del prodotto importato è superiore a quello del prodotto esportato. Anche in questo caso è la diversa composizione del paniere dei prodotti in entrata e di quelli in uscita che determina il differente livello dei prezzi. Si pensi ad esempio agli scambi di derivati del pomodoro che in ingresso riguardano soprattutto prodotto (ad. es. concentrato triplo), che presenta un costo unitario più elevato rispetto a quello del prodotto in uscita dall'Italia (concentrato doppio).

Figura 25 - Andamento dei prezzi unitari all'export ed all'import degli ortaggi trasformati (valori in Euro/kg)
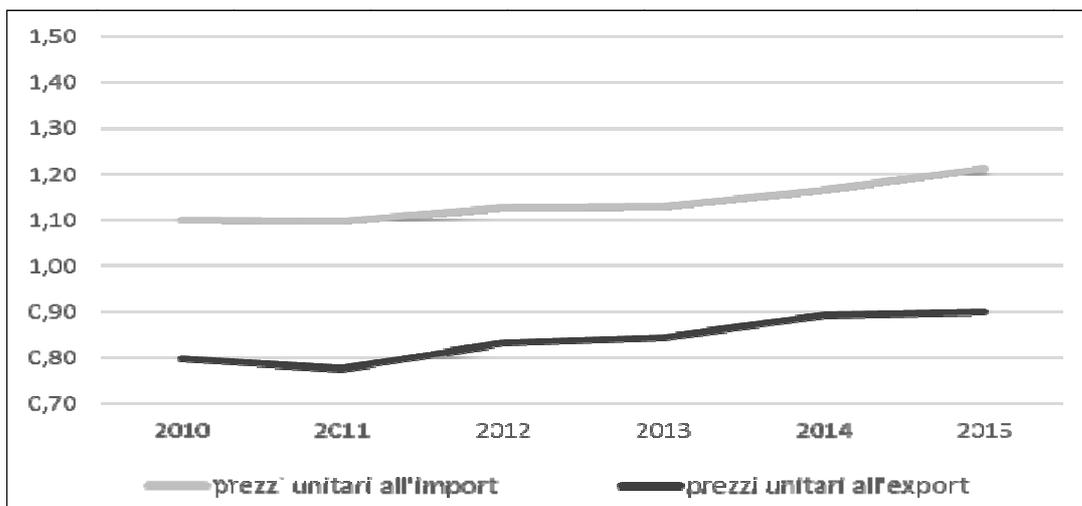
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Figura 26 - Andamento dei prezzi unitari all'export ed all'import di frutta e agrumi trasformata (valori in Euro/kg)
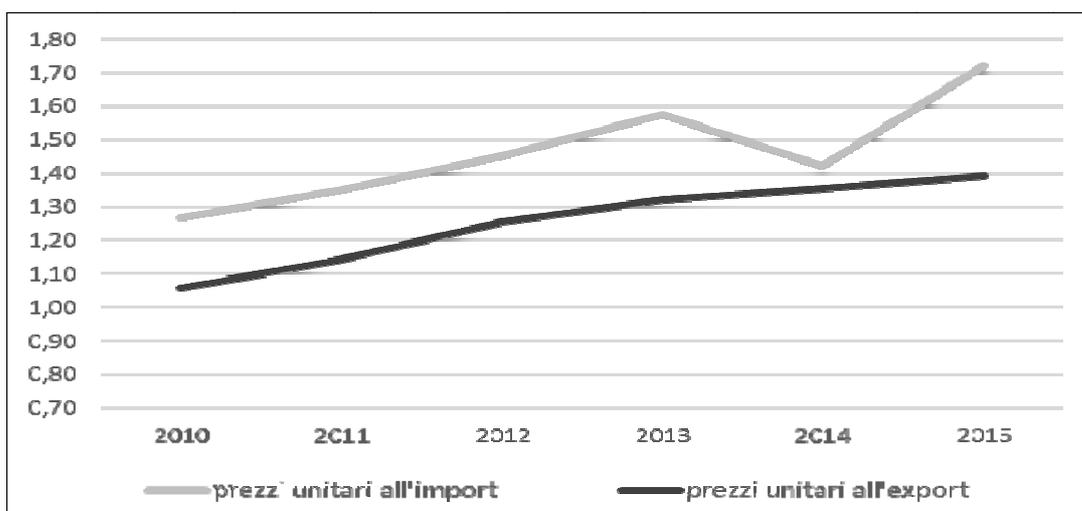
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat

Analisi del settore ortofrutticolo organizzato in Italia e fabbisogni

Le stime Ismea indicano che circa un terzo della superficie ortofrutticola nazionale è coltivata da agricoltori soci di OP ed AOP, si veda la tabella 11. Infatti, con riferimento al 2015 i dati delle relazioni annuali di OP ed AOP consentono di stimare in oltre 350mila gli ettari coltivati, mentre i dati Istat congiunturali indicano una superficie ortofrutticola nazionale di circa un milione e settantacinquemila ettari.
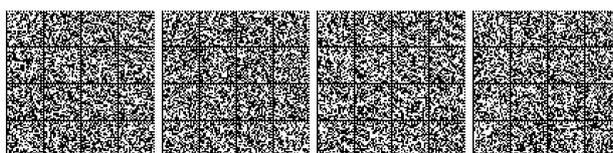
Analogamente i dati relativi alle quantità di ortofrutticoli prodotti da soci di OP/AOP nel 2015 rapportati alla produzione congiunturale Istat restituiscono una quota del 50%.

Il risultato non è molto diverso se si rapporta il valore della produzione dei soci di OP/AOP con il valore della produzione ai prezzi di base fornito da Istat. In questo caso è doveroso precisare che il rapporto è leggermente sovrastimato in quanto si sta confrontando il valore del prodotto in fasi della filiera leggermente diverse. In particolare, nel caso del dato Istat siamo a livello di azienda agricola, mentre nel caso dei dati relativi ad OP/AOP siamo ad un livello leggermente più avanzato della filiera, ossia al magazzino di queste strutture commerciali.

Tabella 11- Confronto tra dati relativi al Sistema Organizzato e dati complessivi del comparto ortofrutticolo

		2012	2013	2014	2015
Superficie ortofrutticola di soci OP	*ettari*	335.155	322.570	346.367	353.957
Superficie ortofrutticola nazionale	*ettari*	1.046.395	1.081.509	1.068.805	1.076.370
Quota Superficie soci OP su superficie totale	*%*	32%	30%	32%	33%
Produzione dei soci commercializzata da OP/AOP	*1.000 tonnellate*	10.332	10.077	11.283	11.968
Produzione ortofrutticola nazionale	*1.000 tonnellate*	22.825	22.593	23.337	23.705
Quota produzione commercializzata da OP/AOP	*%*	45%	45%	48%	50%
Produzione dei soci commercializzata da OP/AOP	*milioni euro*	5.216	5.536	5.504	5.746
Valore della produzione ai prezzi di base	*milioni euro*	11.087	12.105	10.955	11.948
Quota produzione commercializzata da OP/AOP	*%*	47%	46%	50%	48%

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati MIPAAF e ISTAT

Il sistema delle OP/AOP, pur essendosi maggiormente strutturato nel corso degli anni, presenta tuttora in Italia diversi limiti che si riflettono in un grado di organizzazione/associazionismo ancora ridotto rispetto al potenziale; fenomeno più evidente in talune realtà territoriali soprattutto del Mezzogiorno.

Dai dati di consistenza delle OP/AOP relativi al periodo 2010-2016 emerge un consolidamento della componente associativa nell'ambito della produzione ortofrutticola, confermata da una crescita graduale ma continua del numero delle organizzazioni di produttori (OP).

Tabella 12- Consistenza delle OP in Italia - situazione al 31 dicembre di ogni anno (numero)

Regione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sicilia	55	45	46	46	43	55	56
Lazio	35	34	36	38	40	42	43
Puglia	28	31	34	33	34	32	35
Campania	26	26	26	26	30	29	30
Emilia-Romagna	26	25	26	28	27	26	28
Lombardia	17	21	21	21	22	21	21
Calabria	22	23	25	23	22	19	19
Veneto	18	19	19	20	19	18	18
Piemonte	6	6	7	7	7	9	11
Sardegna	10	12	12	13	11	10	11
Basilicata	8	7	7	7	8	8	10
Abruzzo	12	11	11	12	12	9	9
Toscana	3	3	2	3	5	5	5
Trento	4	4	4	5	5	4	4
Marche	6	4	4	4	4	4	4
Bolzano	3	3	3	3	3	3	3
Friuli-V. Giulia	2	2	2	2	2	2	2
Molise	1	1	1	1	1	1	1
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-
Totale Italia	**282**	**277**	**286**	**292**	**295**	**297**	**310**
Nord-Ovest	*23*	*27*	*28*	*28*	*29*	*30*	*32*
Nord-Est	*53*	*53*	*54*	*58*	*56*	*53*	*55*
Centro	*44*	*41*	*42*	*45*	*49*	*51*	*52*
Sud	*97*	*99*	*104*	*102*	*107*	*98*	*104*
Isole	*65*	*57*	*58*	*59*	*54*	*65*	*67*

Fonte: MIPAAF

All'inizio del periodo di osservazione si contavano, a livello nazionale, 282 OP e 14 AOP (associazioni di organizzazioni di produttori); al 31 dicembre 2016 le OP avevano raggiunto il numero di 310 (aumentando di 28 unità) e le AOP sono rimaste stabili a 14.

A livello territoriale la tendenza al rafforzamento del sistema organizzato ha riguardato, seppure in misura differenziata, tutte le macro ripartizioni geografiche. La fotografia a fine 2016 assegna il maggior numero di OP al Meridione (escluse le Isole), con un totale di 104 organizzazioni corrispondenti al 34% delle realtà conteggiate a livello nazionale. Seguono le Isole a quota 67 OP (22%), il Nord Est del Paese (area contraddistinta per tradizione da una forte vocazione associativa e cooperativa), dove le OP raggiungono il numero di 55 (17%), il Centro con 52 OP (17%) e chiude il Nord-Ovest con 32 OP (10%).

Nel dettaglio regionale i dati di consistenza al 2016 (si veda la tabella 12) confermano il primato, per numerosità delle OP, alla Sicilia (56), seguita dal Lazio con 43 realtà e dalla Puglia con 35, dalla Campania con 30 OP e dall'Emilia Romagna con 28 OP, che si contraddistingue per il maggior numero di AOP, ben 6 rispetto alle 14 presenti in Italia, si veda la tabella 13.

Tabella 13- Consistenza delle AOP in Italia - situazione al 31 dicembre di ogni anno (numero)

Regione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Emilia-Romagna	5	5	4	5	6	6	6
Lazio	2	2	2	2	2	2	2
Lombardia	1	1	2	2	2	2	2
Veneto	1	1	1	2	2	1	1
Piemonte	1	1	1	1	1	1	1
Trento	1	1	1	1	1	1	1
Marche	-	-	-	-	1	1	1
Sicilia	2	1	-	-	-	-	-
Campania	1	1	1	2	2	1	-
Totale Italia	**14**	**13**	**12**	**15**	**17**	**15**	**14**
Nord-Ovest	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
Nord-Est	*7*	*7*	*6*	*8*	*9*	*8*	*8*
Centro	*2*	*2*	*2*	*2*	*3*	*3*	*3*
Sud	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	-
Isole	*2*	*1*	-	-	-	-	-

Fonte: MIPAAF

Il numero delle OP analizzato in termini relativi conferma il ruolo preminente del Sud (Isole comprese) dove si registra la quota più elevata con il 55% del totale delle organizzazioni di produttori. Rispetto al 2010 l'incidenza del Sud si è però ridimensionata di quasi 2 punti percentuali (era al 57%). Da un lato, questa evidenza continua a riflettere sia la maggiore concentrazione di coltivazioni ortofrutticole al Sud, rispetto al resto d'Italia, sia la più alta numerosità di aziende, in un contesto largamente più frammentato rispetto ad altre ripartizioni territoriali, costituito in prevalenza da realtà di piccole e piccolissime dimensioni non sempre a carattere imprenditoriale, dall'altro testimonia una perdita di rilevanza delle regioni meridionali che più di altre hanno accusato, nei cinque anni considerati, le ricadute della prolungata crisi economica e le carenze di liquidità, con le conseguenti ripercussioni sulle capacità di spesa e di investimento.

Da rilevare che, sempre in termini relativi, i 2 punti percentuali (circa) persi dalle regioni del Sud rappresentano grosso modo il guadagno di quota del Nord. Un dato significativo dal momento che, al contrario del Mezzogiorno, la componente organizzata in quest'area è costituita da realtà imprenditoriali mediamente di maggiori dimensioni, con un buon grado di internazionalizzazione e con migliori capacità di relazione con gli altri attori della filiera, soprattutto con la distribuzione moderna. Se ne deduce che il periodo di forte crisi ha esacerbato il fenomeno del dualismo territoriale Nord-Sud, senza però indebolire a livello nazionale il sistema organizzato all'interno del settore ortofrutticolo.

Verosimilmente, la fase depressiva ha favorito in alcune realtà territoriali (soprattutto nel Nord-Est) la percezione sulle potenzialità legate al sistema organizzato, in considerazione sia del ruolo più incisivo assunto in questi anni dalle esportazioni, sia dell'esigenza di migliorare
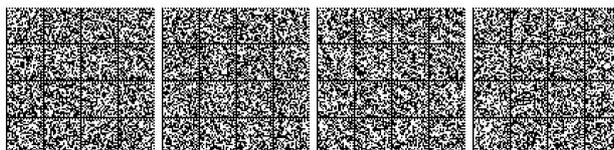
l'efficienza aziendale (nella necessità di salvaguardare i margini operativi), i livelli di competitività e la qualità delle produzioni.

La funzione trainante del Nord-Est, nell'ambito del sistema ortofrutticolo organizzato, è confermata dal valore dei prodotti commercializzati dalle OP nell'anno 2015 (fonte: Relazione annuale 2015), da cui emerge il predominio schiacciante dell'Emilia Romagna, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente con 1,6 miliardi e con oltre 600 milioni di euro. Al terzo posto figura la Lombardia con 575 milioni di euro, seguita da Sicilia 470 milioni di euro e Campania 465 milioni di euro, si veda la tabella 16.

Un elemento molto importante che caratterizza circa la metà delle OP italiane e la interregionalità dei Programmi Operativi. Infatti, nel 2015, su 278 Programmi Operativi realizzati dalle OP italiane, il 55% coinvolgeva la sola regione dove ha sede l'OP, mentre il restante 45% interessava due o più regioni. Le regioni che mostrano una maggiore propensione all'interregionalità delle proprie OP sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia, si veda la tabella 14.

I principali elementi che spingono le OP a diversificare la propria attività in più regioni sono la necessità di ampliare la gamma offerta con prodotti non presenti nella regione dove l'OP a sede e di ampliare il calendario di commercializzazione di un determinato prodotto. Qui di seguito si riportano alcuni esempi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo. Le OP generaliste dell'Emilia Romagna, ossia quelle che commercializzano una gamma di ortofrutticoli molto profonda hanno bisogno di soci al Sud Italia per poter arricchire la propria offerta con agrumi, uve da tavola ed ortaggi. Allo stesso tempo, alcune OP basate in Italia settentrionale e specializzate nella commercializzazione di un solo prodotto, ad esempio meloni o insalate di IV gamma hanno necessità di avere soci al Sud Italia per ampliare il calendario di commercializzazione in periodi dell'anno in cui vi è un vuoto d'offerta al Nord.

L'interregionalità dei Programmi Operativi si riflette nella realizzazione fuori regione del VPC realizzato da un OP che ha sede in una data Regione, si veda la figura 27. Il Molise, che nel 2015 riconosceva un'unica OP, guida la graduatoria con oltre l'80% del VPC realizzato fuori Regione.

Tra le Regioni che vantano i maggiori valori assoluti del VPC, le seguenti presentano un'elevata incidenza del VPC realizzato fuori regione, Emilia Romagna (29%), Lombardia (53%), Campania (31%), Veneto (17%) e Basilicata (42%).

Un altro elemento che caratterizza una parte consistente delle OP italiane è la specializzazione di queste nella commercializzazione di un unico prodotto ortofrutticolo. Nel 2015, 45 OP commercializzavano un solo prodotto ed altre 20 OP il peso in termini di VPC del prodotto maggiormente commercializzato è compreso tra il 95 ed il 99%.

In particolare, i prodotti che presentano una maggiore specializzazione sono il pomodoro da industria, con ben 13 OP che commercializzano esclusivamente questo prodotto. A seguire, si veda la tabella 15, troviamo nocciole, uve da tavola, insalate di IV gamma, mele, funghi, kiwi e pomodori freschi.

Tabella 14- Interregionalità dei Programmi Operativi (anno 2015)

Regione in cui l'OP è riconosciuta	n. di Programmi Operativi	n. di Regioni coinvolte			
		1	da 2 a 5	da 6 a 10	>10
Sicilia	45	100%	-	-	-
Lazio	42	69%	29%	2%	-
Puglia	29	59%	41%	-	-
Campania	28	39%	46%	14%	-
Emilia Romagna	25	16%	36%	32%	16%
Lombardia	20	10%	75%	15%	-
Calabria	19	95%	5%	-	-
Veneto	17	18%	76%	6%	-
Sardegna	10	90%	10%	-	-
Abruzzo	9	22%	56%	22%	-
Basilicata	8	38%	63%	-	-
Piemonte	7	57%	43%	-	-
Toscana	5	20%	80%	-	-
P.A. Trento	4	50%	-	50%	-
Marche	4	-	50%	50%	-
P.A. Bolzano/Bozen	3	33%	67%	-	-
Friuli Venezia Giulia	2	50%	50%	-	-
Molise	1	-	-	100%	-
Italia	**278**	**55%**	**35%**	**9%**	**1%**

Fonte: MIPAAF

Figura 27- Quota della VPC realizzata in Regione e fuori Regione (anno 2015)
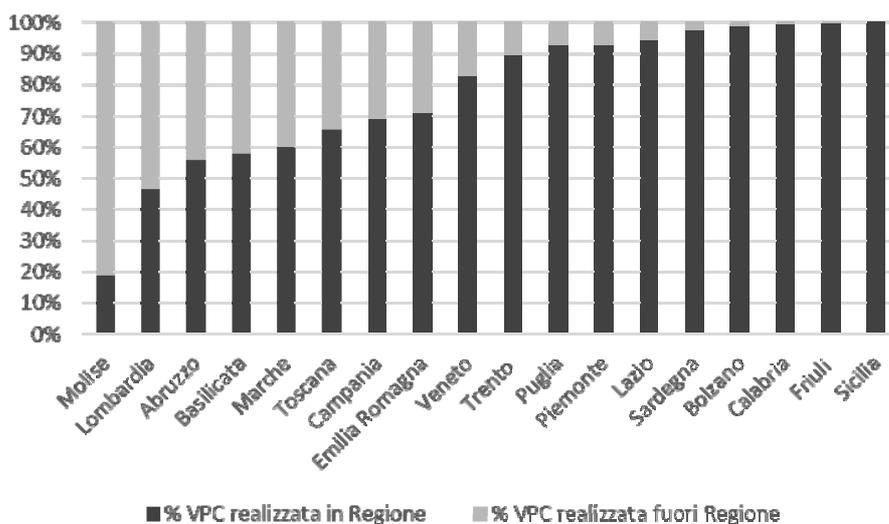
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
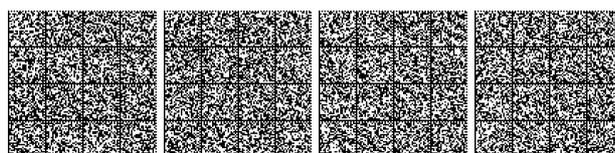
Tabella 15- Specializzazione delle OP in termini di prodotti commercializzati (anno 2015)

Prodotto	Regioni	n. OP
Pomodoro industria	Emilia-Romagna, Puglia, Lombardia e Campania	13
Nocciole	Lazio, Piemonte	9
Uva da tavola	Puglia e Sicilia	8
IV Gamma	Lombardia, Campania	7
Mele	Trento, Bolzano	5
Funghi	Veneto, Emilia-Romagna	4
Kiwi	Lazio,Friuli Venezia Giulia	4
Pomodoro fresco	Sicilia	3
Arance	Sicilia	2
Noci	Veneto	2
Pere	Emilia-Romagna	2
Ficodindia	Sicilia	1
Ravanello	Lazio	1
Meloni	Sicilia	1
Bergamotto	Calabria	1
Erbe aromatiche e officinali	Lazio	1
Radicchio	Veneto	1

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
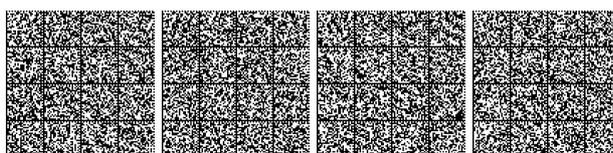
Tabella 16 - Valore produzione OP, escluso prodotti di non soci di OP (in milioni di euro)

Regione	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	1.731,9	1.718,6	1.704,3	1.638,4
P.A. Bolzano/Bozen	615,1	684,2	617,8	627,9
Lombardia	507,3	455,7	505,2	576,2
Sicilia	266,8	376,8	394,6	469,6
Campania	348,6	388,5	409,7	465,0
Lazio	278,3	252,8	299,1	323,7
Veneto	293,4	308,5	296,9	305,7
Puglia	219,0	268,3	270,7	292,6
P.A. Trento	319,0	393,9	312,1	278,9
Piemonte	170,2	183,6	184,8	182,2
Calabria	151,7	163,8	162,4	167,9
Basilicata	84,4	107,0	92,3	119,4
Abruzzo	88,8	84,0	81,0	103,4
Toscana	38,5	40,3	46,4	61,5
Marche	34,2	36,5	48,9	51,2
Sardegna	32,1	36,0	35,4	41,0
Molise	30,9	28,1	30,4	30,0
Friuli Venezia Giulia	5,6	9,3	11,4	11,2
Italia	**5.215,9**	**5.535,8**	**5.503,5**	**5.746,0**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Se si guarda invece al valore Istat della produzione ortofrutticola nel suo complesso (comprensivo di quello realizzato dal sistema non organizzato) emerge, nel dettaglio territoriale, il ruolo preminente del Sud, con tre regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Campania e Puglia) nelle posizioni di testa, seguite nell'ordine dall'Emilia Romagna, dalla Calabria e dal Veneto.

Va rilevato che, oltre al grado di integrazione ancora modesto, elementi di debolezza nella componente organizzata si ravvisano nella ridotta dimensione media delle OP, nella copertura limitata, e per talune produzioni insufficiente, della massa d'offerta e nella mancanza, sovente, di una gestione di tipo professionale (pur con le dovute eccezioni), fattori che congiuntamente determinano l'esigenza di dare nuova linfa e maggiore impulso al processo aggregativo, puntando anche su strumenti innovativi. Il tutto all'interno di un sistema di relazioni economiche che nel frattempo è profondamente mutato.
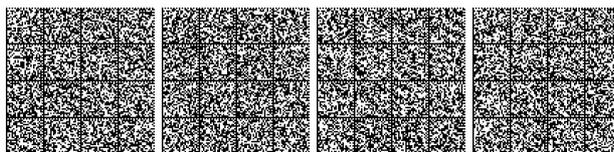
Figura 28 – Confronto 2012-2015 della quota della produzione OP per Regione/P.A. (% in valore)

2012

Piemonte 3%
Altre 9%
Emilia Romagna 33%
P.A. Trento 6%
Puglia 4%
Veneto 6%
Lazio 5%
Campania 7%
Sicilia 5%
Lombardia 10%
P.A. Bolzano/Bozen 12%

2015

Piemonte 3%
Altre 10%
Emilia Romagna 29%
P.A. Trento 5%
Puglia 5%
Veneto 5%
Lazio 6%
Campania 8%
Sicilia 8%
Lombardia 10%
P.A. Bolzano/Bozen 11%
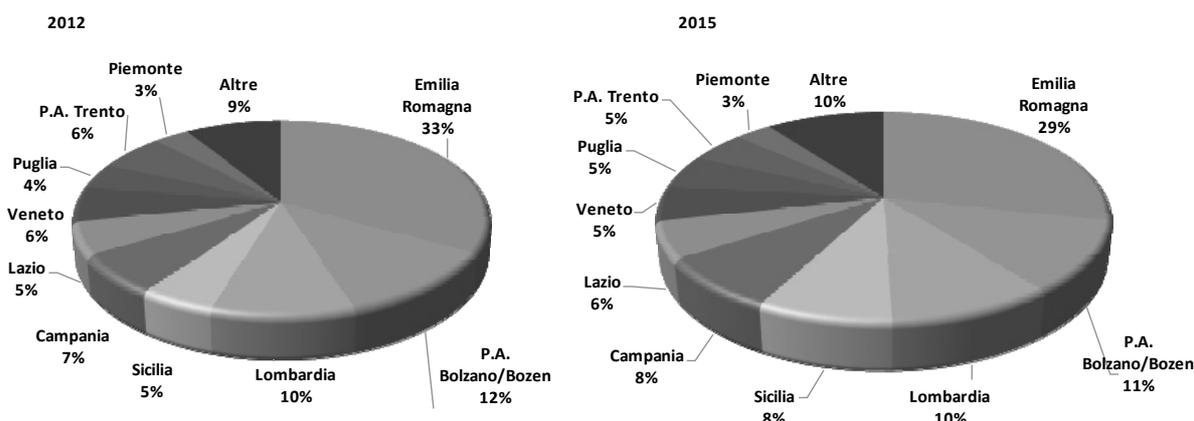
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Nel 2015, le 297 OP attive in Italia hanno commercializzato prodotti ortofrutticoli dei loro soci per 5.745 milioni di euro, con un marcato incremento rispetto ai 5.215 milioni di euro del 2012. In termini di quantità, nel periodo 2012-2015, la produzione commercializzata dalle OP è aumentata da 10,3 a 12 milioni di tonnellate. Nel 2013 si è verificato un calo della produzione commercializzata dalle OP a causa della contrazione produttiva registrata dal pomodoro da industria in particolare in Lombardia, Molise e Toscana, si veda la tabella 17.

Nel 2015, i produttori ortofrutticoli soci di OP sono circa 74mila, in calo rispetto agli 80mila del 2012. Nello stesso periodo però sono aumentate di circa un migliaio di unità le persone fisiche aderenti alle OP, da 23mila a 24mila, mentre il numero di persone giuridiche associate ad OP è sceso da 2.115 del 2012 a 1.810 unità del 2015.

Nel 2015, in Italia, ogni OP ha commercializzato mediamente 40.300 tonnellate di prodotti ortofrutticoli cui corrisponde un valore di circa 19,3 milioni di euro.

In termini di dimensione economica media delle OP, la P.A. di Bolzano/Bozen è in cima alla graduatoria regionale con oltre 200 milioni di euro di prodotti commercializzati nel 2015. A seguire si piazzano la P.A di Trento con 70 milioni di euro/OP e l'Emilia Romagna con 63 milioni di euro/OP.

Una menzione particolare va fatta ai funghi coltivati, visto che le OP italiane ne commercializzano oltre 32mila tonnellate. La produzione e commercializzazione del prodotto è concentrata in Veneto ed Emilia Romagna, che rappresentano rispettivamente 77 e 23%, mentre quote residuali sono presenti in Lazio e Lombardia.

Con riferimento ai dati regionali, l'Emilia Romagna con 3,6 milioni di tonnellate è al primo posto sia per la quantità di ortofrutticoli commercializzata dalle sue OP, sia in termini di valore della produzione commercializzata, che ammonta a circa 1.640 milioni di euro. In termini di volumi, Campania e Puglia, rispettivamente al 2° e 4° posto del ranking, guadagnano posizioni rispetto alla graduatoria in valore. Al contrario la P.A. di Bolzano/Bozen scivola dal secondo posto nella graduatoria del valore, al terzo in quella dei volumi commercializzati.

Campania e Puglia presentano il prezzo medio unitario del prodotto commercializzato più basso, rispettivamente 0,31 e 0,25 euro/kg, contro una media nazionale che sempre nel 2015 si è attestata a 0,48 euro/kg.
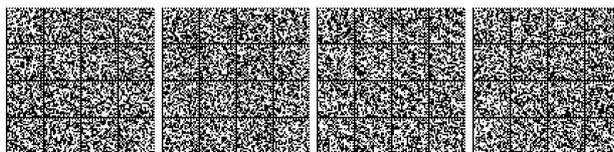
Analogamente, nel periodo in esame, crescono anche altre importanti statistiche relative alle OP, come ad esempio la superficie investita che aumenta da 335mila ettari del 2012 a 354mila ettari del 2015, si veda la tabella 19. Le superfici investite a frutta ed agrumi sono aumentate fino al 2014 per poi contrarsi lievemente nel 2015, mentre la superficie destinata dalle OP a ortaggi e legumi è cresciuta di oltre 20mila ettari tra il 2012 ed il 2015, ma registrando una contrazione nel 2013 a causa della riduzione degli investimenti a pomodoro da industria.

In termini relativi, la superficie a frutta ed agrumi rappresenta il 55% di quella ortofrutticola delle OP e quella ad ortaggi e legumi il restante 45%. La superficie orticola è a sua volta ripartita tra coltivazioni in pieno campo, 87% e da colture orticole realizzate al coperto, per il restante 13%. Queste ultime sono concentrate in Campania, Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna e Lazio che insieme costituiscono oltre il 90% del totale.

A livello territoriale, tra il 2012 ed il 2015 sono aumentati gli ettari investiti dei soci delle OP in tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte e del Veneto che hanno registrato una piccola battuta d'arresto, mentre nella P.A. di Bolzano/Bozen, in Lazio, Lombardia, Calabria e P.A. di Trento le superfici sono rimaste sostanzialmente stabili.

Figura 29 – Valore medio della produzione ortofrutticola commercializzata dalle OP nel 2015 (in milioni di euro/OP)
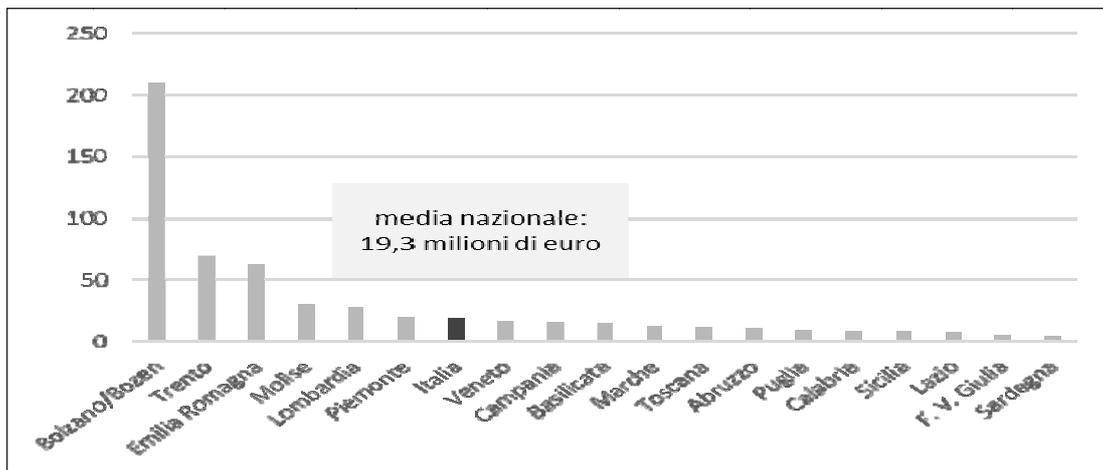
Fonte: elaborazioni Ismea su dati relazioni annuali OP

Figura 30 – Volume medio di prodotti ortofrutticoli commercializzati dalle OP nel 2015 (in tonnellate/OP)
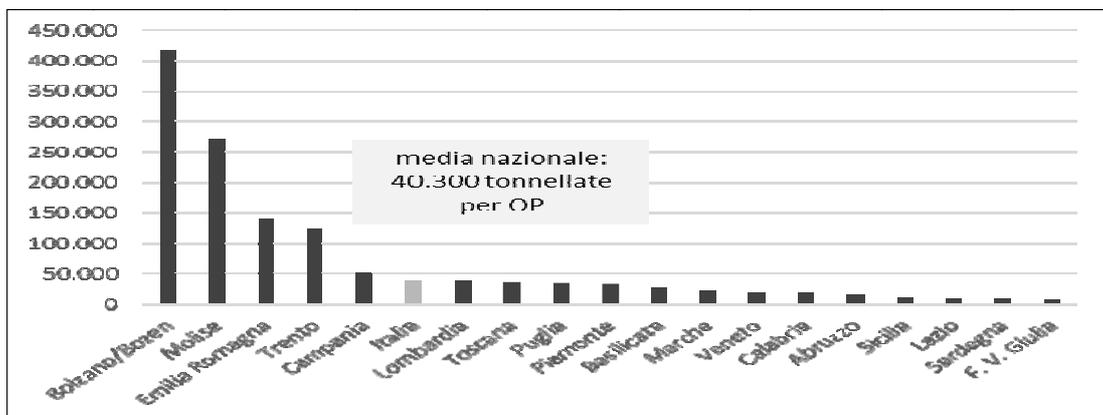
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
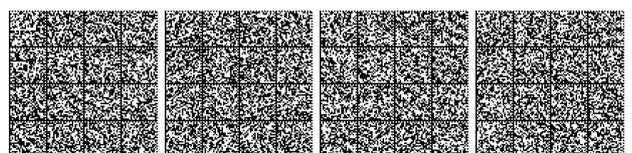
Figura 31 – Valore medio unitario del prodotto commercializzato dalle OP nel 2015 (Euro/kg)
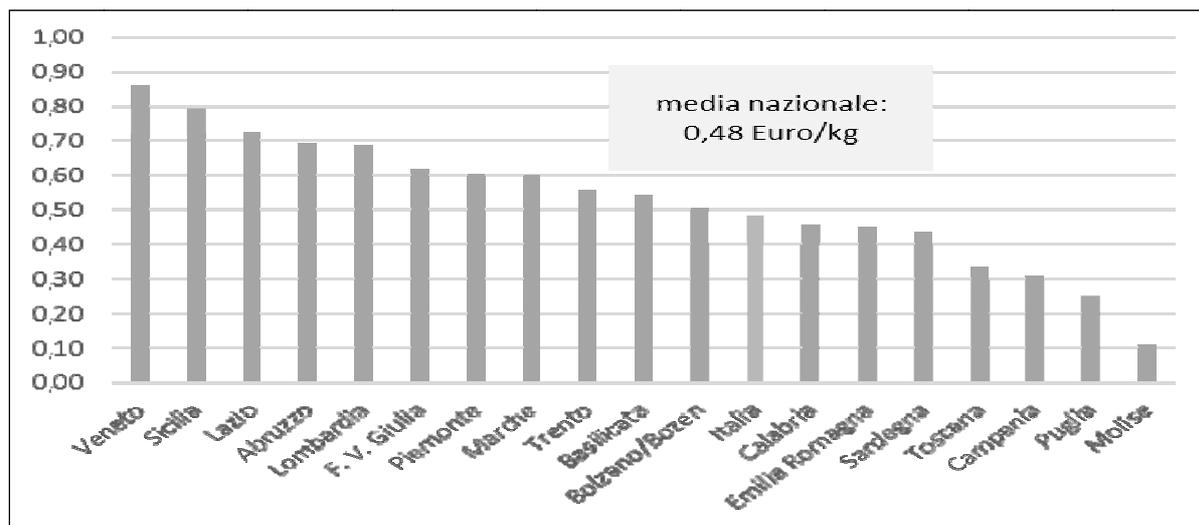
Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
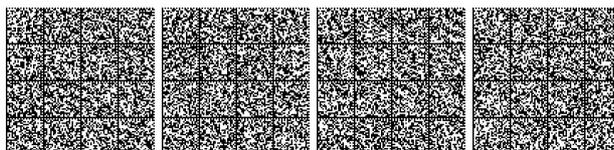
Tabella 17 - Volume di produzione commercializzata, escluso produttori non soci OP/AOP e GP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	3.048.048	2.998.881	3.568.258	3.636.668
Campania	1.249.856	1.250.005	1.401.379	1.504.059
P.A. Bolzano/Bozen	1.132.559	1.017.872	1.009.014	1.248.739
Puglia	869.148	954.999	1.156.679	1.156.999
Lombardia	747.329	550.396	694.650	836.458
Sicilia	436.606	502.389	644.096	593.921
P.A. Trento	489.179	453.427	471.414	499.854
Lazio	437.138	528.313	449.980	446.177
Calabria	372.081	355.707	360.397	367.511
Veneto	359.320	326.992	340.228	355.462
Piemonte	375.597	377.837	401.344	300.736
Molise	299.900	224.006	260.320	271.856
Basilicata	164.603	144.675	139.944	219.316
Toscana	131.863	108.618	112.392	183.256
Abruzzo	100.617	89.248	108.434	149.824
Sardegna	57.747	122.112	75.756	93.687
Marche	49.967	57.213	69.528	85.266
Friuli Venezia Giulia	10.518	14.069	18.910	18.110
Italia	**10.332.076**	**10.076.759**	**11.282.723**	**11.967.898**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Tabella 18 - Numero di produttori ortofrutticoli associati ad OP

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
P.A. Bolzano/Bozen	18.731	18.264	17.817	17.686
Emilia Romagna	16.909	16.887	15.793	16.360
Sicilia	6.703	6.771	4.515	5.981
P.A. Trento	6.439	6.993	6.330	5.924
Calabria	7.572	4.718	3.941	4.271
Lazio	4.387	4.771	4.047	4.195
Campania	3.076	2.966	3.162	3.785
Veneto	4.244	4.178	3.983	3.726
Piemonte	3.245	2.966	2.839	2.830
Puglia	2.146	2.426	2.353	2.528
Lombardia	1.698	1.585	1.474	2.174
Abruzzo	1.367	1.072	1.270	1.105
Molise	987	970	851	964
Marche	628	691	795	800
Basilicata	668	653	725	687
Toscana	523	480	566	592
Sardegna	643	728	540	530
Friuli Venezia Giulia	163	153	156	154
Italia	**80.129**	**77.272**	**71.157**	**74.292**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Tabella 19 - Superficie totale coltivata a ortofrutticoli OP e aderenti, esclusi i funghi (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	96.758	87.675	95.797	99.297
P.A. Bolzano/Bozen	40.534	40.473	40.431	40.698
Sicilia	28.087	30.649	32.420	33.203
Campania	24.781	23.225	27.223	28.351
Puglia	19.779	19.490	24.248	23.373
Lazio	22.205	22.055	22.642	21.967
Lombardia	17.471	14.842	16.459	17.074
Calabria	15.463	16.181	15.344	16.381
Piemonte	15.875	15.474	15.594	14.408
Veneto	15.012	14.569	14.470	13.990
Marche	8.087	8.078	9.468	10.019
P.A. Trento	10.165	10.461	10.548	9.768
Abruzzo	3.469	3.165	4.278	7.108
Basilicata	6.202	6.523	6.211	6.497
Toscana	3.330	2.848	4.027	4.418
Molise	4.365	3.219	3.875	4.038
Sardegna	3.000	3.073	2.741	2.743
Friuli Venezia Giulia	572	572	591	624
Italia	**335.155**	**322.570**	**346.367**	**353.957**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Tabella 20 - Superficie totale Frutta (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	48.823	46.705	45.825	45.105
P.A. Bolzano/Bozen	40.435	40.378	40.342	40.608
Sicilia	24.066	26.489	27.035	27.309
Lazio	16.401	16.625	16.373	16.025
Calabria	13.735	14.891	13.735	14.640
Piemonte	15.399	14.937	15.180	14.079
P.A. Trento	10.113	10.406	10.491	9.714
Campania	5.958	5.797	7.330	7.447
Veneto	8.616	8.104	7.655	7.089
Puglia	3.777	3.823	4.367	4.503
Basilicata	4.446	4.579	4.255	4.493
Lombardia	3.014	2.558	2.648	1.674
Toscana	1.107	1.137	1.420	1.542
Sardegna	668	835	720	790
Friuli Venezia Giulia	572	572	591	624
Abruzzo	922	871	822	612
Marche	97	100	104	87
Molise	-	-	-	-
Italia	**198.149**	**198.806**	**198.893**	**196.341**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
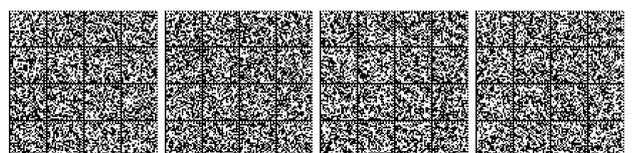
Tabella 21 - Superficie totale OP destinata ad Ortaggi e legumi (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	47.935	40.969	49.972	54.191
Campania	18.823	17.428	19.894	20.904
Puglia	16.002	15.666	19.881	18.870
Lombardia	14.457	12.285	13.811	15.400
Marche	7.990	7.977	9.364	9.932
Veneto	6.397	6.465	6.815	6.901
Abruzzo	2.547	2.294	3.456	6.496
Lazio	5.804	5.430	6.268	5.942
Sicilia	4.020	4.160	5.479	5.895
Molise	4.365	3.219	3.875	4.038
Toscana	2.223	1.711	2.607	2.877
Basilicata	1.756	1.943	1.956	2.005
Sardegna	2.333	2.238	2.021	1.954
Calabria	1.728	1.290	1.610	1.741
Piemonte	476	537	414	329
P.A. Bolzano/Bozen	99	95	89	90
P.A. Trento	52	55	57	54
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Italia	**137.006**	**123.764**	**147.569**	**157.616**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Tabella 22 - Produzione di Funghi delle OP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Veneto	24.994	23.396	25.785	24.866
Emilia Romagna	3.046	7.282	7.701	7.452
Lazio	31	21	18	20
Lombardia	43	19	11	13
Sardegna	1	1	1	2
Sicilia	1	1	1	1
Puglia	0	0	0	1
Abruzzo	-	-	-	-
Basilicata	1	-	-	-
Calabria	-	-	-	-
Campania	-	-	1	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
P.A. Trento	-	-	-	-
Piemonte	-	-	-	-
Toscana	-	-	-	-
Italia	**28.117**	**30.722**	**33.519**	**32.354**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
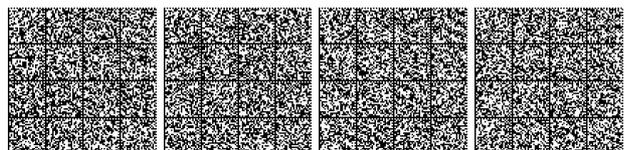
L'interprofessione

Con la riforma dell'OCM del 2013 si è inteso rafforzare la cooperazione tra i produttori, potenziando il ruolo delle organizzazioni interprofessionali, strumento indispensabile per migliorare il funzionamento e la regolazione della filiera, onde garantire una più equilibrata distribuzione del valore aggiunto, di solito svantaggiosa per le imprese agricole.

Risultano riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due Organizzaioni interprofessionali:

- l'Organizzazione interprofessionale Ortofrutta Italia, già riconosciuta sulla base della vecchia normativa, che ha dovuto conformarsi alla nuova normativa ottenendo il riconoscimento con decreto ministeriale del 29 novembre 2016 valido per tutto il territorio nazionale e per tutti i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ad eccezione del pomodoro da industria;
- l'Organizzazione interprofessionale *Pomodoro da industria Nord Italia*, già riconosciuta a livello regionale ed ora riconosciuta con decreto ministeriale del 2 maggio 2017 per il solo pomodoro da industria, che opera nella circoscrizione economica circoscritta alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e alla Provincia autonoma di Bolzano per il prodotto pomodoro da industria.

Punti di forza e di debolezza del settore ortofrutticolo

Sulla base di quanto emerso nella prima parte di questo documento è necessario fare una seria riflessione sulle misure che si ritiene debbano essere efficacemente adottate per invertire un trend solo in parte attutito, nelle sue ricadute negative, dal rafforzamento della componente organizzata, che comunque c'è stato, come rilevato nel paragrafo precedente.

I principali punti di forza, analizzati in chiave di opportunità per il settore ortofrutticolo, risiedono in alcuni fattori che possono essere considerati prioritari o non rinunciabili. In particolare l'esigenza di aumentare il grado di associazionismo e l'integrazione orizzontale, in un'ottica di potenziamento dell'offerta aggregata, di esaltare i potenziali legati al binomio qualità dei prodotti-territori d'origine, di favorire l'ammodernamento degli impianti produttivi, anche in relazione alle nuove cultivar, di promuovere forme di centralizzazione per l'approvvigionamento dei mezzi di produzione, di allungare i calendari di commercializzazione, di ampliare, rinnovare e diversificare la gamma d'offerta, di accrescere i contenuti di servizio, nonché di agire efficacemente sulla comunicazione e promozione, soprattutto all'estero, privilegiando azioni e iniziative coordinate.

Si riporta di seguito una sintesi dei punti di forza e debolezza, opportunità e minacce, declinati per la fase agricola, per quella di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione e per l'intera filiera ortofrutticola nazionale.
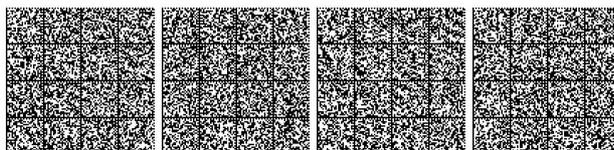
I fattori critici di successo della fase agricola

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	PUNTI DI DEBOLEZZA/MINACCE	PUNTI DI FORZA/OPPORTUNITÀ
Territorio e gestione delle risorse	Difficoltà ad attuare **politiche di distretto** in aree caratterizzate da un tessuto produttivo polverizzato	Territori naturalmente vocati alla produzione ortofrutticola di qualità
		Localizzazione della produzione in **aree vocate**, in maniera da esaltare il binomio qualità /territorio e gettare le basi per realizzare economie di distretto e promuovere il territorio
		Gestione coordinata e sostenibile delle risorse idriche ed energetiche
		Realizzazione di strutture ed infrastrutture per la logistica dei trasporti
Concentrazione dell'offerta	**Frammentazione della fase agricola**: aziende di piccole dimensioni sia fisica, sia economica	Incremento del grado di associazionismo e dell'integrazione orizzontale
	Scarsa integrazione orizzontale dei produttori in coop ed OP, soprattutto nelle regioni centro-meridionali del Paese	Aggregazione dell'offerta attraverso l'adesione dei produttori a coop ed OP
Riduzione dei costi	Elevata incidenza dei **costi di produzione** sui ricavi	Diminuzione dei costi di produzione attraverso: - ammodernamento degli impianti arborei in termini di varietà, sesto d'impianto, forme d'allevamento, etc.) - ammodernamento delle tecniche colturali (irrigazione localizzata, fertirrigazione, sistemi di difesa da gelo e grandine) - aumento del grado di meccanizzazione
	Scarso potere contrattuale nei confronti dei fornitori	Diminuzione dei costi di produzione attraverso acquisti centralizzati dei mezzi di produzione
Aumento di ricavi/margini	Offerta indifferenziata	Introduzione di nuove varietà/ibridi
		Ampliamento del calendario di commercializzazione con l'utilizzo di varietà precoci/tardive
	Scarso valore aggiunto delle produzioni agricole	Preparazione di semilavorati per l'industria conserviera Autotrasformazione
Stabilizzazione dei prezzi e dei redditi	Eccessiva **volatilità dei prezzi all'origine**. Problematica particolarmente importante per gli ortaggi e la frutta ad elevata deperibilità	Incremento del grado di associazionismo Accordi di filiera Diversificazione dell'offerta
		Ampliamento della gamma offerta e del calendario di commercializzazione
	Perdita di produzione a causa dell'**alea climatica**	Aumento della diffusione delle polizze assicurative multi/pluririschio
		Investimento in mezzi tecnici / strutture per la difesa delle colture da gelate e grandine
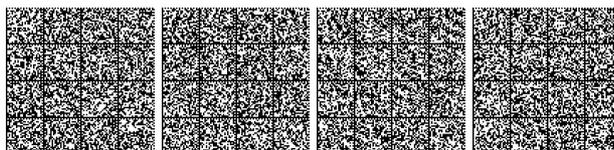
I fattori critici di successo della fase di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	MINACCE / PUNTI DI DEBOLEZZA	OPPORTUNITÀ / PUNTI DI FORZA
Riduzione dei costi e miglioramento della qualità	Margini unitari ridotti	Ammodernamento degli impianti di stoccaggio
		Ammodernamento linee di lavorazione
Differenziare l'offerta/approfondire la gamma	**Fase di Maturità** nel Ciclo di Vita del Prodotto / **Offerta indifferenziata**	Investimenti per linee di lavorazione e confezionamento per approfondire la gamma ed accrescere la segmentazione dell'offerta attraverso: - Packaging; - Bio; - Dop/Igp; - IV Gamma; - Private label; - Marca del produttore/confezionatore
		Segmentazione dell'offerta sulla base del grado di maturazione del prodotto
		Innovazioni di prodotto e di processo allo scopo di aumentare le occasioni di consumo, accrescere il contenuto di servizio ed il valore aggiunto del prodotto
Diminuire la pressione dei competitor sul mercato interno e sui mercati di sbocco esteri	Elevata concorrenza del prodotto di importazione sul mercato interno e concorrenza dei competitor sui mercati internazionali	Mercato interno: comunicazione dell'origine del prodotto Mercati esteri: promozione del Made in Italy
	Basso livello del prezzo di semilavorati e trasformati di origine estera (ad es. concentrato di pomodoro, succo di arancia concentrato, ortaggi conservati/surgelati)	Autotrasformazione OP Comunicazione dell'origine delle materie prime Varietà specifiche per la trasformazione industriale

I fattori critici di successo della filiera

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO	MINACCE / PUNTI DI DEBOLEZZA	OPPORTUNITÀ / PUNTI DI FORZA
Riduzione dei consumi	Diminuzione dei **consumi** di ortofrutta in Italia	Realizzazione di campagne istituzionali per la promozione del consumo di ortofrutta soprattutto presso i target più sensibili (bambini e giovani under 40)
		Sviluppo di prodotti e/o packaging in grado di aumentare le occasioni di consumo
	Aumento dell'incidenza di popolazione in sovrappeso ed obesa ed in particolare dell'**obesità infantile**	Campagna informativa sull'importanza di una alimentazione equilibrata, ad es. dieta mediterranea
Azioni di sostegno delle esportazioni	Crescente **concorrenza internazionale**	Azioni di sostegno all'esportazione attraverso: - marchio ombrello del made in Italy di qualità (qualità organolettiche, residui di fitofarmaci ed origine garantita) - attività istituzionali per la rimozione delle barriere all'export non tariffarie (mercati extra UE) - attività di promozione all'estero
Coordinamento della Filiera	Scarsa programmazione della produzione destinata alla **trasformazione** (ad es. conserve, surgelati e succhi)	Promozione di accordi di filiera tra produttori e trasformatori finalizzati alla pianificazione della produzione di materia prima destinata alla trasformazione (principalmente pomodoro da conserva, ortaggi di pieno campo ed agrumi)
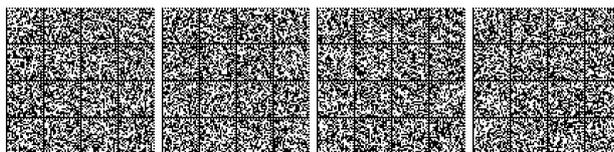
Appendice statistica

AS 1 - Volume totale della produzione commercializzata, prodotti freschi e trasformati, compresa la produzione proveniente da non soci di OP/AOP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	3.498.057	3.312.842	3.843.659	3.915.847
Campania	1.284.074	1.293.403	1.453.107	1.601.790
P.A. Bolzano/Bozen	1.233.745	1.103.843	1.086.631	1.320.533
Puglia	883.201	985.506	1.226.498	1.207.957
Lombardia	781.704	615.861	754.645	902.692
Sicilia	506.246	570.435	703.745	651.629
Lazio	492.525	606.124	499.930	530.691
P.A. Trento	489.283	453.483	475.579	499.918
Veneto	411.778	371.649	381.628	400.596
Calabria	377.944	363.694	370.023	388.467
Piemonte	384.028	387.404	413.394	311.564
Molise	299.900	224.006	260.581	272.397
Basilicata	177.336	159.130	150.627	233.053
Abruzzo	123.949	107.732	135.065	199.667
Toscana	145.908	109.222	112.989	185.650
Marche	71.164	74.234	84.550	102.812
Sardegna	61.316	126.249	78.845	96.855
Friuli Venezia Giulia	14.893	15.436	20.742	19.860
Italia	**11.237.053**	**10.880.252**	**12.052.638**	**12.841.980**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

AS 2 - Volume della produzione commercializzata, prodotti freschi e trasformati, prodotta dai membr dell'OP/AOP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	3.040.684	2.912.648	3.347.939	3.472.610
Campania	1.249.822	1.248.945	1.401.106	1.500.927
P.A. Bolzano/Bozen	1.132.559	1.017.872	1.009.014	1.248.739
Puglia	858.918	944.202	1.128.435	1.144.579
Lombardia	746.941	546.888	690.293	834.092
Sicilia	436.513	501.446	639.357	591.534
P.A. Trento	489.179	453.427	468.062	499.854
Lazio	437.016	527.782	447.333	444.525
Calabria	372.081	355.707	360.397	366.769
Veneto	359.320	326.992	340.199	355.462
Piemonte	375.597	377.837	401.344	300.736
Molise	299.900	224.006	260.320	271.856
Basilicata	164.603	144.675	139.944	218.797
Toscana	131.829	108.618	111.682	171.902
Abruzzo	100.617	89.248	108.434	149.022
Sardegna	57.747	122.112	75.756	93.687
Marche	49.967	57.213	69.528	85.266
Friuli Venezia Giulia	10.518	14.069	18.910	18.110
Italia	**10.313.812**	**9.973.687**	**11.018.051**	**11.768.466**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
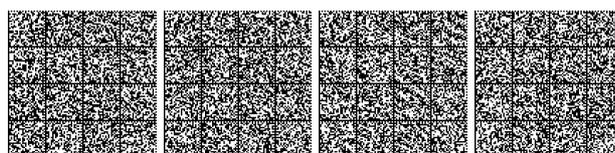
AS 3 - Volume della produzione commercializzata, prodotti freschi e trasformati, prodotta dai membri di altre OP, AOP o GP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	7.364	86.234	220.320	164.058
Puglia	10.230	10.797	28.245	12.420
Toscana	34	-	710	11.354
Campania	34	1.060	273	3.132
Sicilia	93	943	4.739	2.387
Lombardia	388	3.508	4.357	2.366
Lazio	122	530	2.648	1.652
Abruzzo	-	-	-	802
Calabria	-	-	-	743
Basilicata	-	-	-	518
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
P.A. Trento	-	-	3.351	-
Piemonte	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-
Veneto	-	-	29	-
Italia	**18.264**	**103.071**	**264.672**	**199.431**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

AS 4 - Volume della produzione commercializzata da OP, prodotti freschi e trasformati, prodotta da produttori non aderenti ad alcuna OP, AOP o GP (in tonnellate)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	450.009	313.961	275.401	279.180
Campania	34.219	43.398	51.727	97.731
Lazio	55.388	77.811	49.950	84.515
P.A. Bolzano/Bozen	101.185	85.971	77.616	71.794
Lombardia	34.375	65.465	59.995	66.234
Sicilia	69.640	68.046	59.649	57.708
Puglia	14.054	30.507	69.818	50.958
Abruzzo	23.332	18.484	26.631	49.843
Veneto	52.458	44.656	41.400	45.134
Calabria	5.863	7.987	9.627	20.956
Marche	21.197	17.021	15.022	17.546
Basilicata	12.733	14.455	10.683	13.738
Piemonte	8.431	9.567	12.050	10.829
Sardegna	3.569	4.138	3.089	3.168
Toscana	14.045	603	596	2.394
Friuli Venezia Giulia	4.375	1.368	1.832	1.751
Molise	-	-	262	541
P.A. Trento	104	56	4.166	64
Italia	**904.978**	**803.493**	**769.514**	**874.082**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
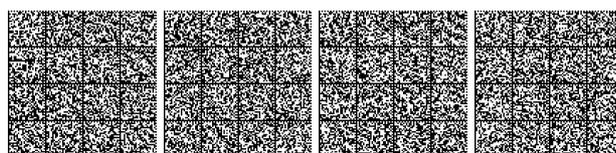
AS 5 - Numero di Persone fisiche aderenti ad OP

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	7.083	7.241	6.908	7.088
Lazio	2.449	3.017	2.948	2.907
Sicilia	2.342	2.365	2.996	2.365
Lombardia	1.696	1.607	2.029	2.136
Piemonte	1.880	1.950	1.879	1.868
Calabria	1.160	1.081	427	1.294
Puglia	955	1.111	1.182	1.186
Veneto	905	906	1.074	1.029
P.A. Trento	959	1.417	856	816
Campania	1.027	719	905	707
Sardegna	764	766	664	660
Abruzzo	927	705	554	625
Marche	395	394	454	506
Toscana	138	149	293	297
Basilicata	141	163	175	238
Molise	211	244	158	183
Friuli Venezia Giulia	161	152	155	153
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
Italia	**23.193**	**23.987**	**23.657**	**24.058**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

AS 6 - Numero di Persone giuridiche aderenti ad OP

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Sicilia	894	879	168	517
Emilia Romagna	193	225	237	280
Puglia	163	170	180	194
Campania	153	137	160	146
Calabria	153	127	83	120
Lombardia	103	100	102	107
Basilicata	47	246	46	74
Lazio	99	66	77	67
P.A. Trento	52	70	59	65
Veneto	61	62	55	53
P.A. Bolzano/Bozen	48	48	48	47
Piemonte	38	31	31	38
Molise	53	34	30	30
Abruzzo	23	23	13	24
Toscana	8	8	7	20
Sardegna	15	18	14	16
Marche	10	11	13	12
Friuli Venezia Giulia	2	1	1	1
Italia	**2.115**	**2.256**	**1.324**	**1.811**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
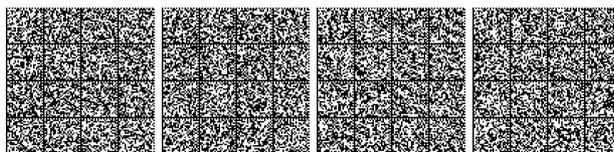
AS 7 - Superficie OP destinata a di colture permanenti (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	47.536	45.896	45.002	44.738
P.A. Bolzano/Bozen	40.435	40.378	40.342	40.608
Sicilia	19.867	26.291	26.178	26.615
Lazio	15.434	15.833	15.907	15.301
Calabria	13.480	14.829	13.625	14.550
Piemonte	15.399	14.937	15.180	13.821
P.A. Trento	9.809	10.099	10.168	9.448
Campania	3.833	4.911	6.154	6.254
Veneto	6.900	6.660	6.206	5.585
Basilicata	4.112	4.299	3.914	4.123
Puglia	2.941	3.203	4.019	3.998
Lombardia	1.230	1.218	1.262	1.324
Toscana	742	754	965	965
Friuli Venezia Giulia	572	572	591	624
Abruzzo	922	871	741	612
Sardegna	494	599	474	490
Marche	97	100	104	87
Molise	-	-	-	-
Italia	**183.801**	**191.450**	**190.831**	**189.146**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

AS 8 - Superficie OP destinata a colture non permanenti all'aperto (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Veneto	886	747	813	907
Campania	1.590	381	543	505
Lazio	773	578	99	492
Toscana	365	382	455	486
Puglia	757	553	274	436
Sardegna	157	223	231	283
Piemonte	-	-	-	252
Emilia Romagna	716	514	506	235
P.A. Trento	242	246	269	216
Lombardia	544	1.204	1.131	157
Basilicata	138	91	129	136
Sicilia	3.941	47	271	135
Calabria	204	-	26	16
Abruzzo	-	-	633	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
Italia	**10.313**	**4.966**	**5.379**	**4.257**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
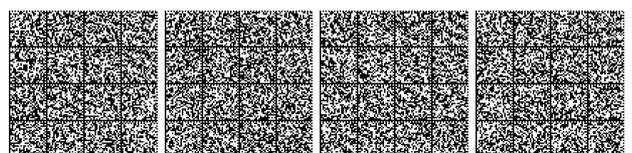
AS 9 - Superficie OP destinata a colture non permanenti al coperto (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Campania	535	505	633	688
Veneto	830	697	637	596
Sicilia	258	151	586	558
Basilicata	197	189	212	234
Lazio	194	214	368	231
Lombardia	1.241	136	255	193
Emilia Romagna	572	296	318	132
Toscana	-	-	-	91
Calabria	51	62	83	74
Puglia	80	67	74	69
P.A. Trento	62	61	54	50
Sardegna	16	13	15	17
Piemonte	-	-	-	6
Abruzzo	-	-	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
Italia	**4.035**	**2.391**	**3.234**	**2.939**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

AS 10 - Superficie OP destinata ad Ortaggi e legumi all'aperto (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Emilia Romagna	46.721	39.630	48.235	51.578
Puglia	15.138	15.605	19.820	17.866
Campania	14.780	14.133	16.270	16.191
Lombardia	11.981	9.254	10.533	11.614
Marche	7.934	7.869	9.256	9.844
Abruzzo	2.356	2.115	2.552	6.324
Molise	4.365	3.219	3.875	4.038
Veneto	3.796	3.843	4.125	4.005
Lazio	3.756	3.193	3.835	3.398
Sicilia	1.978	1.706	2.752	3.123
Toscana	2.223	1.711	2.538	2.854
Basilicata	1.693	1.892	1.889	1.957
Sardegna	2.219	2.124	1.929	1.888
Calabria	1.471	1.027	1.335	1.508
Piemonte	428	423	344	275
P.A. Bolzano/Bozen	99	95	89	90
P.A. Trento	52	51	53	50
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Italia	**120.989**	**107.890**	**129.431**	**136.601**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP
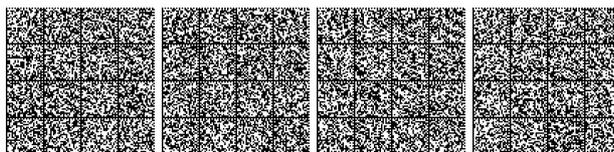
AS 11 - Superficie OP destinata ad Ortaggi e legumi al coperto (ha)

Regione/P.A.	2012	2013	2014	2015
Campania	4.043	3.295	3.622	4.713
Lombardia	2.476	3.031	3.278	3.786
Veneto	2.601	2.622	2.690	2.895
Sicilia	2.042	2.454	2.727	2.771
Emilia Romagna	1.214	1.339	1.737	2.613
Lazio	2.049	2.238	2.433	2.544
Puglia	863	62	61	1.005
Calabria	257	263	274	233
Abruzzo	192	179	213	172
Marche	56	108	108	88
Sardegna	114	114	92	66
Piemonte	47	114	70	54
Basilicata	63	51	66	48
Toscana	-	-	69	23
P.A. Trento	-	4	4	4
Friuli Venezia Giulia	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
P.A. Bolzano/Bozen	-	-	-	-
Italia	**16.017**	**15.874**	**17.445**	**21.015**

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Relazioni annuali OP

Effetti ambientali della produzione di ortofrutticoli

Il settore ortofrutticolo ha un indiscusso impatto ambientale dovuto a diversi aspetti, che se non adeguatamente gestiti potrebbero avere ricadute negative anche rilevanti.

In particolare il consumo di acqua è elevato per certe colture sia per la fase di produzione primaria che per quella di condizionamento/trasformazione e spesso è associato a sistemi di irrigazione poco efficienti. Il rischio, oltre all'elevato consumo, è la conflittualità con l'esigenza di acqua per altre attività produttive e usi civili, nonché l'abbassamento delle falde acquifere con il rischio, in certe aree di aumento della salinità delle acque.

La specializzazione delle colture sempre più spinta e l'utilizzo di agro-farmaci a classi di tossicità elevata hanno impatti negativi sulla biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, diversità delle specie e diversità degli ecosistemi).

La qualità dell'aria è altresì interessata, a causa dell'emissioni di gas climalteranti quali il protossido di azoto e l'ammoniaca derivanti dall'utilizzo dei fertilizzanti minerali azotati, nonché di inquinanti prodotti dai sistemi di riscaldamento utilizzati per le colture protette e dagli impianti agroindustriali di condizionamento/trasformazione. Da non sottovalutare anche il trasporto su gomma che è ancora la via prediletta per lo commercializzazione degli ortofrutticoli con la conseguente emissione di gas ad effetto serra e polveri sottili.
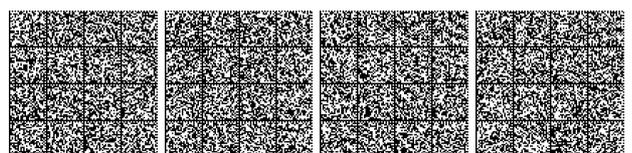
Gli stessi consumi energetici spesso orientati all'utilizzo di fonti che prevedono l'utilizzo di materie prime non rinnovabili aggravano il bilancio ambientale delle attività di condizionamento/trasformazione nel settore ortofrutticolo.

Infine non è da sottovalutare la produzione di rifiuti e sottoprodotti, sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione/commercializzazione.

Tutto ciò potrebbe essere aggravato da fattori esterni quali l'urbanizzazione e la creazione di infrastrutture, nonché dai cambiamenti climatici già in atto.

L'attenzione che da ormai molti anni è dato alle misure di carattere ambientale nei programmi operativi, ha avuto e continua ad avere un impatto positivo nel contrasto delle criticità sopra richiamate.

La tendenza alla riduzione dell'uso di input chimici (in particolar modo pesticidi e fertilizzanti) è infatti costante e associata alla diffusione di processi di produzione integrata e di produzione biologica.

In presenza di emergenze fitosanitarie, sempre più frequenti, che richiedono tecniche di difesa appropriate e l'autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari specifici che garantiscano la difesa delle produzioni dagli organismi nocivi, l'orientamento verso l'uso di quelli a minor impatto ambientale, assicurando nel contempo un'adeguata attività di monitoraggio per verificarne le ricadute sull'ambiente, è privilegiato.

La diffusione di tecniche rispettose dell'ambiente e lo sviluppo delle energie rinnovabili ha portato ad un calo dell'incidenza delle emissioni derivanti dal settore ortofrutticolo.

Marchi e certificazioni attestanti la sostenibilità delle produzione, si sono ampiamente diffusi.

A livello legislativo nazionale, la creazione del sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) tende a valorizzare le produzioni ottenute attraverso metodiche a basso impatto ambientale.

Tutto ciò ha comportato un crescente interesse dei consumatori per i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale che rappresenta il migliore incentivo a perseguire nell'utilizzo e nello sviluppo delle tecniche di produzione rispettose dell'ambiente.

Analisi SWOT: La situazione dell'ambiente e del paesaggio nelle aree rurali

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
1. Tendenza al ricorso a sistemi di irrigazione più efficienti 2. Tendenza alla riduzione dell'uso di input chimici (in particolar modo fertilizzanti) 3. Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat che caratterizza la penisola italiana. 4. Produzioni tipiche, con caratteristiche storiche e culturali legate ad alcune specifiche varietà vegetali locali 5. Calo dell'incidenza delle emissioni derivanti dal settore agricolo 6. Sviluppo di tecnologie e diffusione della produzione di energia rinnovabile 7. Diffusione dell'agricoltura e dei prodotti biologici	1. Colture ortofrutticole caratterizzate da un elevato utilizzo di input e tendenza alla specializzazione produttiva, sia a livello di agricoltore che di distretto/areale 2. Presenza di corpi idrici di livello qualitativo moderato o basso a causa dell'eccesso di nitrati 3. Consumi irrigui elevati e presenza di sistemi di irrigazione poco efficienti 4. Basso tenore di sostanza organica in alcune tipologie di terreni (collina e pianura con scarsa presenza zootecnia) 5. Presenza di fenomeni erosivi, soprattutto nelle zone di collina con colture arboree specializzate e seminativi
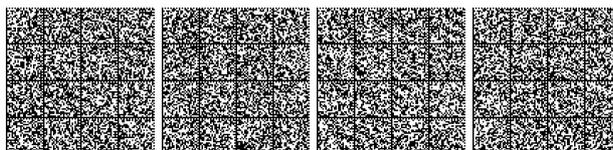
8. Diffusione processi di produzione integrata 9. Presenza di marchi/certificazioni attestanti la sostenibilità delle produzione, compreso il sistema di qualità nazionale	6. Utilizzo ancora elevato di agro-farmaci a classi di tossicità più elevata, che hanno impatti negativi sulla biodiversità 7. Tendenza generale al declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, diversità delle specie e diversità degli ecosistemi). 8. Presenza di habitat agricoli e paesaggi agricoli tradizionali a rischio di degrado 9. Emissioni di gas climalteranti di origine agricola (in particolare, per l'ortofrutta di protossido di azoto derivante dalla nitrificazione dei fertilizzanti minerali azotati) 10. Consumi energetici elevati, sia per la fase di produzione primaria che per quella di trasformazione/commercializzazione (compreso il trasporto) 11. Emissioni di ammoniaca, derivante per l'ortofrutta dall'apporto di fertilizzanti minerali azotati 12. Elevata produzione di rifiuti e sottoprodotti, sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione/commercializzazione
OPPORTUNITÀ	**MINACCE**
1. Crescente interesse dei consumatori per i prodotti biologici e/o di comprovata sostenibilità ambientale 2. Accresciuta sensibilità da parte dei consumatori verso i prodotti tipici e tradizionali 3. Disponibilità di studi, ricerche e sperimentazioni su temi di interesse ambientale (risparmio idrico, riduzione input, recupero varietà tradizionali, ecc.) 4. Interessante potenziale per la produzione di energia rinnovabile (biomassa, ecc.) nel settore ortofrutticolo	• Pressione su ambiente da fattori esterni al settore agricolo (urbanizzazione, infrastrutture, ecc.) • Cambiamenti climatici, in grado di aggravare alcune problematiche ambientali (p.e. erosione)

2.2 La strategia scelta in funzione dei punti di forza e di debolezza

2.2.1 Obiettivi dei programmi operativi, livello di difficoltà per la loro realizzazione e risultati attesi

Il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'articolo 33(1) stabilisce che le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e le loro associazioni attraverso i loro programmi operativi devono perseguire almeno due obiettivi scelti tra quelli specifici indicati al medesimo articolo 33(1) o tra quelli di carattere più generale elencati e pertinenti al settore ortofrutticolo elencati all'articolo 152(1), lettera c), secondo le indicazioni di cui all'articolo 160 del medesimo regolamento che prescrive che "*le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii)*".

Pertanto le organizzazioni di produttori e le loro Associazioni devono, con i programmi operativi, perseguire almeno due obiettivi scelti tra i seguenti:

Obiettivi elencati all'art. 33 (1):

a) Pianificazione della produzione, compresi la stima ed il monitoraggio della produzione e del consumo;

b) Miglioramento della qualità dei prodotti freschi o trasformati;

c) Incremento del valore commerciale dei prodotti;

d) Promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e) Misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

f) *Prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori*;

Obiettivi elencati all'articolo 152(1) lettera c):

a) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

b) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

c) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

f) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

g) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

h) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

i) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

j) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

k) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra, il regolamento delegato 2017/891 all'articolo 2, lettera f), individua una serie di misure atte allo scopo, mentre l'allegato II del regolamento di
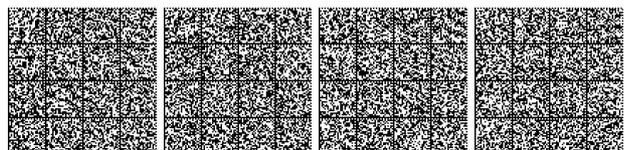
esecuzione 2017/892 individua gli indicatori per consentire il processo di sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e della Strategia nazionale.

Ciò premesso per delineare le direttrici da perseguire non si può prescindere dall'analisi dei fabbisogni emersi, effettuata nei capitoli precedenti, nonché dalle indicazioni provenienti dalla valutazione della Strategia Nazionale 2008-2012 che, tra l'altro, ha messo in evidenza che l'efficace perseguimento degli obiettivi richiede una equilibrata adozione di azioni di sistema al fine di complementare l'impatto delle azioni più direttamente mirate alle specifiche necessità delle OP e delle imprese associate.

L'introduzione esplicita, tra le finalità delle OP, della ricerca/sperimentazione e dell'assistenza tecnica risponde alla necessità prioritaria per il settore ortofrutticolo italiano di rispondere attraverso l'innovazione varietale e di processo, alla destagionalizzazione dell'offerta, alle necessità di ampliamento di gamma, allo stimolo di nuove occasioni di consumo ed alla crescente pressione competitiva sul mercato interno ed internazionale proveniente dai paesi terzi.

Le misure specificamente orientate a perseguire queste finalità sono state pochissimo utilizzate nei programmi operativi delle OP attuati fino ad oggi e pertanto andrebbero opportunamente incentivate con il sostegno anche di azioni mirate a rimuovere vincoli strutturali alle capacità operative delle OP.

Analoghe considerazioni possono farsi per quanto riguarda la prevenzione e gestione delle crisi e l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi che rappresentano una evidente priorità del settore. Anche in questo caso le misure destinate a perseguire tali finalità non sono state utilizzate in tutta la loro potenzialità, se si escludono le misure eccezionali conseguenti all'embargo della federazione russa, ma soprattutto sono risultate poco incisive sia per la limitata capacità delle OP di rappresentare una massa critica di produzione tale da contribuire al mantenimento di un ragionevole equilibrio del mercato, sia per l'assenza di un coordinamento teso ad evitare il disperdersi delle risorse in numerosi piccoli ed inefficaci interventi.

La valutazione della Strategia Nazionale 2008-2012 e i dati relativi alle annualità successive, evidenziano la scarsa capacità delle OP di realizzare quelle azioni di sistema che potrebbero offrire una risposta efficace ad alcune delle priorità del settore. I dati analizzati infatti hanno messo in risalto una soddisfacente capacità di spesa dei programmi operativi quasi integralmente concentrata su misure di taglio spiccatamente imprenditoriale a scapito delle misure di sistema. Questa evidenza viene ricondotta ad una realtà associativa che, seppure in espansione, si rivela ancora limitata nonché frammentata ed insufficientemente coordinata al suo interno. In questo quadro, le OP sono strutturalmente portate a concentrare la propria azione su misure ed obiettivi i cui benefici ricadano integralmente e direttamente sulla propria base associativa. D'altro canto, l'adozione da parte della singola OP di misure che, per esprimere la propria efficacia, richiedono una significativa massa critica di interventi, oltre a non diffondere i benefici sul settore nel suo complesso, non avrebbe effetti apprezzabili neanche per i produttori associati.

Priorità quali la programmazione della produzione, la gestione dei rapporti di filiera mirata a limitare le intermediazioni ed a rispondere alla crescente domanda di servizi, il riequilibrio del potere contrattuale all'interno della filiera stessa e l'internazionalizzazione della produzione e degli sbocchi commerciali richiedono un sistema organizzato più esteso, meno polverizzato al suo interno e capace di intraprendere efficacemente azioni di sistema.

In questo quadro emergono come evidenti le seguenti priorità:

1. incrementare il grado di organizzazione del sistema ortofrutticolo nazionale;
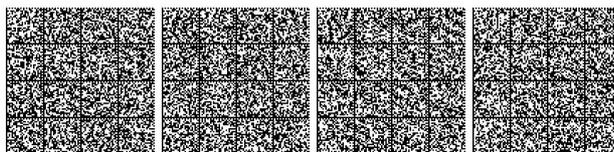
2. assicurare la complementarietà con gli altri regimi di sostegno;
3. sostenere l'internazionalizzazione e accrescere il potenziale competitivo sui mercati esteri;
4. favorire lo sviluppo di azioni di sistema;
5. accrescere l'attrattività delle OP;
6. offrire prodotti più rispondenti alla domanda dei consumatori.

Gli obiettivi delle OP e dei loro programmi operativi, tenendo conto della notevole eterogeneità organizzativa, strutturale e produttiva del settore ortofrutticolo italiano, devono quindi innestarsi all'interno di queste priorità che riguardano l'intero sistema produttivo nazionale e che, una volta rispettate, permettono una diffusione dei benefici anche al di fuori del sistema organizzato ed a favore dell'intera collettività.

A tal fine esse dovranno:

- indicare con precisione gli obiettivi che intendono perseguire in via prioritaria;
- indicare, con riferimento alla propria realtà produttiva, i meccanismi attraverso i quali tali obiettivi contribuiscono al perseguimento delle finalità generali della Strategia;
- fornire una parametrizzazione quantitativa dei risultati attesi (target) con riferimento agli indicatori di rendimento più significativi.

Nel definire i contenuti della Strategia Nazionale è necessario dare indicazioni relative agli "obiettivi quantitativi verificabili" ed agli "indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, e nell'efficienza e l'efficacia".

Per quanto concerne "gli obiettivi quantitativi verificabili", l'articolazione degli obiettivi strategici e delle misure, come indicate nella tabella 23, consente di individuare un numero limitato di indicatori, che monitorati rispetto alla situazione iniziale possono contribuire a stabilire in che modo si evolve la qualità della spesa per i programmi operativi ed il sistema organizzato nel suo complesso a seguito delle misure introdotte con la strategia.

Ai fini della semplificazione dell'attività di monitoraggio e sorveglianza dei programmi operativi e della stessa Strategia, sono stati individuati, in forma schematica, obiettivi generali e specifici del sistema organizzato. Per quelli di natura ambientale si rimanda alla specifica Sezione del presente documento recante le indicazioni sulle misure ambientali.

Tale approccio consente anche di impostare un set di indicatori sintetici per l'attività di valutazione della Strategia nazionale definendo dei target obiettivo.

L'articolazione della Strategia Nazionale prevede il seguente schema generale dell'azione programmatoria: Obiettivi ►Misure ►Azioni.

Per la definizione completa dei termini "misura" e "azione" si rimanda alle definizioni riportate all'articolo 2 lettera f) del regolamento delegato.

Il novero delle azioni trova esplicitazione negli elenchi a seguire ove per ogni misura ovvero per un insieme di azioni, vengono definiti i caratteri di applicabilità.
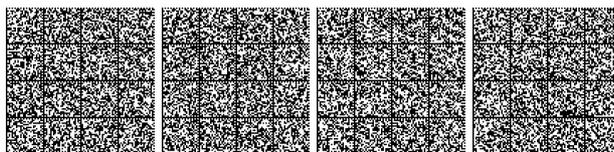
Tab. 23- Tavola di correlazione tra obiettivi, misure e indicatori

OBIETTIVI		**MISURE** **(Art.2 lettera f) reg. delegato)**	**INDICATORI OBIETTIVO**	
Obiettivo generale della Strategia nazionale	**Obiettivi definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013**		**Indicatore base**	**Definizione e unità di misura**
Promuovere la concentrazione dell'offerta e la competitività del settore	*Concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti*	Tutte le misure sotto specificate per il raggiungimento di obiettivi specifici concorrono all'obiettivo generale individuato	Volume totale della produzione commercializzata dalle OP/AOP	Variazione del volume totale della produzione commercializzata dalle OP/AOP (tonnellate)
			Numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'OP/AOP come soci attivi	Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'organizzazione di produttori (OP)/associazione di organizzazioni di produttori (AOP) come soci attivi (numero)
			Superficie ortofrutticola totale coltivata dai membri dell'OP/AOP	Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)
Obiettivi specifici della Strategia nazionale	**Obiettivi definiti nel regolamento(UE) n. 1308/2013**	**Misure definite all'art.2 lettera f) del regolamento delegato**	**Indicatore base**	**Definizione**
1) Incrementare il valore commerciale dei prodotti	*Incremento del valore commerciale dei prodotti*	**(misura 3.1)** Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali	Valore totale della produzione commercializzata	Variazione del valore totale della produzione commercializzata (EUR)
	Ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione		Valore unitario medio della produzione commercializzata	Variazione del valore unitario medio della produzione commercializzata (EUR/kg)

<table>
<tr><td rowspan="2">2) Promuovere l’immissione sul mercato della produzione dei soci</td><td>Promozione dei prodotti freschi o trasformati</td><td rowspan="2">(misura 3.2)
Promozione dei prodotti, freschi o trasformati, e attività di comunicazione</td><td>Spesa per attività di promozione e di comunicazione</td><td>Variazione della spesa per attività di promozione e comunicazione (EUR)</td></tr>
<tr><td>Sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione</td><td>Numero di iniziative promozionali e di comunicazioni intraprese</td><td>Variazione del numero di iniziative promozionali e di comunicazione intraprese (numero giorni)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3) Assicurare l’adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi</td><td>Pianificazione della produzione, compresi la stima ed il monitoraggio della produzione e del consumo</td><td rowspan="2">(misura 1)
Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali</td><td rowspan="2">Superficie frutticola oggetto di riconversione</td><td rowspan="2">Variazione della superfcie frutticola oggetto di riconversione (ha)</td></tr>
<tr><td>Assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità</td></tr>
<tr><td>Miglioramento della qualità dei prodotti freschi o trasformati</td><td rowspan="2">(misura 2)
Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali</td><td>Spesa per azioni finalizzate al miglioramento della produzione</td><td>Variazione della spesa per azioni finalizzate al miglioramento della qualità
(EUR)</td></tr>
<tr><td>Fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale</td><td>Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare “regime di qualità”</td><td>Variazione del Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare “regime di qualità”
(tonnellate)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4) Prevenzione e gestione delle crisi</td><td rowspan="2">Gestione dei fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all’articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 lettera a)</td><td rowspan="2">(misura 6)
Azioni di prevenzione e gestione delle crisi elencate all’articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013</td><td>Spesa per attività di prevenzione e gestione delle crisi</td><td>Variazione della spesa per attività di prevenzione e gestione delle crisi
(EUR)</td></tr>
<tr><td>Volume dei prodotti ritirati e di quelli (volumi stimati) sottoposti ad operazioni di promozione e comunicazione nell’ambito delle crisi</td><td>Variazione dei volumi dei prodotti ritirati e di quelli (volumi stimati) sottoposti ad operazioni di promozione e comunicazione (tonnellate)</td></tr>
</table>

5) Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	*Svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato*	**(misura 4)** Ricerca e produzione per fini sperimentali, compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali	Spesa per attività di ricerca	Variazione nella spesa per attività di ricerca (EUR)
			Numero di progetti	Variazione del numero di progetti (numero)
	Promuovere l'assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale	**(misura 5)** Formazione e scambio di buone pratiche, diverse da quelle contemplate al punto vi), e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica	Numero di partecipanti ad azioni di formazione	Variazione nel numero di persone che hanno portato a termine un'attività/un programma di formazione completo (numero)
			Numero di aziende che ricorrono a servizi di consulenza	Variazione nel numero di aziende aderenti all'OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)

2.2.2 Coerenza interna della strategia, interazioni sinergiche e possibili conflitti tra gli obiettivi

La coerenza interna dei programmi operativi è condizione per la loro ammissibilità.

I programmi operativi possono concentrare la loro azione anche con riferimento ad un limitato numero di obiettivi specifici prioritari ma devono assicurare che le misure proposte per l'attivazione e gli obiettivi operativi attraverso i quali esse esplicano la loro azione siano coerenti con tali priorità.

Le azioni che ogni singola OP, tenuto conto delle sue specificità, può mettere in atto attraverso il programma operativo per perseguire questi obiettivi sono specificate nel capitolo 3.2.
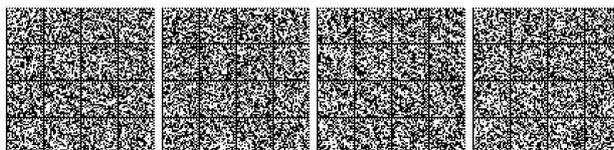
2.2.3 Complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con altri regimi di sostegno.

La normativa dell'Unione europea impone che ci sia coerenza e complementarità tra gli interventi finanziabili all'interno della OCM e gli interventi finanziabili con altri regimi di aiuto, in particolare con lo Sviluppo Rurale.

Considerato che la Strategia per i programmi operativi delle OP ortofrutticole è unica e con valenza nazionale, gli strumenti di programmazione regionale devono definire gli interventi previsti per il settore ortofrutticolo in maniera coerente con la Strategia nazionale e le sue priorità e comunque non perseguire finalità in contrasto con la stessa.

In particolare, i bandi dei PSR riguardanti anche il settore ortofrutticolo, fatti salvi quelli già attivati, devono tenere conto di quanto anzidetto e prevedere l'attribuzione di una specifica premialità per le organizzazioni di produttori riconosciute e i produttori ad esse aderenti. Le modalità di attribuzione di tale premialità è stabilita dal Comitato di sorveglianza di ciscun Programma di sviluppo rurale

La tabella seguente individua i principali ambiti di complementarietà per le misure/azioni inserite nella Strategia Nazionale.

Tabella 24

	Reg. 1305/2013: Sviluppo rurale													
	Art. 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali	Art. 14 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Art. 15 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Art. 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno su prodotti in regime di qualità sovvenzionato)	Art. 18 ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici	Art. 28 Pagamenti agro-climatico-ambientali	Art. 29 Agricoltura biologica	Art. 35 Cooperazione (sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie)	Art.36 Fondi di mutualizzazione	Art. 37 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	Art. 55-57 Rete del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	**Direttiva 2000/29/ CE:** misure di protezion e contro l'introduzi one nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	**Reg. 1291/13:** programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020	**Reg.** 11/2014: **azioni di** informazio ne e di promozion e dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
Azioni intese a pianificare la produzione	X													
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti	X													
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializza zione, incluse attività di promozione e di comunicazione	X			X										X
Ricerca e produzione sperimentale	X							X			X		X	

Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a promuovere il ricorso ai servizi di consulenza														
Misure di crisi: investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato	X													
Misure di crisi: reimpianto di frutteti a seguito di obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie	X				X							X		
Misure di crisi: promozione e comunicazione a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi														X
Misure di crisi: assicurazione del raccolto										X				
Misure di crisi: fondi di mutualizzazione									X					
Azioni ambientali: investimenti	X													
Azioni ambientali: agricoltura biologica							X							
Azioni ambientali: produzione integrata e altre azioni basate sulla superficie						X								
Altre azioni	X													

Pertanto, occorre individuare criteri e norme amministrative per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili, trovino migliore allocazione rispetto alle finalità degli altri regimi di sostegno unionali, evitando il rischio che vi sia doppio finanziamento.

La vigente normativa dell'Unione consente una maggiore flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento, che deve essere possibile a livello di beneficiario, a condizione di una verifica rigorosa in tutte le fasi del procedimento (con una stima già in fase di pianificazione del proramma operativo) dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

Tuttavia, data la peculiarità di taluni interventi, occorre, in alcuni casi, definire la fonte di finanziamento per tipologia di misura/azione.

- **Investimenti**

Gli interventi a carattere strutturale consistenti in acquisizioni di capitale fisso previsti sia nell'OCM che nel PSR, sono potenzialmente realizzabili in entrambi i regimi, qualora la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, venga verificata**,** anche

attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale, sia in termini di analisi sull'assenza di rischio di doppio finanziamento in fase di approvazione del programma operativo da parte dell'Amministrazione regionale, sia in fase di controllo ex-post e di pagamento, da parte dell'Organismo pagatore.

All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'approvazione degli interventi e l'erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia dell'OCM che del PSR.

Fino all'entrata in esercizio di uno specifico sistema di verifica su base informatica, si applicano le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione in questione, definite sulla base della seguente differenziazione:

a) se realizzati direttamente dalle OP/AOP, gli investimenti sono finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. I PSR potranno prevedere eventuali eccezioni sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti;
b) se realizzati dai singoli soci, ciascun PSR deve prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla dimensione finanziaria, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.

➢ **Azioni ambientali**

Le OP/AOP possono inserire le *azioni ambientali*, inclusa l'*agricoltura biologica* e la *produzione integrata,* nei propri programmi operativi a condizione che:

a) azioni identiche non siano state previste nel PSR sul territorio in cui ricade l'azienda interessata;
b) sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti azioni attivate dal rispettivo PSR.

In deroga a quanto disposto, le azioni identiche a quelle agro-climatico-ambientali finanziate dai PSR, qualora consentito dalle Regioni e Province autonome, possono essere finanziate anche con l'OCM a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, nelle fasi di istruttoria, di pagamento e di controllo ex-post.

I premi per gli impegni assunti sono calcolati in modo da evitare la presenza di sovracompensazione rispetto a quanto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Le azioni ambientali che prevedono un impegno di durata pluriennale, sono portate a conclusione nell'ambito del regime di aiuti inizialmente scelto.

I PSR potranno prevedere appropriati criteri di priorità di accesso per i produttori soci delle OP che partecipano alle misure agro-ambientali del PSR.

➢ **Ricerca e produzione sperimentale**

Le spese relative ad attività di ricerca applicata e produzione sperimentale sono potenzialmente realizzabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto, qualora venga verificata da parte dell'Amministrazione regionale, in termini di analisi sull'assenza di rischio di doppio finanziamento in fase di istruttoria, nonché di pagamento e controllo ex-post da parte dell'Organismo pagatore competente, anche attraverso un sistema informativo, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione. All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'approvazione degli interventi e l'erogazione degli aiuti.

➢ **Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza**

Le spese relative ad attività di formazione sono potenzialmente realizzabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto, qualora venga verificata da parte dell'Amministrazione regionale, in termini di analisi sull'assenza di rischio di doppio finanziamento in fase di istruttoria, nonché di pagamento e controllo ex-post da parte dell'Organismo pagatore competente, anche attraverso un sistema informativo, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione. All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'approvazione degli interventi e l'erogazione degli aiuti.

➢ **Assicurazione del raccolto**

L'assicurazione del raccolto dei produttori ortofrutticoli viene finanziata con lo Sviluppo Rurale (articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013). Nell'OCM sono finanziate solo le polizze contratte dalle OP per le perdite commerciali dovute a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie ad avversità atmosferiche.

➢ **Fondi di mutualizzazione**

Le spese amministrative per la costituzione dei fondi mutualizzazione e quelle di ripianamento del fondo per compensare perdite di reddito causate da avversità di mercato, sono potenzialmente realizzabili anche nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) che contiene, tra le misure nazionali, quella relativa alla gestione del rischio (misura 17 - art. 36 del regolamento (UE) n.1305/2013), articolata in tre sottomisure (17.1, 17.2 e 17.3). In particolare, si riscontrano profili di sovrapponibilità con la sottomisura 17.2 *Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali* (art.38 del reg. (UE) n.1305/2013) e 17.3 Strumento di stabilizzazione del reddito (art.39 del reg. (UE) n.1305/2013) e, pertanto, per l'eventuale attivazione di tale strumento sarà necessario definire e conoscere il piano di protezione dell'OP e dei produttori ad essa aderenti avvalendosi del Sistema di Gestione del Rischio (SGR), il cui sviluppo è previsto dal DM n. 162/2015.

➢ **Promozione e comunicazione**

Le spese relative ad attività di promozione e comunicazione sono potenzialmente realizzabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto, qualora venga verificata da parte dell'Amministrazione regionale, in termini di analisi dell'assenza di rischio di doppio finanziamento in fase di istruttoria, nonché di pagamento e controllo ex-post da parte dell'Organismo pagatore competente, anche attraverso un sistema informativo, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione. All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'approvazione degli interventi e l'erogazione degli aiuti.

La tabella seguente riassume le linee di finanziamento per assicurare la coerenza e la complementarietà degli interventi tra Strategia Nazionale e PSR:
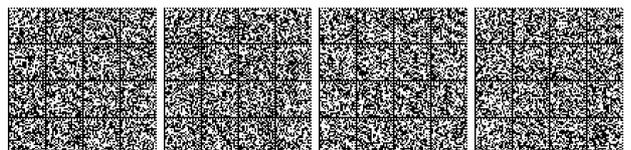
Tabella 25

Tipologia di azioni/interventi	**OCM** (reg. UE n.1308/2013)	**PSR** (reg. UE n. 1305/2013)
Investimenti	Finanziabili con entrambi i regimi, a condizione che sia attivo il controllo "*no double funding*". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Agricoltura biologica, Produzione integrata e altre azioni ambientali (esclusi gli investimenti)	Finaziabili solo se le azioni non sono state previste nel PSR o per impegni diversi da quelli previsti nel PSR, ovvero qualora sia attivo un sistema di controllo "*no double funding*".	X (artt. 28, 29)
Ricerca e produzione sperimentale	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "*no double funding*". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "*no double funding*". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Promozione e comunicazione (all'interno delle Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione e delle Misure di prevenzione e gestione delle crisi)	Finanziabili con l'OCM o con altri regimi di aiuto a condizione che sia attivo il controllo "*no double funding*". In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
Assicurazione del raccolto	Solo le polizze relative alle perdite commerciali dell'OP.	X (art. 37)
Supporto ai fondi di mutualizzazione	Finanziabili con l'OCM o con il PSRN (art.36) a condizione che sia attivo un sistema di controllo "*no double funding*". All'uopo può risultare efficace l'utilizzo del Sistema di Gestione del Rischio (SGR). In alternativa valgono le regole di demarcazione.	
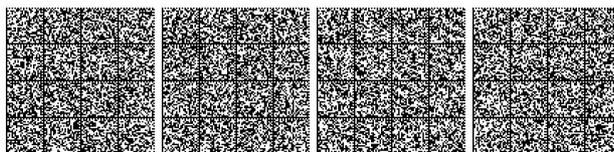
Il rispetto del criterio di complementarietà viene verificato con la situazione vigente al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale ai sensi dell'articolo 34 del regolamento delegato.

Se per un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta aperto il bando sul PSR o le risorse stanziate nel PSR stesso siano esaurite, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione del PSR.

Per una valutazione più compelta della problematiche connesse alla demarcazione e alla compelmentarietà con il regime dello Sviluppo rurare è utlile anche la consultazione del documento redatto dalla *rete rurale nazionale 2014-2020* consultabile al sito:

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16628

2.2.4 Istituzione del Tavolo Ortofrutticolo Nazionale

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Strategia, è istituito un Tavolo Ortofrutticolo Nazionale composto da tre rappresentanti Mipaaf, un rappresentante ciascuno per Agea, Crea e Ismea, sei rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato-Regioni e rappresentanti degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il decreto di costituzione del Tavolo ne definisce i compiti e le procedure operative.

2.2.5 Risultati attesi rispetto alla situazione iniziale e loro contributo agli obiettivi dell'Unione.

Con la presente Strategia nazionale, rispetto agli obiettivi indicati, si attendono deteminati risultati in termini di evoluzione del sistema organizzato nel suo complesso (valore e volume della produzione commercializzata e relativo valore unitario, numero di produttori e superficie aggregata) ed una variazione dei livelli di spesa e del numero di iniziative intraprese o di aziende coinvolte in talune misure come di seguito indicato:
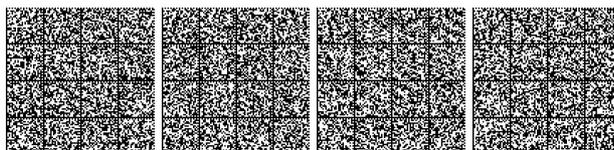
Tabella 26 – Definizione dei risultati attesi

OBIETTIVI	**INDICATORE OBIETTIVO**	**TARGET**	
Obiettivo generale della Strategia nazionale		**VALORE ATTUALE ***	**VALORE ATTESO**
Promuovere la concentrazione dell'offerta e la competitività del settore	Variazione del volume totale della produzione commercializzata dalle OP/AOP (Tonn.)	11.753.005	12.200.000
	Variazione del numero di produttori ortofrutticoli aderenti all'organizzazione di produttori (OP)/associazione di organizzazioni di produttori (AOP) come soci attivi (numero)	75.712	78.000
	Variazione della superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci dell'OP/AOP (ha)	339.512	350.000
Obiettivi specifici della Strategia nazionale	**INDICATORE OBIETTIVO**	**VALORE ATTUALE**	**VALORE ATTESO**
Incrementare il valore commerciale dei prodotti	Variazione del valore totale della produzione commercializzata (€)	5.500.300.000	5.650.000.000
	Variazione del valore unitario medio della produzione commercializzata (€/kg)	0,51	0,53
Promuovere l'immissione sul mercato della produzione dei soci	Variazione del numero di iniziative promozionali e di comunicazione intraprese (numero giorni)	5.713	5.700
Assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini qualitativi e quantitativi	Variazione della superfcie frutticola ogggetto di riconversione (ha)	0	1.000
	Variazione del Volume della produzione commercializzata che soddisfa i requisiti di un particolare "regime di qualità" (tonnellate)	4.085.672	4.100.000
Prevenzione e gestione delle crisi	Variazione della spesa per attività di prevenzione e gestione delle crisi (€)	28.799.701	28.000.000
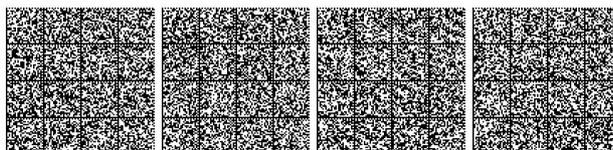
	Variazione dei volumi dei prodotti ritirati e di quelli (volumi stimati) sottoposti ad operazioni di promozione e comunicazione (tonnellate)	13.669	14.000
Promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano	Variazione della spesa per attività di ricerca (EUR)	310.735	350.000
	Variazione del numero di progetti per attività di ricerca (numero)	…..	100
	Variazione nel numero di persone che hanno portato a termine un’attività/un programma di formazione completo (numero)	4.873	5.000
	Variazione nel numero di aziende aderenti all’OP/AOP che ricorrono a servizi di consulenza (numero)	9.900	10.000

* media del periodo 2012-2015 (*fonte dati: rapporto annuale*)

3. Obiettivi di programmi operativi e indicatori di performance di cui all'articolo 36 (2) (c), del regolamento (UE) n 1308/2013

Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili gli obiettivi perseguiti, gli obiettivi verificabili e gli indicatori che consentono di valutare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia

3.1 Requisiti concernenti le azioni ammissibili.

In via generale tutte le azioni che possono concorrere alle finalità perseguite dalle organizzazioni di produttori e quindi allo sviluppo dell’intero comparto ortofrutticolo nazionale, sono potenzialmente ammissibili nei programmi operativi e quindi al sostegno finanziario dell’Unione.

Ciò premesso, sono in ogni caso escluse:

a) le azioni le cui spese sono espressamente indicate come non sovvenzionabili dall’allegato II al regolamento delegato (UE) 2017/891;

b) le eventuali altre azioni che i regolamenti dell’Unione o le normative nazioni e regionali giudicano non sovvenzionabili in via generale o limitatamente a determinate aree;

c) le azioni supportate anche da altri regimi di aiuto, qualora non sia certa la possibilità di escludere, prima del pagamento, l’erogazione di un doppio finanziamento;

d) le azioni che concorrono al sostegno di produzioni strutturalmente eccedentarie;

e) le azioni che concorrono al sostegno di specie o cultivar ritenute non più competitive;
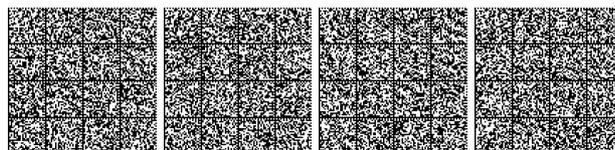
f) le azioni ritenute non verificabili e controllabili. Se una azione ammessa nel programma operativo approvato si rileva successivamente non verificabile o controllabile, l'Amministrazione competente ne impone l'adeguamento o la cancellazione con la possibilità di sostituzione con altra azione.

Infine è requisito necessario la possibilità di rendicontare la spesa dell'azione con documenti certi. Laddove il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari standard o tabelle di costi unitari il calcolo dell'importo ammissibile deve essere fatto o approvato da un organismo qualificato indipendente, prima dell'approvazione della spesa.

Ogni programma operativo deve:

a) comprendere due o più azioni ambientali, oppure dedicare almeno il 10% della spesa prevista dal programma operativo ad azioni ambientali (articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013). Le azioni ambientali devono essere conformi con la Disciplina ambientale di cui alla Sezione B della presente Strategia nazionale.

   Per le azioni ambientali e gli investimenti in genere che accrescono la pressione ambientale, le organizzazioni di produttori devono indicare, nel loro programma operativo le misure di protezione dell'ambiente, in atto o da realizzare, che proteggono l'ambiente dalle pressioni individuate;

b) stabilire, come richiesto dall'art. 27, par. 5 del regolamento delegato 2017/891, le condizioni di equilibrio tra le diverse misure o azioni, fatti salvi i tetti di spesa già definiti nei regolamenti. A tal fine sono individuate le seguenti percentuali massime di spesa rispetto all'ammontare del Fondo di esercizio:

   - 33% per l'insieme delle azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
   - 20% per il reimpianto dei frutteti per motivi sanitari e fitosanitari, previsto nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
   - 40 % per il personale che svolge le attività di cui al punto 2b dell'allegato III al regolamento delegato 2017/891;
   - 70% per le misure diversa dalla misura n. 6 (prevenzione e gestione delle crisi).

   Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di equilibrio per rispondere a specifiche esigenze di politica regionale. In tal caso ne danno motivata comunicazione al Ministero.

c) prevedere un piano di autocontrollo per il monitoraggio dei livelli residuali delle sostanze chimiche caratterizzate da maggiore impatto sull'ambiente, nonché nel processo di produzione e lavorazione dei prodotti;

d) attivare, nel corso della sua durata, la misura sulla ricerca e produzione sperimentale, anche con progetti in comune con altre Organizzazioni di produttori;

e) prevedere, per le OP il cui VPC deriva per almeno il 30% da pesche o agrumi o altre specie frutticole per le quali si rilevino problematiche mercantili legate al surplus strutturale di produzione o a cultivar non più rispondenti alle mutate esigenze del mercato, un piano di riconversione (ove non lo abbiano già attuato) che interessi annualmente almeno il 5% della superficie di tali colture.

Le azioni devono avere le seguenti caratteristiche:

1) aderenza alle effettive esigenze di sviluppo dei "poli o areali produttivi" nazionali e regionali;

2) equilibrio economico-finanziario in una prospettiva di medio periodo;
3) tendenza ad acquisire parte del valore aggiunto disperso lungo la filiera, spostando il baricentro delle azioni dalla fase di produzione primaria (azienda agricola) alla fase organizzativa/commerciale;
4) capacità di incremento del livello associativo (numero di soci aderenti, aumento della dimensione economico-organizzativa mediante aggregazioni, fusioni, rapporti di integrazione,…..);
5) tendenza a dotare le OP di proprie strutture di lavorazione e commercializzazione, prevedendo il ricorso alla locazione come fase transitoria o contingentale;
6) tendenza a dotare le OP di proprio personale per gestire direttamente le fasi della programmazione, dell'assistenza tecnica e della commercializzazione, nonché per coordinare l'attività di eventuale personale non dipendente dell'OP.

Le azioni attraverso cui si realizzano le misure e alle quali le Regioni e Province autonome devono fare riferimento sono definiti dalla presente Strategia Nazionale e dettagliate in specifiche disposizioni ministeriali. I programmi operativi devono essere progettati secondo criteri di modulabilità e complementarità per raggiungere gli obiettivi richiesti.

Le azioni che per esprimere pienamente la loro efficacia e offrire una risposta soddisfacente ad alcune delle priorità del settore richiedono una significativa massa critica di interventi, dovrebbero essere attivate con il coinvolgimento cordinato di più OP, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni. Attori di tale coinvolgimento dovrebbero essere le AOP, in particolare quelle di valenza interregionale, ma soprattutto nazionale per quelle azioni di sistema (apertura di nuovi mercati, gestione delle crisi, promozione generica, ecc..) i cui benefici ricadono sul settore nel suo complesso. Anche le filiali partecipare da più OP potrebbero svolgere un ruolo in tal senso.

Le Regioni e le Province autonome nella valutazione dei programmi operativi:

- potranno indicare eventuali propri criteri specifici nella ripartizione delle risorse, coerenti con la Strategia Nazionale;
- dovranno attenersi alle disposizioni sulla complementarietà e coerenza delle misure e azioni della Strategia con altri regimi di aiuto, per definire le procedure atte a distinguere e a tenere separate le gestioni e i beneficiari delle misure e delle azioni eventualmente sovrapponibili con altri interventi sovvenzionabili dai fondi nazionali e dell'Unione europea.

3.2 Informazioni specifiche concernenti i tipi di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013

Acquisizione di capitale fisso e dettagli sulle condizioni di ammissibilità

L'acquisizione di capitale si esplicita nell'acquisto o nella realizzazione in loco degli investimenti.

È ammissibile l'acquisizione di capitale fisso anche tramite contratti di leasing o di locazione alle condizioni sotto indicate.

Gli investimenti immobili, quali strutture per il condizionamento, la lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti sono realizzabili prioritariamente presso l'OP o

presso le aziende o i locali dei soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione e valorizzazione del prodotto e se gli investimenti possono essere messi a disposizione anche di altri produttori.

La locazione in alternativa all'acquisto/costruzione è ammessa solo in via eccezionale e solo se la convenienza economica è attestata da perizia asseverata di un tecnico iscritto ad un ordine professionale.

Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti o analoghi tipi di azioni che non siano realizzati nelle aziende e/o nei locali appartenenti all'organizzazione di produttori o ai suoi soci produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o ad una filiale conforme al requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento delegato 2017/891.

I contratti di leasing devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. Il contributo, è calcolato al netto delle spese connesse al contratto e non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) e deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

Al fine di evitare effetti meramente speculativi e garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità dei beni finanziati, non sono ammissibili i contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali dell'organizzazione, eccetto l'assemblea, o società a quest'ultimi riconducibili.

Altre condizioni di ammissibilità delle azioni sono stabilite all'interno delle seguenti schede di misura o potranno essere definite con le disposizioni attuative della presente Strategia nazionale.

Altre azioni diverse dall'acquisizione di capitale fisso.

Le tipologie di azioni ammissibili sono dettagliate nell'ambito della descrizione delle singole misure e le condizioni generali sull'ammissibilità sono indicate al punto 3.1.

3.2.1 Misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013.

Misura 1 - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali.

L'obiettivo operativo della misura è la pianificazione della produzione, con azioni che intervengono anche sulla destagionalizzazione delle produzioni. Per il suo raggiungimento si può intervenire attraverso investimenti arborei o per colture perenni, con la messa a dimora di nuovi impianti, sostituzione di quelli esistenti, reinnesti e sovrainnesti, che consentano ad esempio di introdurre nuove cultivar con migliori caratteristiche intrinseche ed estrinseche (serbevolezza, sapore, ecc.) e di omogeneizzare l'offerta attraverso una programmazione varietale e colturale.
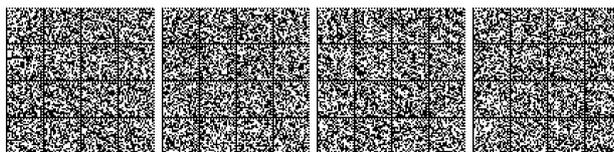
La stessa opportunità di potere svincolare la produzione dalle caratteristiche fisico-chimiche del terreno con la realizzazione di impianti fuori-suolo e potere anticipare o posticipare la produzione attraverso investimenti in strutture di protezione e materiali di copertura, insieme a macchine ed attrezzature in grado di poter gestire con più efficacia la fase di semina/trapianto delle colture orticole e la campagna di raccolta, nonché specifiche fasi produttive, risulta utile allo scopo prefigurato dalla misura.

Altresì, appare importante la dotazione di sistemi di monitoraggio del potenziale produttivo della base sociale dell'OP, che consentano tra l'altro, la costituzione del catasto frutticolo di ciascuna OP, strumento indispensabile per tenere sotto controllo l'evoluzione della produzione (sul piano delle superfici investite, delle varietà utilizzate e dei relativi impianti produttivi), al fine di adeguare l'offerta alla domanda, programmare le attività di lavoro e contribuire alla migliore definizione degli accordi commerciali.

In tale contesto dovranno essere attivate, in ambito SIAN, le funzionalità informatiche per la definizione di un catasto ortofrutticolo nazionale basato sulle informazioni contenute nel fascicolo aziendale.

Tipo di azione: Acquisizione di capitale fisso

Azioni in immobilizzazioni materiali:
- *realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale;*
- *realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti;*
- *acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale;*
- *aquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola;*
- *acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo;*
- *acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole;*
- *acquisto di mezzi per il trasporto interno all'OP;*
- *acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti.*

Azioni in immobilizzazioni immateriali
- *acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar;*
- *acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti.*

Tipo di azione**:** Altre forme di acquisizione di capitale fisso

Azioni
- *noleggio o leasing di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole;*
- *leasing di mezzi di trasporto interno;*
- *noleggio o leasing di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti.*

Condizioni specifiche di ammissibilità:

1) nell'ambito dell'azione "realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale", le categorie di spesa rendicontabili riferibili a tutte le specie frutticole ricomprese nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli asparagi, alle fragole e ai carciofi, salvo eventuali casi di divieto stabiliti dalle autorità fitosanitarie
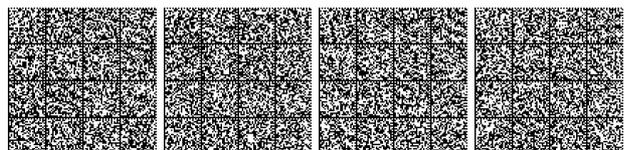
sono:

a) espianto (se seguito da reimpianto di uguale superficie) e attività connesse;

b) impianto ed attività connesse;

c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale o per le specie dove la certificazione non è prevista, controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale.

2) Non è ammesso a finanziamento il reimpianto per asparago e carciofo, mentre gli impianti di fragola sono ammissibili a finanziamento solo se la specie è utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta.

3) La riconversione varietale dei frutteti, tramite reinnesto o sovrainnesto è ammissibile soltanto per frutteti tra i 7 ed i 12 anni, a condizione che lo stesso impianto non abbia beneficiato della misura nei 10 anni precedenti.

   Altresì, l'innesto e il sovrainnesto sono finanziati a condizione che siano fornite le adeguate garanzie di ordine fitosanitario.

4) Ove esistono a livello regionale liste di specie o varietà non finanziabili anche se adottate in altri contesti di sostegno, tali specie o le varietà non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del programma operativo.

5) Non sono ammissibili a contributo, se non per casi specifici individuati dalle Regioni, superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

6) Le macchine e attezzature agricole devono avere carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti. Sono escluse dal finanziamento le macchine e le attrezzature per le operazioni colturali di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ripuntatori, erpici, fresatrici, ecc..

   Le Regioni potranno valutare l'ammissibilità di macchine generiche nella misura in cui hanno specifiche caratteristiche tecniche che le rendano idonee ad un uso specifico nelle coltivazioni ortofrutticole e un carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti, finalizzati a facilitare il rinnovamento del parco macchine in funzione della riduzione dei costi di gestione, del miglioramento della qualità dei prodotti, della difesa delle colture e del rispetto dell'ambiente.

   L'OP deve fornire una relazione dettagliata sottoscritta da un soggetto terzo iscritto ad un ordine professionale, in cui vengono individuate e quantificate le peculiari caratterisitche sopra indicate.

7) Gli investimenti in mezzi di trasporto interno potranno essere realizzati dall'OP o da soci produttori persone giuridiche, previa autorizzazione della Regione e a condizione che prima dell'acquisto l'organizzazione di produttori fornisca le dovute giustificazioni e garanzie, circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno.

8) Sono ammissibili eventuali spese connesse alle azioni di cui sopra quali onorari per attività di progettazione e realizzazione di impianti colturali e serricoli entro il limite del 6% del valore dell'investimento e spese per analisi del terreno.

9) Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento distintivo con il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'U.E. – regolamento 1308/2013)

Misura 2 - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, sia freschi che trasformati, inclusi gli investimenti in beni materiali.

Questa misura si pone l'obiettivo operativo di mantenere o migliorare la qualità dei prodotti freschi e trasformati dei soci delle OP, nella fase di produzione, raccolta, stoccaggio, condizionamento e trasformazione, intendendo per qualità l'insieme delle caratteristiche (esplicite o implicite, materiali o immateriali, anche sotto il profilo fitosanitario e salutistico) che il prodotto deve avere per soddisfare i bisogni, espressi o latenti, dei consumatori.

Nel dettaglio, si risponde alla necessità di:

a) preservare e monitorare la qualità sia in campo che durante le fasi successive di lavorazione, condizionamento, stoccaggio e trasformazione dei prodotti;
b) contraddistinguere le produzioni ortofrutticole con contenuti che permettono una maggiore distintività, per conseguire un vantaggio competitivo e un migliore posizionamento economico;
c) effettuare programmi di controlli sulla qualità, alla luce anche delle norme di commercializzazione e degli standard applicati, nonché sugli aspetti fitosanitari e dei residui massimi ammessi.

A tal fine è contemplata una serie di azioni che incidono direttamente sulla qualità del raccolto attraverso il miglioramento e l'innovazione nella tecnica colturale, nonché investimenti in impianti di irrigazione/microirrigazione, fertilizzazione, antivento, antipioggia e antigrandine.

E' previsto anche il finanziamento degli investimenti in macchinari, attrezzature e apparecchiature che consentano di preservare e migliorare, nelle diverse fasi post-raccolta la qualità del prodotto, e di brevetti e licenze.

Importante è anche poter monitorare costantemente la qualità dei prodotti attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature (rifrattometri, colorimetri, strumenti di laboratorio, ecc.) e di un sistema informatico a tal fine predisposto.

Inoltre la misura consente di finanziare l'assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti e una serie di servizi relativi al monitoraggio dei requisiti qualitativi dei prodotti, alla realizzazione di sistemi di autocontrollo o di controllo delle linee di lavorazione post-raccolta dal magazzino fino alla commercializzazione, all'introduzione di sistemi certificati di qualità e all'analisi della produzione.

Tipo di azione: Acquisto di capitale fisso:

Azioni in immobilizzazioni materiali: • *acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione;* • *acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione;* • *acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetti;* • *aquisto di materiali per miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli riflettenti;* • *acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la*
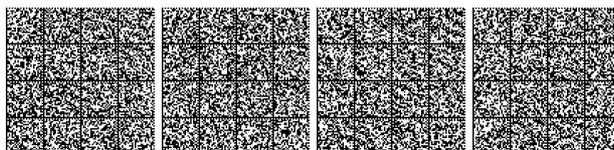
qualità dei prodotti a partire dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato;
- *acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti.*

Azioni in immobilizzazioni immateriali:
- *acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi;*
- *acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti.*

Tipo di azione: Altre forme di acquisizione di capitale fisso

Azioni:
- *leasing o noleggio di macchinari, attrezzature, e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti;*
- *leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti.*

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni:
- *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;*
- *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;*
- *spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti;*
- *spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui;*
- *assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti;*
- *servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità;*
- *spese di prima certificazione per l'introduzione di sisistemi di qualità, standard commerciali compresi.*

Condizioni specifiche di ammissibilità:

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento contenente il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'U.E. – reg 1308/2013)

Con riferimento alle spese di prima certificazione, risultano ammissibili a finanziamento i costi di iscrizione a regimi di qualità diversi da quelli ammessi a finanziamento nella Misura 3 - Sottomisura 3.1 del PSR di riferimento e/o che non prevedono le OP ortofrutticole tra i beneficiari.

Misura 3 Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali (3.1), così come la promozione dei prodotti, sia freschi o trasformati e le attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di comunicazione realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi (3.2).
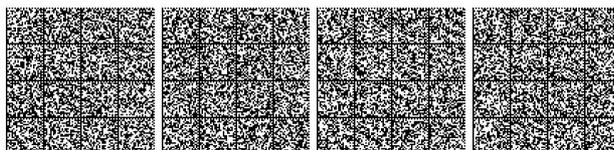
L'obiettivo operativo della misura è favorire una migliore gestione commerciale del prodotto attraverso la disponibilità di strutture operative complete, dotate di impianti per il condizionamento, stoccaggio e trasformazione del prodotto, nonché di macchine e attrezzature e di contenitori (es: bins), per la gestione dei flussi di magazzino, monitorando nel contempo tutte le fasi della commercializzazione. In particolare attraverso il condizionamento del prodotto e l'eventuale trasformazione dello stesso, si intende valorizzare la materia prima conferita dai soci delle organizzazioni offrendo un prodotto nel quale sono stati inglobati servizi richiesti dai consumatori. Altresì, monitorando e regolando opportunamente i flussi, si intende ottenere un abbassamento dei costi unitari di produzione incremento di fatto la competitività sul mercato.

Si ritiene inoltre che debbano essere sovvenzionabili interventi finalizzati alla creazione o all'adeguamento di strutture logistiche, nonché l'acquisizione, il miglioramento e l'allestimento di punti vendita dell'OP.

Le azioni da programmare vanno viste anche in un'ottica di acquisizioni di nuove funzioni lungo la filiera, innovazione dei processi di gestione del prodotto e dei rapporti con i clienti. Per poter portare a compimento questa misura sono funzionali l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività di coordinamento nella fase di concentrazione dell'offerta, con la progettazione e razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva ed il perseguimento di strategie di gruppo.

Quanto indicato non può prescindere dal monitoraggio della gestione dei flussi delle merci attraverso sistemi di contabilità industriale che portino al controllo delle voci di costo e all'efficienza dei processi produttivi.

Il supporto di tecnici di marketing e l'apertura di uffici commerciali all'estero sono fondamentali per incentivare quel processo di internazionalizzazione delle organizzazioni per un Paese come l'Italia vocato all'export.

La misura è volta anche a incentivare azioni di promozione dei prodotti freschi o trasformati, con interventi volti ad incrementare il valore di vendita delle produzioni. In quest'ottica appare fondamentale proporre politiche di marchio per rendere il prodotto maggiormente riconoscibile sul mercato da parte del consumatore, anche elevando il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica). Altresì, allo scopo di favorire le occasioni di visibilità e l'instaurarsi di nuovi rapporti commerciali, appare alquanto opportuno, ammettere la partecipazione a fiere di settore e permettere l'organizzazione di eventi di promozione e comunicazione.

In questo contesto rientra anche la promozione dei marchi commerciali, nella misura consentita dal punto 4 dell'allegato III al regolamento delegato 2017/891.

Ai fini della attività di monitoraggio degli obiettivi si ritiene opportuno suddividere la misura in due sezioni.

Misura 3.1 Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali.

Tipo di azione: Acquisto di capitale fisso:

Azioni in immobilizzazioni materiali:

- *acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione;*
- *acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione;*
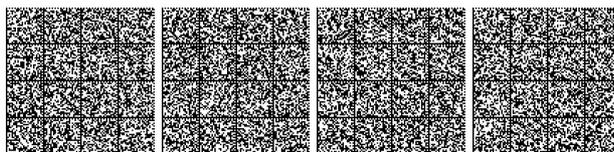
- *acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche;*
- *acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP;*
- *acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP;*
- *acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino;*
- *acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata;*
- *acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;*
- *acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino;*
- *acquisto di hardware per le vendite online;*

Azioni in immobilizzazioni immateriali:
- *investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo;*
- *acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;*
- *acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino;*
- *acquisto di software per le vendite online;*
- *acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22(8).*

Tipo di azione: Altre forme di acquisizione di capitale fisso

Azioni:
- *leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione;*
- *leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione;*
- *leasing o locazione di piattaforme logistiche;*
- *locazione di uffici commerciali all'estero;*
- *leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino;*
- *leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti;*
- *leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino;*
- *leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online.*

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni:
- *Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione*;
- *Servizi di consulenza per operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali*;
- *Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e della filiale di cui all'art.22(8);*
- *Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e filiale di cui all'art.22(8).*
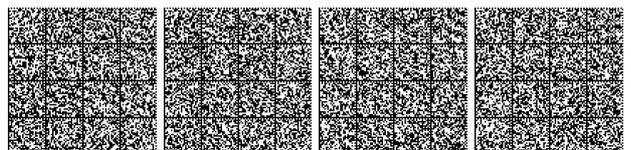
Misura 3.2 Promozione dei prodotti, sia freschi che trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e di comunicazione realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni
• *utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22(8));* • *locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;* • *sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi;* • *realizzazione di materiale promozionale;* • *organizzazione di attività di "incoming";* • *servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione;* • *servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione;* • *servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell'OP e applicazioni connesse.*

Condizioni specifiche di ammissibilità:

1) Con riferimento all'acquisto dei terreni per la costruzione di magazzini, piattaforme logistiche e punti vendita dell'OP, la relativa spesa ammissibile non è superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento considerato.
2) Con riferimento all'acquisto di accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, questi dovono riferirsi all'equipaggiamento di mezzi di proprietà dell'OP o di soci produttori persone giuridiche. In caso di acquisto di un nuovo mezzo già equipaggiato, è ammesso il solo costo differenziale tra il mezzo equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.

   In caso di affidamento del servizio di trasporto a ditte esterne, ancorché siano utilizzati mezzi accessoriati con frigo o atmosfera controllata, nessun costo può essere ammesso a finanziamento nell'ambito del programma operativo.
3) Sono ammssibili eventuali spese connesse alle azioni di cui sopra quali onorari per attività di progettazione per la costruzione e miglioramento dei magazzini, piattaforme logisitche e punti vendita OP entro il limite del 6% del valore dell'investimento.
4) Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento contenente il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'U.E. – reg. 2017/891)

Misura 4 - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali.

La misura persegue l'obiettivo operativo di realizzare ricerca e sperimentazione su nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi, sostenibilità dei processi, nonché attivare ricerche e studi sull'andamento del mercato e dei consumi e su nuovi mercati di sbocco, per sfruttare possibili utili occasioni per incrementare la competitività.
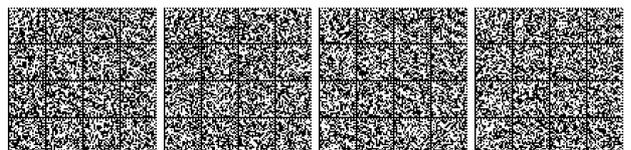
Alla base della scelta fatta, esiste la consapevolezza che, al fine di poter introdurre nuove specie e nuove varietà nel paniere dei prodotti ortofrutticoli offerti, è necessario testare in determinati contesti pedoclimatici le performance produttive degli stessi. Pertanto, la sperimentazione in campo risulta fondamentale in questo ambito per non incorrere in investimenti sbagliati. La qualità di un prodotto viene percepita dal consumatore anche in termini di impatto ambientale generato, quindi la misura di questo, insieme alla sperimentazione di metodiche produttive alternative più performanti è oggetto di interesse della misura.

Altresì, nel settore agroalimentare la sola qualità intrinseca dei prodotti non garantisce più la permanenza sul mercato e il giusto livello di competitività. Il bene alimentare deve inglobare un insieme di servizi aggiuntivi che esaltano la tipicizzazione del prodotto, ad un costo sempre più competitivo e compatibile con la capacità di spesa del consumatore. Gli elementi che possono attribuire questi vantaggi competitivi al bene alimentare sono molteplici e variabili per specifico settore di riferimento. Arricchire di contenuti innovativi la propria offerta, così come il singolo prodotto comporta l'attivazione, da parte delle imprese, di una politica di ricerca e sviluppo incentrata sull'elaborazione di progetti di ricerca e di produzione sperimentale.

Per l'effettuazione delle attività di ricerca e sperimentazione riguardanti, in particolare, nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi e sostenibilità dei processi, può rivestire particolare importanza la realizzazione di piani di controllo e monitoraggio dei parametri di interesse su matrici di natura diversa. In tale contesto, anche per finalità conoscitive e programmatorie utili alla valutazione delle scelte e delle azioni da intraprendere nell'ambito della Strategia nazionale, nelle disposizioni nazionali potranno essere esplicitate specifiche indicazioni sulle tipologie di matrici e parametri oggetto di indagine. L'esito delle attività di controllo e monitoraggio potrà essere richiesto dal Ministero per le predette finalità.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, i progetti devono prevedere il coinvolgimento di istituti di ricerca e per superare il vincolo legato alle ridotte dimensioni delle imprese è auspicabile il coinvolgimento di più organizzazioni di produttori e in particolare delle AOP.

In particolare, potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attività di ricerca e produzione sperimentale volte al "trasferimento delle conoscenze" alle imprese ortofrutticole, finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa Comunitaria e nazionale attribuisce alle Organizzazioni dei produttori.

In nessun caso potranno essere finanziate attività di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi della stessa OP.

I temi e i percorsi di ricerca e produzione sperimentale, assunti con carattere di priorità, sono legati a :

- innovazioni sui metodi di produzione, anche tramite acquisizione di conoscenze su fitopatie per attivare nuove strategie di difesa;
- miglioramento delle tecniche di agricoltura biologica;
- innovazioni varietali, anche con recupero di specie e varietà autoctone, già testate da Istituti di ricerca e sperimentazione;
- innovazioni di prodotto per soddisfare specifiche "domande" dei consumatori;

- innovazioni di processo, concernenti anche tecniche di conservazione e riduzione/valorizzazione degli scarti agricoli e di lavorazione lungo tutta la filiera e la loro riutilizzazione a fini produttivi;
- innovazioni nella gestione delle risorse idriche;
- innovazioni per la riduzione dei consumi energetici.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono preferenziali i progetti volti all'applicazione di modelli per il bilancio energetico del sistema produttivo, che prevedano anche l'impiego di risorse energetiche alternative (ad esempio, per le coltivazioni in serra) attraverso anche l'uso di sottoprodotti aziendali o biomasse di scarto.

Le attività di ricerca e di produzione sperimentale devono essere programmate e realizzate mediante la predisposizione di un "progetto", facilmente identificabile e rintracciabile nella sua realizzazione tecnica e finanziaria.

La predisposizione del progetto ricerca o di sperimentazione deve:

1) prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati già disponibili della ricerca scientifica su processi operativi;
2) presentare forme e metodi di coinvolgimento di Enti ed Istituzioni di ricerca, siano essi pubblici che privati, idonei ad assicurare le relative professionalità.

Le attività di ricerca e sperimentazione dovranno essere coordinate da un Istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte.

Inoltre, può prevedere la partecipazione di due o più OP alla realizzazione del progetto.

Per attività di ricerca diverse dagli ambiti di cui sopra, quali: ricerche di mercato e andamento dei consumi, ricerca di nuovi mercati e sbocchi mercantili, costi di produzione, studi di impatto delle attività promozionali e ambientali, devono essere coinvolte strutture con adeguata professionalità in materia.

Per la realizzazione di questa misura le OP dovranno presentare un progetto da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

- finalità ed obiettivi;
- soggetti coinvolti;
- descrizione dei benefici potenziali per l'OP;
- elenco dettagliato delle attività e livello di coinvolgimento dei soggetti, eventualmente anche in termini di sostegno alle spese;
- timing progettuale.

Il progetto, se di durata superiore ad un anno, deve essere articolato per annualità e come tale rendicontato.

Tipo di azione: Acquisto di capitale fisso:

Azioni in immobilizzazioni immateriali:
• *acquisto della licenza per l'attività di sperimentazione.*
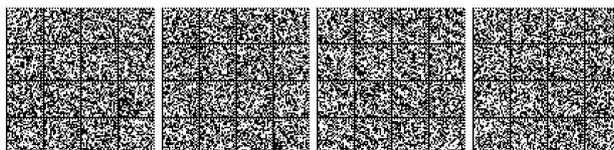
Tipo di azione: Altre forme di acquisizione di capitale fisso

Azioni
• *locazione dei terreni;* • *noleggio delle macchine, attezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione.*

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni:
• *spese specifiche per le produzioni sperimentali e ricerche;* • *servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione;* • *servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di fattibilità, l'andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati;* • *servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione.*

Misura 5 - Formazione (diverse da quelle realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica

La misura ha l'obiettivo operativo di promuovere il coinvolgimento della base associativa in incontri finalizzati alla formazione, trasferimento e condivisione di informazioni e buone pratiche su tematiche inerenti il programma operativo, anche legati a favorire il ricorso all'assistenza tecnica. Altresì appare fondamentale intervenire in attività di formazione, con l'obiettivo di far acquisire o completare le competenze di figure professionali interne all'organizzazione, in ambiti operativi affini alla attività svolte dalla OP e agli obiettivi del programma operativo.

Per quanto riguarda le modalità applicative, l'Allegato II del regolamento delegato 2017/891 della Commissione, considera non ammissibili le *Spese per riunioni e corsi di formazione non attinenti al programma operativo,* mentre considera ammissibili le *Spese per riunioni e corsi di formazione, ove siano attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso sulla base di tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari).*

Al fine di perseguire le finalità della misura, è opportuno e necessario che il perseguimento degli articolati obiettivi facenti capo alle OP/AOP comporti una conoscenza adeguata:

1. *dei nuovi strumenti normativi facenti seguito alla disciplina dell'OCM;*
2. *del complesso sistema economico-finanziario che caratterizza il settore ortofrutticolo;*
3. *dei nuovi impegni derivanti alle OP/AOP in termini di applicazione della Disciplina ambientale;*
4. *delle procedure* di gestione dei programmi operativi.

Coerentemente con queste premesse, le attività di formazione/informazione devono concorrere a:

a) consolidare la conoscenza dei complessi fenomeni del settore di riferimento, finalizzando le attività formative alle specificità degli obiettivi, dei metodi di
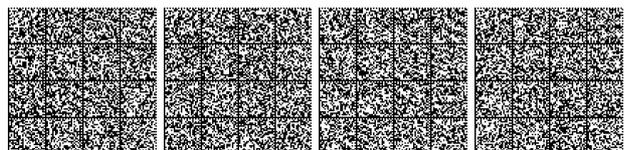
raggiungimento degli stessi e dei processi di integrazione della filiera (tra le OP e tra le OP e le diverse componenti della filiera);

b) formare e aggiornare i tecnici sui modi applicativi della Disciplina ambientale;

c) diffondere e scambiarsi la conoscenza delle buone pratiche;

Riguardo alle tematiche vengono suggeriti di particolare interesse i seguenti ambiti:

1) Produzione biologica: normativa comunitaria che disciplina il settore e aspetti tecnici concernenti la fase di transizione e di attuazione e la certificazione.
2) Produzione o difesa integrata: normativa nazionale che disciplina il settore, disciplinari di produzione e certificazione.
3) Altri aspetti ambientali: applicazione della Disciplina ambientale.
4) Tracciabilità: normativa comunitaria e sistemi operativi per la tracciabilità e rintracciabilità.
5) Qualità dei prodotti e gestione dei residui antiparassitari: normativa comunitaria e nazionale che disciplina la materi.
6) Sistemi di certificazione.

Nella realizzazione delle attività le OP/AOP:

1. possono delegare, in toto o in parte, l'attività formativa ad Enti ed Istituti specializzati, previa definizione degli obiettivi e dei risultati;
2. devono utilizzare personale docente di comprovata capacità professionale;
3. possono progettare attività formative in compartecipazione con altre OP/AOP, al fine di una ottimizzazione dei costi sia di docenza sia di logistica.

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni
• *locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione, scambio di buone pratiche e promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza;* • *spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle A-OP, delle filiali controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio*; • *spese per docenze legate ai corsi di formazione.*

Misura 6 - Prevenzione e gestione delle crisi

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente alle OP/AOP di operare per la prevenzione e la gestione delle crisi attraverso lo strumento dei programmi operativi, attuando una o più misure tra quelle elencate all'articolo 33, paragrafo 3 del medesimo regolamento.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le OP/AOP possono contrarre mutui a condizioni commerciali: il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo, usufruendo in tal modo dell'aiuto finanziario comunitario.
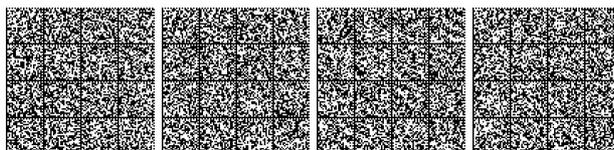
In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rispetto al limite del 4,1%, è possibile innalzare l'aiuto finanziario comunitario al 4,6% del VPC di riferimento nel caso di OP e al 4,7% nel caso che le azioni siano inserite in un programma attuato da una AOP, a condizione che la porzione eccedente sia utilizzata esclusivamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. Si precisa che nella quota eccedente il 4,1% non possono essere inclusi aiuti per spese generali.

La percentuale di spesa ammissibile per la realizzazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi, non può, comunque, superare un terzo della spesa complessiva prevista dal programma operativo (paragrafo 3 dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi sono attuabili attraverso le seguenti azioni

Tipo di azione: Acquisto di capitale fisso:

Azioni in immobilizzazioni materiali:
• *reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro.*

A seguito di apposito provvedimento di obbligo di estirpo emanato dall' autorità competente in materia, è possibile finanziare il reimpianto di frutteti nell'ambito del programma operativo, purché la relativa spesa a valere sul fondo di esercizio non sia superiore al 20% della spesa totale del programma operativo.

Nell'ambito dell'azione sono rendicontabili seguenti categorie di spesa:

- *spese di impianto e attività connesse per colture frutticole;*
- *spese di acquisto di materiale vivaistico o propagativo;.*

Condizioni di ammissibilità.

Il materiale vivaistico o propagativo che deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale o per le specie dove la certificazione non è prevista, controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale.

Tipo di azione: Altre forme di acquisizione di capitale fisso

Azioni
• *investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato.*

Attraverso questa azione le OP hanno la possibilità di potenziare la disponibilità di strutture già in loro possesso, che consentono di gestire in maniera più controllata e razionale l'immissione del prodotto sul mercato in situazioni di crisi.

Nell'ambito dell'azione è rendicontabile il seguente intervento:

- *locazione di magazzini dotati impianti di frigoconservazione e di stoccaggio.*

Considerato che la realizzazione di strutture per il condizionamento, la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti è prerogativa della parte ordinaria del programma operativo, l'OP, che
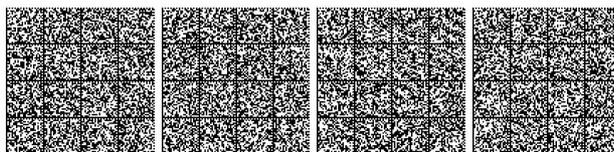
intende effettuare tali investimenti nell'ambito della misura sulla prevenzione e gestione delle crisi, deve motivare in maniera adeguata la richiesta.

Tipo di azione: Altre azioni

Azioni
1. *promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi*;   2. *ritiri dal mercato;*   3. *assicurazione del raccolto;*   4. *spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione e i contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti all'OP/AOP che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse;*   5. *fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.*

Relativamente all'azione 1) sono finanziabili gli interventi rientranti nelle azioni di cui alla misura 3.2 e aggiuntivi a quelli programmati nella parte ordinaria del programma operativo, nonché le spese correlate alla negoziazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi terzi.

Il regolamento impone allo Stato membro di adottare le disposizioni sulle condizioni che tali misure di promozione e di comunicazione devono rispettare affinché siano finanziabili anche nel contesto delle misure di prevenzione e gestione delle crisi. A tal fine, le OP devono fornire alle Regioni che ne valuteranno la fondatezza, le motivazioni per le quali ritengono necessarie azioni di promozione e comunicazione aggiuntive a quelle ordinariamente previste.

Attraverso l'azione 2 sono finanziabili i ritiri dal mercato nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Detti ritiri possono avere le seguenti destinazioni (interventi):

a) Distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 34, par. 4 lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Questa dovrebbe rappresentare la destinazione prevalente e, pertanto, dovrebbero essere messi in campo idonei strumenti per agevolare la collaborazione tra organizzazioni di produttori e Enti destinatari.

   Nei periodi di massima disponibilità di prodotto eccedentario, gli Enti caritativi dovrebbero avere la possibilità di far trasformare parte de prodotto ricevuto, per poi distribuirlo nei periodi successivi come prodotto trasformato.

   Se possibile, i costi di trasformazione potrebbero essere sostenuti da fondi pubblici, anche al fine di limitare il pagamento in natura;

b) Realizzazione di biomasse a fini energetici.

c) Alimentazione animale.

d) Trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in alcool.

e) Biodegradazione o compostaggio.
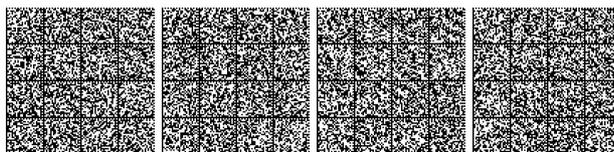
Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.

Al fine di aumentare l'efficacia della misura dovrebbero essere incentivate o facilitate attività coordinate tra le OP per la gestione della misura.

Attraverso l'azione 3 è finanziabile l'intervento relativo alle polizze assicurative stipulate dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che l'OP subisce in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie

Attraverso l'azione 4 è possibile sostenere i costi amministrativi di costituzione di fondi di mutualizzazione e i contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti all'OP/AOP che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse.

Si evidenzia che per l'attivazione di tale strumento di stabilizzazione del reddito da parte delle OP, che si ricorda è attivabile anche nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo rurale (PSRN), è necessaria l'emanazione di disposizioni nazionali atte a definire le regole di costituzione e di funzionamento del fondo, nonché il regime dei controlli ad esso applicabile. A tale scopo verrà tenuto in debito conto quanto già previsto nell'ambito del PSRN (misura 17 - sottomisura 17.3; art. 36 del regolamento (UE) n.1305/2013) per l'applicazione di strumenti analoghi.

Infine, relativamente all'azione 5, nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, a norma dell'art.34(4) del reg.(UE) n.1308/2013, possono essere finaziate le spese connesse all'orientamento (coaching) di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, del reg. (UE) n.1308/2013, o di singoli produttori.

Azioni escluse

1) Formazione e scambio di buone pratiche

Questa misura già è prevista nella parte ordinaria del programma operativo e, come nella passata Strategia nazionale, non si ravvisa la necessità di riproporla nel contesto della prevenzione e gestione delle crisi.

2) Raccolta prima della maturazione e mancata raccolta degli ortofrutticoli

L'esperienza maturata ha evidenziato la complessità gestionale di questa azione e l'onerosità dei controlli a fronte di un utilizzo molto limitato se non nullo, fatta eccezione per le situazioni di particolare gravità come fu la crisi di mercato del 2011 conseguente l'infezione da *escherichia coli.*

Altresì in ambito nazionale ed internazionale emerge sempre più forte l'esigenza di limitare le occasioni che generano spreco alimentare, pertanto si ritiene di non inserire, in via ordinaria, tale misura tra quelle attivabili per la prevenzione e gestione delle crisi.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, il Ministero, sentite le Regioni, valuterà se e a quale condizioni autorizzare il ricorso alla raccolta prima della maturazione o alla mancata raccolta o ad entrambe le misure.

Misura 7 - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni materiali

In ottemperanza a quanto previsto nel secondo e quarto trattino del paragrafo 5 dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le azioni ambientali previste dalla presente Strategia rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, salvo il caso di investimenti, prevedono un sostegno che copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione stessa.

I programmi operativi devono comprendere due o più azioni ambientali, o almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi deve riguardare azioni ambientali. Comunque qualora almeno l'80% dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali analoghi o all'agricoltura biologica nell'ambito del PSR, ciascuno di tali impegni vale come un'azione ambientale ai sensi di quest'obbligo.

L'opzione di scelta viene lasciata alle OP.

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai contenuti delle azioni, all'importo degli aiuti e ai criteri di calcolo dei livelli di sostegno, si rimanda alla Disciplina ambientale di cui alla Sezione 2 della presente Strategia e alle specifiche disposizioni ministeriali.

Gli investimenti che non soddisfano i requisiti minimi di performance definiti nelle relative schede della Disciplina ambientale (es: la riduzione minima del 15% di taluni input), sono finanziabili negli specifici capitoli diversi dalle azioni ambientali.

Il sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) è uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle produzioni ottenute attraverso il metodo della produzione integrata, che si sta ormai sempre più affermando come sistema nazionale di produzione sostenibile garantito, nelle sue regole produttive, dall'autorità pubblica; i programmi operativi definiscono quindi una specifica strategia volta ad assicurare la più ampia diffusione di tale sistema di qualità e ad agevolarne l'adesione da parte dei produttori.

Si riporta di seguito l'elenco delle azioni previste, distinte in:

A) azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo rurale;

B) investimenti benefici per l'ambiente, che prevedono l'acquisto di capitale fisso o altre forme di acquisizione di capitale fisso (locazione, noleggio, leasing);

C) altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli.

A)

Azioni identiche ad impegni agro-climatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP.	A.1	Produzione integrata
	A.2	Produzione biologica
	A.3	Inerbimento degli interfilari
	A.4	Infrastrutture verdi

B)

Investimenti a valenza ambientale	B.1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
	B.2	Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua
	B.3	Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
	B.4	Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
	B.5	Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
	B.6	Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti.
	B.7	Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui.
	B.8	Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.
	B.9	Realizzazione di centri di compostaggio

C)

Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno.	C.1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
	C.2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
	C.3	Trasporto combinato
	C.4	Gestione eco-compatibile del suolo
	C.5	Produzione integrata
	C.6	Difesa integrata volontaria

Con riferimento alle priorità indicate nella Disciplina ambientale, la valutazione della performance ambientale raggiunta attraverso l'esecuzione dei programmi operativi, avverrà attraverso l'attività di monitoraggio e sorveglianza dei programmi stessi, prendendo a riferimento l'evoluzione di taluni obiettivi specifici e selezionando opportuni indicatori.

Per un approccio più leggibile alla questione, nella tabella 28 sono indicate le correlazioni tra gli obiettivi specifici che le organizzazioni con i loro programmi operativi devono perseguire con lo svolgimento di talune azioni ambientali, selezionando gli indicatori di maggior interesse per gli scopi di valutazione dell'impatto della Disciplina ambientale.

Tale approccio consente anche di impostare un set di indicatori sintetici per l'attività di valutazione della Strategia nazionale in campo ambientale, definendo dei target obiettivo all'interno della tabella 29.

Tab. 28 - Tavola di correlazione tra obiettivi, azioni e indicatori ambientali

OBIETTIVI SPECIFICI AMBIENTALI	AZIONI	INDICATORI OBIETTIVO	
		Indicatore base	Definizione e unità di misura
Con tribuire alla protezione del suolo	***Azione A.3*** *– Inerbimento degli interfilari*	Superficie esposta a rischio erosione	Variazione della superficie sulla quale viene praticato l'intervento antierosione (ha)
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua	***Azione C.4*** *– Intervento "Impiego di ammendanti compostati"*	Superficie con uso ridotto/più razionale di fertilizzanti	Variazione della superficie sulla quale viene praticato un uso ridotto/più razionale di fertilizzanti (ha)
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche	***Azioni B.1*** *– Miglioramento degli impianti di irrigazione* ***Azioni B.2*** *- Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua*	Superficie con misure di risparmio idrico	Variazione della superficie interessata a misure di risparmio idrico (ha)
		Consumo totale di acqua	Variazione stimata del consumo totale di acqua (m3)
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e della tutela del paesaggio	***Azioni A.1 e C.5*** *– Produzione integrata*	Superficie adibita alla produzione integrata	Variazione della superfice adibita alla produzione integrata
	Azione A.2 *– Produzione biologica*	Superficie adibita alla produzione biologica	Variazione della superficie adibita alla produzione biologica
	Azione A.4 - *Infrastrutture verdi* ***Azione B.8 -*** *Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale* ***Azione C.1*** *– Utilizzo di tecniche, materiali e prodotti a ridotto impatto ambientale* ***Azione C.2*** *– Intervento "Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistenti ad avversità biotiche e abiotiche" e "Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche"*	Superficie interessate ad azioni/interventi che contribuiscono alla protezione degli habitat della biodiversità e della tutela del paesaggio	Variazione della superficie adibita ad azioni/interventi che contribuiscono alla protezione degli habitat della biodiversità e della tutela del paesaggio

	Azione C.4 *– Intervento "Sovescio con piante biocide o interramento di preparati ad effetto biocida"* ***Azione C.6*** *– Difesa integrata volontaria*		
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici	***Azione B.4*** *-Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)* ***Azione B.5****- Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili* ***Azione C.3*** *-Trasporto combinato*	Consumo energetico per tipo di fonte o combustibile	Variazione stimata del consumo energetico per tipo di fonte o combustibile (l/m3/kwh)

Tabella 29- Definizione dei risultati attesi

OBIETTIVI SPECIFICI AMBIENTALI	INDICATORE OBIETTIVO	TARGET	
		Valore attuale*	Valore atteso
Con tribuire alla protezione del suolo	Variazione della superficie sulla quale viene praticato l'intervento antierosione (ha)	1.348	1.400
Contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'acqua	Variazione della superficie sulla quale viene praticato un uso ridotto/più razionale di fertilizzanti (ha)	132.003	132.000
Contribuire all'uso sostenibile delle risorse idriche	Variazione della superficie interessata a misure di risparmio idrico (ha)	76.871	77.000
	Variazione stimata del consumo totale di acqua (m3)	1.569.875	1.600.000
Contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità e della tutela del paesaggio	Variazione della superfice adibita alla produzione integrata	102.100	102.100
	Variazione della superficie adibita alla produzione biologica	12.138	13.000
	Variazione della superficie adibita ad azioni/interventi che contribuiscono alla protezione degli habitat della biodiversità e della tutela del paesaggio	2.608	2.600
Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici	Variazione stimata del consumo energetico per tipo di fonte o combustibile (l/m3/kwh)	----	- 3%

* media del periodo 2012-2015 (*fonte dati: rapporto annuale*)

3) Designazione delle Autorità e degli Organismi competenti

Autorità nazionale responsabile della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

Le funzioni di Autorità nazionale responsabile della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale, prevista dall'allegato I del regolamento di esecuzione 2017/892, sono assunte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tramite la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

4.1 Autorità e Organismi competenti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adotta, con decreto del Ministro e d'intesa con la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, comprensiva della disciplina nazionale per le azioni ambientali, prevista dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Adotta con decreto del Ministro e d'intesa con la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentita l'Agea per gli aspetti di competenza degli Organismi pagatori:

a) Le disposizioni nazionali per il riconoscimento e il controllo delle OP e delle AOP, per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi. Tali disposizioni, che costituiscono parte integrante la Strategia nazionale, disciplinano anche tutti gli aspetti che il regolamento delegato e il regolamento di esecuzione rimettono alla decisone dei singoli Stati membri e contengono le disposizioni supplementari a quelle già contenute nei regolamenti, per gli aspetti espressamente previsti dai regolamenti stessi.
b) Tutte le altre disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli da 152 a 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, attinenti al settore ortofrutticolo.

Adotta, con circolari dipartimentali o direttoriali, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le procedure di carattere tecnico per la realizzazioni dei programmi operativi o per l'applicazione di disposizioni normative a carattere di urgenza.

Svolge, in accordo con le Regioni e gli Organismi pagatori e per il tramite di organismi collegati, attività di audit al fine di monitorare e valutare il livello di conformità alle disposizioni unionali e nazionali delle procedure messe in atto dalle diverse Amministrazioni e contribuire al superamento di eventuali criticità.

Accerta e valuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni volte ad attivare la procedura di cui all'art. 43 della legge 24 dicembre 234 del 2012 nelle ipotesi di responsabilità nell'ambito delle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA .

Assegna il codice univoco alle OP e AOP riconosciute.

Tiene l'elenco nazionale delle OP e AOP e delle filiali controllate per almeno il 90%.

Fornisce le risposte ai quesiti sugli aspetti di propria competenza e provvede, ove del caso, a formulare quesiti, anche su invito delle Regioni, alla Commissione europea.

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

Svolge le funzioni di Autorità nazionale unica per le comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 79 (1), a), b) e c) del regolamento delegato 2017/891.

Adotta le disposizioni per coordinare e armonizzare l'attività degli Organismi pagatori.

Gestisce le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento e ogni aspetto operativo connesso all'attività di sorveglianza, monitoraggio e valutazione della Strategia nazionale richiesto dalla competente Autorità.

Istituisce e cura un portale telematico nazionale per adempiere a quanto previsto dal regolamento delegato 2017/981 in merito all'agevolazione dei contatti e della collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di beneficenza, nonché per gestire e monitorare le operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti.

Fornisce le risposte ai quesiti posti dagli Organismi pagatori sugli aspetti di propria competenza.

Organismi pagatori

Ricevono le domande di pagamento (anticipi, acconti, saldo) degli aiuti sui programmi operativi e svolgono, direttamente o per il tramite di organismi delegati, i pertinenti controlli amministrativi e in loco, sia di primo che di secondo livello, compresi i controlli sul mantenimento dei criteri di riconoscimento.

Eseguono i pagamenti degli aiuti e provvedono al loro eventuale recupero.

Per lo svolgimento delle attività di competenza, gli Organismi pagatori adottano le necessarie procedure in conformità agli indirizzi emanati da Agea.

Regioni e Province autonome

Definiscono eventuali parametri minimi delle OP superiori a quelli stabilite dal Ministero ed altre eventuali disposizioni integrative a quelle ministeriali nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia nazionale.

Ricevono e valutano le istanze di riconoscimento, svolgono i relativi controlli e adottano i provvedimenti sulla concessione, sospensione e revoca del riconoscimento.

Ricevono e valutano i programmi operativi e le loro modifiche, svolgono i relativi controlli e adottano i provvedimenti conseguenti.

Eseguono i controlli sul mantenimento dei criteri di riconoscimento delle OP e AOP che non svolgono il programma operativo e ove ne ravvisino la necessità, anche sulle OP e AOP che svolgono un programma operativo.

Assolvono, per gli aspetti di competenza, le operazioni di monitoraggio previste dalla Strategia nazionale.

Svolgono le attività che eventualmente vengono loro delegate dagli Organismi pagatori, fatta salva la separazione delle funzioni.
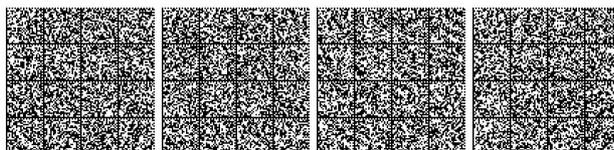
4) Descrizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione

5.1 La valutazione dei programmi operativi e obblighi delle organizzazioni di produttori previsti dall'articolo 36 (2) (d) e (e) del regolamento (UE) n 1308/2013

Le organizzazioni di produttori svolgono autonomamente le attività di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, avendo riguardo agli obiettivi enunciati agli articoli 56 e 57 del regolamento delegato.

Per svolgere le predette attività, le OP/AOP istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati per l'elaborazione degli indicatori di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione, nonché di eventuali indicatori aggiuntivi individuati dalla presente Strategia ed alimentano con gli stessi gli applicativi informativi messi a disposizione da AGEA nell'ambito del SIAN per le attività di sorveglianza e valutazione della Strategia nazionale.

Secondo quanto disposto dall'articolo 57(2) del regolamento delegato, l'attività di sorveglianza è continua durante tutto il programma operativo e le relative informazioni sono incluse nella relazione annuale di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892**.**

Come stabilito all'articolo 57(3), l'attività di valutazione assume la forma di una relazione da redigere nel penultimo anno del programma operativo ed è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Per quanto concerne le attività di valutazione, le organizzazioni di produttori potranno avvalersi di valutatori indipendenti. I relativi costi sono considerati nell'ambito delle spese generali.

5.2 Monitoraggio e valutazione della strategia nazionale

Conformemente a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 58 del regolamento delegato 2017/891, l'attività di sorveglianza della Strategia Nazionale è permanente ed è intesa a monitorare i progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti per i programmi operativi, nonché l'efficienza e l'efficacia delle azioni intraprese. Attraverso tale esercizio andrà valutata la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi ed individuate eventuali necessità di adeguamento, revisione e miglioramento della strategia.

Come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento delegato 2017/891, la predetta attività fa perno sugli indicatori che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione, nonché sulle informazioni contenute nelle relazioni annuali trasmesse dalle OP/AOP di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione. Ai fini di acquisire informazioni utili a meglio orientare le scelte strategiche, verranno acquisiti attraverso le predette relazioni, ulteriore informazioni sulle OP e sulle attività da esse svolte, nonché inseriti ulteriori indici, come di seguito indicato:

a) valore/quota di valore del prodotto commercializzato ottenuta da vendita all'estero;

b) numero di mercati esteri raggiunti;

c) superficie di impianti frutticoli oggetto di riconversione;

d) valore/quota delle immobilizzazioni di proprietà della OP.

In accordo con quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento delegato, nell'ambito del SIAN, AGEA gestisce il sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in forma elettronica per la compilazione della relazione annuale di cui all'art. 54 del regolamento delegato, basandosi sulle informazioni trasmesse dalle OP/AOP attraverso le relazioni annuali.

Per meglio rispondere a quanto chiesto dai regolamenti della Commissione, ai fini di un'adeguata valutazione dell'efficacia della Strategia, presso l'Autorità nazionale responsabile della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale è istituito il "Comitato di monitoraggio della Strategia nazionale ortofrutta" con rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Agea e degli Organismi di rappresentanza delle organizzazioni dei produttori, con i seguenti compiti:

- analisi e controlli di coerenza qualitativa dei dati delle Relazioni annuali;
- verifica in itinere del conseguimento dei target ed eventuale loro adeguamento;
- individuare elementi di criticità da sottoporre all'attenzione del Tavolo ortofrutticolo.

Per l'attività di valutazione della strategia saranno utilizzati, oltre ai dati trasmessi con le relazioni annuali di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione, anche le relazioni del penultimo anno del programma operativo che le OP/AOP dovranno redigere ai fini della prevista attività di valutazione degli stessi (articolo 57(3) del regolamento delegato).

Come stabilito al secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 58 del regolamento delegato, l'attività di valutazione vedrà il suo completamento nel 2020 con la redazione di un rapporto di valutazione che riguarderà l'applicazione della Strategia Nazionale nel periodo precedente. Il rapporto farà parte della relazione annuale prevista all'articolo 54, lettera b) che dovrà essere inviata alla Commissione entro il 15 novembre 2020.
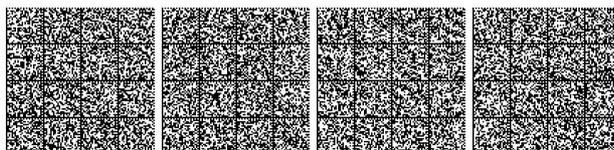
SEZIONE 2

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

La Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili è riportata nell'ALLEGATO 1 e costituisce parte integrante della presente Disciplina nazionale.

SEZIONE 3

Provvedimenti di applicazione.

Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da considerarsi parte integrante della sono adottate presente Strategia nazionale, da adottare previa intesa con la Conferenza tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le disposizioni applicative concernenti, in particolare, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, i fondi di esercizio e i programmi operativi, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria a dare pratica attuazione ai regolamenti comunitari per gli aspetti attinenti alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni.

Per gli aspetti connessi alle organizzazioni interprofessionali si rimanda alla specifica normativa recata dal Testo del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91.

Con Circolare dipartimentale sono adottate le disposizioni tecniche concernenti, in particolare, gli interventi finanziabili, la definizione dei costi standard e le disposizioni per la gestione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
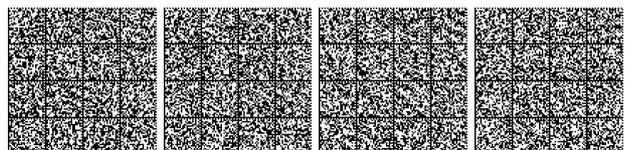
ALLEGATO 1

OCM - ORTOFRUTTA

STRATEGIA NAZIONALE 2018-2022

SEZIONE 2

DISCIPLINA AMBIENTALE

Versione allegata al DM 27/09/2018 n. 9286

Sommario

Premessa

La "Disciplina ambientale" è parte integrante della Strategia Nazionale relativa ai programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo ed è redatta in adempimento dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Essa è sottoposta alla Commissione Europea per l'esame di conformità agli obiettivi dell'articolo 191 del TFUE e del Settimo programma comunitario di azione in materia di ambiente**.**

1. Quadro normativo di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013: articolo 33, paragrafi 5 e 6

5. Gli Stati membri garantiscono che:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

- Regolamento (UE) n. 1308/2013: articolo 36, par. 1

1\. *Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento.*

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE[6] e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente[7]. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

[6] *1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*
- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

[7] *Il 7º programma di azione per l'ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:*
a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
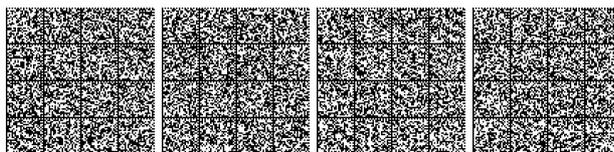
- Regolamento (UE) n. 1308/2013: articolo 152

> *Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:*
>
> *…………………..*
>
> *v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;*
>
> *…………………..*
>
> *vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;*
>
> *viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;*

- Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione: articolo 30 (1), (3), (49, (5)

> *Articolo 30*
>
> *Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione*
>
> *1. Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.*
>
> *Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione.*
>
> *………………*
>
> *3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.*
>
> *4. Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori.*
>
> *5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.*

---

b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;

c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;

d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;

e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;

f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;

h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;

i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.
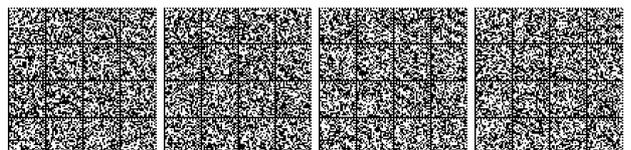
- Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione: articolo 28

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.

La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione: articolo 3

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

1. Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.

La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:

azioniidentiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;

investimenti benefici per l'ambiente;

altreazioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:

a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e

b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.

La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.

2. Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

3. Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:

consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o

consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o

consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o
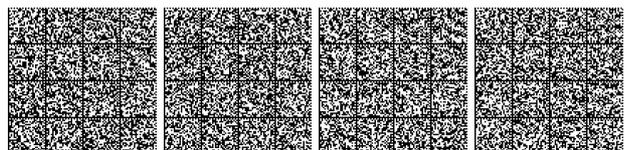
consentono di migliorare l'ambiente; o

sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.

4. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15%, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:

a) l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;

b) l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o

c) la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7%, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.

La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.

Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:

a) consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5% nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e

b) non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.

5. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.

6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.

L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.

7. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:

a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;

b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;

c) gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.

- Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione: allegato III, punto 1

> *1. Spese specifiche relative a:*
>
> *................*
>
> *azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE)*
>
> *…………….*
>
> *Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.*
>
> *Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili di cui al primo comma.*
>
> *……………*

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 28, par. 3

> *I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.*

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - articolo 10, par. 2

Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013:

> *a) contengano unicamente elementi verificabili;*
> *b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;*
> *c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;*
> *d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;*
> *e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento*

2. La situazione ambientale italiana

L'Italia presenta situazioni ambientali alquanto diversificate, in termini di condizioni pedologiche, climatiche, erosione del suolo, ecc… Pertanto, le soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, anche nel caso del settore ortofrutticolo, variano in funzione sia della zona che del tipo di produzione (colture industriali, produzioni in serra, arboricoltura, ecc..).

Un primo elemento di informazione, utile per descrivere la situazione ambientale in relazione agli impatti e pressioni derivanti dal settore agricolo, è rappresentata dalla SAU gestita dalle aziende intensive, che si attesta al 23,7% del totale (fonte: EUROSTAT e FADN, 2007).
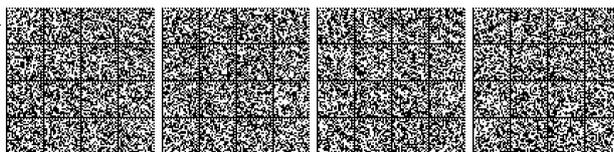
Il settore agricolo tende ad avere un impatto significativo sulle risorse idriche, soprattutto a causa della fertilizzazione e dell'irrigazione. Il surplus potenziale di azoto è pari a 27 Kg per ettaro (fonte: EUROSTAT 2005-2008).

Il consumo idrico derivante dall'irrigazione è notevole e si attesta su valori superiori a 11 miliardi di metri cubi, facendo dell'Italia il secondo Paese europeo per consumo di acqua irrigua, dopo la Spagna (fonte: EUROSTAT, 2010)

All'attività agricola sono anche associabili i fenomeni di diminuzione della sostanza organica e l'erosione. In Italia, il tenore di sostanza organica dei suoli è inferiore a quanto riscontrato in altri Paesi europei, in virtù delle diverse condizioni climatiche e agronomiche. Si registra invece una situazione di deficit nelle aree dove l'attività zootecnica è meno sviluppata, e nelle zone di collina interessate da fenomeni erosivi e forme di gestione del suolo non conservative, con valori a volte inferiori allo 0,7%.

Per quanto riguarda le aree a rischio di erosione, queste in Italia sono nettamente superiori alla media europea. Ben il 30,1% delle superfici a seminativi e colture permanenti è infatti a rischio di erosione (fonte: JRC, media 2006-2007).

In relazione alla protezione degli habitat e biodiversità, sono noti i rischi di declino in termini di diversità genetica, delle specie naturali e degli ecosistemi. Tra le pressioni di origine agricola sulla biodiversità, occorre sicuramente citare l'utilizzo degli agrofarmaci (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, ecc.), ed in particolare di quelli a classe di tossicità più elevata. Le colture ortofrutticole sono di solito associate ad un utilizzo maggiore utilizzo di agrofarmaci.

Il tema dei cambiamenti climatici riveste un'importanza sempre maggiore, e rappresenta uno degli obiettivi strategici individuati a livello comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020. Come tutti i settori produttivi, anche l'agricoltura contribuisce alle emissioni di gas clima-alteranti (GHG), tramite ad esempio i processi di nitrificazione dei fertilizzanti azotati.

I prodotti ortofrutticoli sono inoltre caratterizzati da un alto consumo energetico per il trasporto, effettuato principalmente su gomma, che secondo alcune stime è pari a 68 litri di gasolio t/Km merce trasportata (fonte: valutazione della strategia nazionale OCM ortofrutta, 2012).

La riduzione dei rifiuti, infine, è un tema specifico per il settore ortofrutticolo, dove sia la fase di produzione che quella di lavorazione/condizionamento e commercializzazione si caratterizza per l'elevata quantità di rifiuti e scarti prodotti.

In tale contesto, la Disciplina ambientale individua le azioni più qualificate e pertinenti al settore ortofrutticolo, in coerenza anche con quanto definito nei programmi regionali di sviluppo rurale.

Prospetto A - ***Analisi SWOT: La situazione dell'ambiente e del paesaggio nelle aree rurali.***

Punti di forza	Punti di debolezza
1) Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat che caratterizza la penisola italiana. 2) Produzioni tipiche, con caratteristiche storiche e culturali legate ad alcune specifiche varietà vegetali locali 3) Diffusa tendenza al ricorso a sistemi di irrigazione più efficienti 4) Diffusa tendenza alla riduzione dell'uso di input chimici (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) 5) Aumento del ricorso alla biomassa come fonte di energia rinnovabile	1) Tendenza generale al declino della biodiversità 2) Stato della qualità delle acque, in particolare il rischio inquinamento idrico derivante da eccesso di azoto per le acque profonde. 3) Crescenti prelievi idrici e scarsa disponibilità idrica in taluni areali 4) Scarsa efficienza nella gestione dell'uso dell'acqua 5) Ricorso crescente a combustibili fossili da parte del settore agricolo (aumento meccanizzazione e crescente diffusione di processi produttivi in ambienti climatizzati)

6) Diffusione agricoltura biologica 7) Diffusione processi di Produzione integrata	6) Impiego ancora ridotto di biomassa attribuibile a problemi di natura tecnica, economica e fiscale. 7) Riduzione della sostanza organica nel suolo 8) (Elevata vulnerabilità dei suoli nelle aree montane e collinari relativamente ai fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.
Opportunità	**Minacce**
1) Le aree agricole ad alto valore naturale costituiscono importanti elementi per la conservazione della biodiversità naturale e le produzioni tradizionali; 2) Possibilità di contribuire alla riduzione dell'effetto serra tramite la modificazione delle pratiche agricole.	1) Pressione su ambiente da fattori esterni al settore agricolo 2) Pressione sull'ambiente e sul paesaggio nelle aree agricole e forestali, derivante da fattori legati al settore agricolo quali l'intensivizzazione delle colture. 3) Forte competizione sull'uso del suolo che porta l'agricoltura spesso a cedere le aree più fertili a favore di altri usi.

3. Obiettivi e priorità della Strategia ambientale

La situazione ambientale italiana, come descritta, riflette il periodo attuale caratterizzato dai fenomeni tipici di un cambiamento climatico sempre più evidente ed impattante con l'attività agricola, che subisce anche le conseguenze del continuo diffondersi di organismi nocivi originari di altri continenti, ai quali le nostre coltivazioni non hanno ancora sviluppato adeguati sistemi di autodifesa.

Erosione e consumo del suolo, inquinamento causato da attività sia agricole che extra-agricole, diminuzione della risorsa "acqua", perdita di biodiversità, sono elementi che condizionano necessariamente le pratiche agricole.

La salvaguardia della sostenibilità economica e la competitività delle aziende in una realtà sempre più globalizzata e dove la concorrenza dei paesi terzi è sempre più rilevante, devono comunque coesistere con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

L'applicazione di pratiche agricole sostenibili e il loro continuo miglioramento appare perciò fondamentale.

Nell'ambito dei programmi operativi, tali pratiche devono essere rivolte prioritariamente al perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, ricompresi tra quelli elencati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della biodiversità e salute umana,
- utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, in particolare dell'acqua e del suolo.

Tutto ciò consente una classificazione dei fabbisogni emersi in termini di classi di priorità, da riferirsi alla strategia nazionale nel suo complesso, in quanto in ogni programma operativo, la scelta delle priorità ambientali dovrà essere necessariamente rapportata alla situazione specifica esistente.

N.	Descrizione dei fabbisogni	Priorità
1	Incentivare il passaggio del settore ortofrutticolo a un modello produttivo più sostenibile, caratterizzato da un minore e/o più razionale utilizzo degli input (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua) e, più in generale, da un maggior rispetto dell'ambiente	XXX
2	Sostenere e favorire l'adozione di tecniche irrigue più efficaci con la finalità di ridurre il consumo idrico complessivo associato alle colture ortofrutticole, nonché di tecniche più efficaci per la gestione ed il recupero idrico nella fase di produzione primaria, condizionamento e trasformazione	XXX
3	Contribuire al risparmio di risorse energetiche associate alla fase di produzione primaria, trasformazione/condizionamento e commercializzazione (compreso il trasporto) dei prodotti ortofrutticoli	XXX
4	Promuovere l'utilizzo più razionale e meno impattante e più in generale la riduzione, della concimazione per le colture ortofrutticole, in modo da migliorare il livello qualitativo delle acque e contenere il rilascio di emissioni di gas climalteranti (protossido di azoto) nell'atmosfera.	XXX
5	Favorire la tutela della biodiversità anche tramite la riduzione dell'utilizzo di agro-farmaci con classe di tossicità elevata	XXX
6	Promuovere azioni per contenere la riduzione/perdita di sostanza organica dei suoli e per limitare il rischio di erosione, nelle superfici occupate da colture ortofrutticole	XX
7	Ridurre il livello di emissioni di gas climalteranti e inquinanti associati al settore ortofrutticolo	XX
8	Ridurre la quantità di rifiuti, sia di natura organica che inorganica, derivanti dalla produzione ortofrutticola	XX
9	Promuovere la conservazione degli habitat agricoli tradizionali associati alle colture ortofrutticole, nonché la realizzazione di investimenti di natura ambientale, per contrastarne il progressivo degrado	X
10	Promuovere l'adesione ai sistemi di qualità con valenza ambientale, in modo da incrementare la fornitura di beni pubblici ambientali e di andare incontro alle esigenze/interessi dei consumatori verso una produzione agricola rispettosa dell'a mbiente	X
11	Sfruttare le opportunità offerte dal progresso tecnologico e dalla ricerca in materia di riduzione degli impatti ambientali delle produzioni	X

XXX = priorità elevata

XX = priorità media

X = priorità bassa

La Disciplina ambientale deve pertanto essere espressione di un impegno delle organizzazioni di produttori dalla fase più tipicamente agricola (produzione primaria) a quella più organizzativa - commerciale (gestione del prodotto post-raccolta) a perseguire le predette finalità.

Nella sua definizione particolare importanza riveste l'attività di valutazione sulla strategia nazionale dell'ortofrutta condotta nel 2012 da ISMEA, che permette di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla capacità dei programmi operativi di contribuire alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente. Infatti, nel periodo preso in analisi (2008-2011), si è registrato un incremento delle risorse destinate alle azioni ambientali, osservando incidenze superiori medie al 25% della spesa complessiva, per una spesa totale sostenuta nel triennio, in termini assoluti, che ha superato i 306 milioni di euro. Questo dato, unito alla variabilità e numerosità delle azioni intraprese (circa il 50% delle OP ha realizzato più di 2 azioni ambientali) e alla significatività delle superfici e dei produttori coinvolti, ha confermato una particolare attenzione delle OP verso questo tipo di azioni.

Durante la valutazione, le evidenze raccolte, le indagini svolte e i dati reperiti dai sistemi di
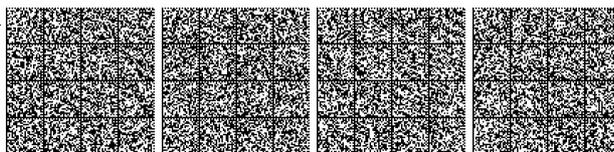
monitoraggio delle OP, permettono di affermare che le azioni sono state sostanzialmente conformi alle esigenze e che le azioni previste, affiancandosi coerentemente con le altre misure della Strategia nazionale, permettendo così di migliorare, attraverso i Programmi operativi delle OP, la performance ambientale del settore ortofrutticolo.

Stante quanto detto sopra, il modello di disciplina ambientale che si intende proporre ricalca per molti aspetti le azioni già previste nella precedente programmazione e si arricchisce di novità legate al progresso tecnologico e di azioni previste nei Programmi di sviluppo rurale (PSR) che hanno particolare rilevanza a livello nazionale e che trovano applicazione anche bel settore ortofrutticolo.

A tal fine, nel presente documento di Disciplina viene individuato l'elenco di azioni coerenti con gli obiettivi citati, con la relativa giustificazione di impatto ambientale positivo e gli altri elementi pertinenti al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

Le modalità di esecuzione delle azioni individuate, anche secondo specifici interventi, sono stabilite da apposito provvedimento del Ministero per le politiche agricole alimentarie forestali.

4. Coerenza e complementarietà con gli altri regimi di aiuto - Criteri di demarcazione – Condizione di "no double funding"

Valgono i criteri di demarcazione e le regole amministrative individuate nel quadro della Strategia nazionale adottata conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Regole per la selezione delle azioni ambientali previste nella presente disciplina ambientale e definizione del relativo livello di supporto

Fermo restando il soddisfacimento di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa unionale di cui alla sezione 1 della presente disciplina, le azioni ambientali o il relativo livello di supporto sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1. Gli impegni assunti vanno al di là del "*livello di riferimento*" costituito dalle prescrizioni obbligatorie contenute, oltre che nei regolamenti unionali, nelle leggi nazionali, quale il PAN[8], e nelle leggi regionali;

2. La produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, realizzata come azione ambientale nell'ambito di un programma operativo, può beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario nella misura de 60% dei costi ad essa connessi. La percentuale del 60% è applicata alla parte del programma operativo che riguarda esclusivamente la produzione biologica o all'intero programma operativo se la produzione dei soci è esclusivamente biologica;

[8] *PAN –Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitario ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi.*

3. La produzione integrata realizzata nell'ambito di un programma operativo risponde a quanto definito nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 2, paragrafo 4[9].

4. Il valore dell'impegno riconosciuto a favore delle azioni simili agli impegni agro-climatico-ambientali o di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, non può superare quello definito per le simili azioni nel PSR della Regione di riferimento e comunque i massimali fissati nell'allegato II di tale regolamento.
5. L'importo dell'aiuto erogabile alle azioni elencate al capitolo 9, lettere A e C non supera il 50% (60% nei casi presiti dal reg.(UE) n. 1308/2013, art.34(3)) del costo specifico come definito alla lettera m) dell'articolo 2 del regolamento delegato 2017/891 e copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dalla realizzazione dell'azione, al netto di eventuali risparmi e redditi aggiuntivi, mentre per le azioni di cui al capitolo 9 lettera B, l'importo dell'aiuto non supera il 50% (60% nei casi presiti dal reg.(UE) n. 1308/2013, art.34(3)) del costo dell'investimento.
6. Non possono fruire di alcun sostegno le azioni ambientali diverse dagli investimenti, la cui realizzazione non comporti prevedibilmente perdite di reddito e/o costi addizionali, né tanto meno le azioni che possano prevedibilmente dare luogo a economie di costo e/o ad aumenti di reddito.
7. L'importo dell'aiuto alle azioni ambientali diverse dagli investimenti, qualora fissato anticipatamente nella forma di tasso forfettario, è calcolato e/o certificato da un Organismo autonomo. Il tasso forfettario in questione, calcolato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 808/2014, è rivedibile almeno ogni cinque anni.

6. Regole applicabili alle azioni ambientali realizzate nel quadro dei programmi operativi

Ogni singola azione e intervento ambientale selezionato nel quadro di un programma operativo deve rispondere alle seguenti regole:

1. Essere conforme agli obiettivi e alle condizioni definite nella Strategia Nazionale e nella presente Disciplina ambientale.
2. Essere compatibile con le altre azioni ambientali realizzate nel quadro del programma operativo.
3. Qualora un programma operativo comporti la possibilità di combinare diverse azioni ambientali e/o le azioni ambientali selezionate nel quadro del programma operativo possono essere combinate con misure agro-climatico-ambientale sovvenzionabili nel quadro di un Program-

[9] *4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e la razionalizzare della fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.*
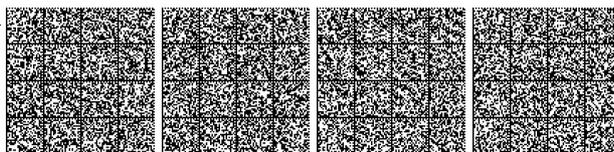
ma di Sviluppo Rurale, il livello del sostegno deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dalla combinazione.

4. Le azioni ambientali del programma operativo, comprese quelle identiche agli impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica previsti nei programmi regionali di sviluppo rurale, sono considerate come attuate dall'organizzazione di produttori, pertanto, fatta eccezione per la produzione biologica, per gli impegni a superficie, nell'ambito della superficie complessivamente impegnata dall'OP è consentita una rotazione sia delle particelle che dei produttori, fermi restando gli obblighi di legge (nota Ares(2016)5968165 - 17/10/2016).

5. Qualora si dovessero verificare sovrapposizioni tra gli impegni assunti per la realizzazione di diverse azioni o interventi ambientali, al beneficiario è consentito di ricevere il sostegno solo per una data azione o intervento.

6. I programmi operativi devono, nell'arco della loro esecuzione, realizzare un numero di azioni ambientali pari almeno a due o destinare almeno il 10% della spesa ad azioni ambientali. L'OP sceglie l'opzione all'inizio del programma operativo e non può cambiala se non per motivi debitamente giustificati.

   L'opzione delle sole due azioni ambientali può essere perseguita secondo una delle seguenti modalità:

   - l'OP realizza direttamente entrambe le due azioni ambientali;
   - l'OP realizza una azione ambientale e la seconda azione ambientale è realizzata da almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell'azione, o da soci che rappresentano almeno il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell'azione;
   - ciascuna delle due azioni ambientali è realizzata da un numero di produttori pari ad almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell'azione o da soci che rappresentano almeno il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell'azione;
   - una delle due azioni ambientali può essere rappresentata da uno o più impegni agro-climatico-ambientali o per l'agricoltura biologica assunti, da almeno l'80% dei produttori aderenti all'OP, nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

   Le condizioni sopra considerate devono verificarsi nell'anno in cui viene realizzata l'azione o iniziato l'impegno.

   Le azioni ambientali realizzate presso le AOP o le filiali di cui all'articolo 22(8) del regolamento delegato (UE) 2017/891 non concorrono a soddisfare l'opzione delle sole due azioni ambientali, mentre possono concorrere, per quota parte, a soddisfare il raggiungimento del 10% della spesa dedicata alle azioni ambientali.

7. L'assistenza tecnica erogata tramite il personale di cui all'All. III p.2 b (i) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e le analisi (residui, terreno, acqua, ecc..) a supporto della realizzazione dell'azione/intervento ambientale, non rappresentano di per sé stesse delle azioni ambientali. Tuttavia, laddove risultano essere complementari ad azioni ambientali, la relativa spesa può essere rendicontabile.

8. Le spese per la regolazione strumentale (taratura) delle irroratrici, che vanno oltre gli obblighi di cui all'art. 8(5) della Direttiva 2009/128/CE come ripresi nelle sezioni A.3.5 e A.3.6 del PAN, ove questa operazione è complementare alle azioni ambientali e non è prevista come vincolo per le medesime, può essere rendicontabile a condizione che venga effettuata presso centri di prova autorizzati.
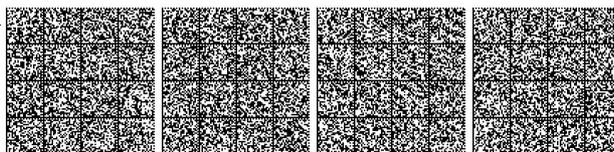
9. Talune azioni ambientali contribuiscono efficacemente alla protezione della biodiversità, pertanto, al fine di sostenere le aziende ortofrutticole in un percorso consapevole di tutela e valorizzazione di tale aspetto, le spese di adesione a specifici protocolli/disciplinari volontari per la valutazione del livello di biodiversità dell'azienda, possono essere rendicontabili come attività complementare all'azione ambientale considerata.
10. Per le azioni agro-climatico-ambientali legate alla superficie è di applicazione, ove pertinente, l'articolo 47 del regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare, l'organizzazione di produttori può, per giustificati motivi quali l'adeguamento della produzione e della superficie alle esigenze della domanda, stabiliti da accordi stipulati nell'ambito di un organismo interprofessionale riconosciuto a norma dell'art.158 del reg. 1308/2013, variare il numero di ettari inizialmente impegnati se questo non compromette la finalità dell'impegno.

7. Durata delle azioni ambientali

Le azioni ambientali identiche o similari a impegni agro-climatico-ambientali che godono di un sostegno nell'ambito del regime sullo Sviluppo rurale o ad esse simili devono avere la stessa durata prevista nei PSR. Se la durata di tali azioni supera quella del programma operativo, esse devono proseguire nell'ambito di un successivo programma operativo. Tuttavia, una Regione o Provincia autonoma può autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione del penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57 (3) della regolamento delegato (UE) 2017/891.La durata più breve o la loro cessazione potranno essere considerati qualora gli obiettivi fissati ed i benefici attesi nel lungo periodo sono stati raggiunti in un tempo più breve rispetto a quello prefissato.

Per le altre azioni ambientali diverse dagli investimenti la durata minima è di 3 annualità consecutive del programma operativo.

Per gli investimenti la durata dell'azione ambientale è legata al periodo di ammortamento fiscale degli stessi.

8. Azioni non previste nella Disciplina ambientale

Nel caso si rilevi necessario attuare un'azione non codificata nella Disciplina ambientale, le Regioni interessate dovranno fornire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i seguenti elementi informativi:

1) la giustificazione dell'azione in base al suo impatto ambientale previsto;
2) la coerenza con gli obiettivi e le priorità indicate nella Disciplina ambientale;
3) la descrizione dell'impegno o degli specifici impegni e la relativa durata;
4) l'entità ed intensità dell'aiuto con i criteri di compatibilità espressi nella Disciplina ambientale;
5) interrelazioni con altre azioni e/o interventi ed eventuali vincoli esecutivi;

I suddetti elementi informativi, serviranno di base per l'eventuale introduzione dell'azione in questione in una versione modificata della Disciplina ambientale, previa espletazione della procedura prevista all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2017/891.

9. Elenco delle azioni

A)

Azioni identiche ad impegni agro-climatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP.	A.1	Produzione integrata
	A.2	Produzione biologica
	A.3	Inerbimento degli interfilari
	A.4	Infrastrutture verdi

B)

Investimenti a valenza ambientale	B.1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
	B.2	Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua
	B.3	Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
	B.4	Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
	B.5	Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
	B.6	Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti.
	B.7	Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui.
	B.8	Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.
	B.9	Realizzazione di centri di compostaggio

C)

Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno.	C.1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
	C.2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
	C.3	Trasporto combinato
	C.4	Gestione eco-compatibile del suolo
	C.5	Produzione integrata
	C.6	Difesa integrata volontaria

10. Schede tecniche delle azioni

A - Azioni identiche a impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n 1305/2013 o ad impegni di agricoltura biologica di cui all’art. 29 del medesimo regolamento, che sono previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell’OP.

Le azioni ambientali elencate al punto A, identiche agli impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica previsti nei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), se autorizzate anche nei programmi operativi, dovranno fare diretto riferimento al PSR della Regione di riferimento per quanto attiene alla giustificazione ambientale, agli impegni specifici, nonché ad ogni altra condizione di applicabilità. In particolare, per l’inerbimento degli interfilari, tale intervento non potrà essere ammesso su una certa superficie, qualora su di essa sia stato assunto l’impegno a svolgere produzione biologica o integrata e tale pratica sia già prevista nell’ambito dei predetti metodi produttivi.

L’aiuto non potrà in ogni caso superare il 50% dell’importo massimo del sostegno definito nel PSR.

B. Investimenti di valenza ambientale.

Azione B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Nel settore ortofrutticolo, il consumo agricolo di acqua a fini irrigui, varia, in relazione alla specie e al territorio, dai 4.000 ai 12.000 m3/ha. Considerati gli elevati consumi di fertilizzanti e gasolio, associati alle colture irrigue, l’irrigazione assume un interesse strategico non solo per la produttività e redditività aziendale, ma anche ai fini dalla protezione dell'ambiente. Di fronte ad una domanda in tendenziale crescita, le risorse idriche nazionali sono attraversate da frequenti e ricorrenti crisi: l’abbassamento costante delle falde idriche, le variazioni climatiche che sembrano non assicurare più la reintegrazione costante del “captato” e le difficoltà orografiche proprie del territorio rurale italiano costituiscono solo alcuni aspetti del complesso problema che le aziende agricole italiane sono costrette ad affrontare annualmente. É, pertanto, sempre più necessario incentivare una gestione dell’irrigazione che consenta la riduzione della quantità di acqua impiegata e dei consumi energetici legati all’utilizzo delle risorse idriche disponibili. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892

Interventi	a. Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili; b. Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua di almeno il 5% rispetto alla situazione preesistente. Gli investimenti non devono comportare un aumento netto dell'area sottoposta ad irrigazione. Nel caso in cui è previsto l'aumento della superficie irrigabile, l'investimento è ammissibile a condizione che il consumo totale di acqua per l'irrigazione dell'intera azienda, compresa la maggiore zona, non supera la media di consumo di acqua dei precedenti 5 anni prima dell'investimento. I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'uso dell'acqua è sempre più significativo sia nella fase produttiva, che negli impianti di lavorazione, condizionamento e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, dove si impone la necessità di adottare una politica dell'acqua volta a far fronte ad una minore disponibilità della stessa, in linea con gli indirizzi generali di politica ambientale. Infatti, il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio in sistemi orticoli caratterizzati dalla presenza di strutture serricole, può rappresentare un indubbio vantaggio ambientale. Inoltre, considerato che processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale (a causa della concentrazione di alcuni solidi sospesi e soprattutto terra e componenti biologiche…). e che gli ordinari apparati chimico-fisici o impianti a processi biologici (es: a fanghi attivi) non sono sempre idonei o sufficienti a consentire il riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, ovvero la loro sufficiente depurazione, è opportuno incentivare il ricorso a sistemi "finalizzati", che consentono un miglioramento in termini di quantità di acqua da prelevare dall'esterno, di qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale, ecc…(es. impianto di raffreddamento a torri evaporative, impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione...) Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione UE 2017/892

Interventi	a) Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio. b) Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi. c) Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione . d) Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque. e) Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto. f) Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Impegni	Oltre all'investimento, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per il periodo di ammortamento dello stesso.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua, e/o dei suoi inquinanti, ovvero delle acque non riutilizzabili, di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione del consumo energetico). I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri

Parametri	*Descrizione*
Giustificazione ambientale	L'utilizzo di combustibili fossili genera residui e scorie con una elevata incidenza sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici. La riduzione del loro utilizzo e/o la loro sostituzione con altre forme di combustibili rinnovabili costituisce obiettivo generale al quale tutti i sistemi produttivi sono chiamati a contribuire. L'obiettivo degli interventi è finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera, siano esse rappresentate da gas che polveri nocivi per l'ambiente e per l'uomo, attraverso il miglioramento dell'efficienza degli impianti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, fino al livello massimo consentito dalle attuali tecnologie. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892

Interventi	a) Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti. b) Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione delle emissioni gassose nocive e delle polveri, di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione del consumo energetico). A tal fine, i risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o sono attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo ambientale.

Azione B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La produzione combinata (cogenerazione) è la produzione congiunta di energia elettrica (o meccanica) e calore utile, ma anche di energia frigorifera in caso di trigenerazione, a partire dalla stessa fonte energetica primaria. Il Parlamento Europeo e il Consiglio riconoscono (Direttiva 2004/8/CE) la produzione combinata come un provvedimento importante tra quelli necessari per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. I vantaggi della co-trigenerazione sono sia di natura economica che ambientale. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione dei consumi di combustibili fossili/energia di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere
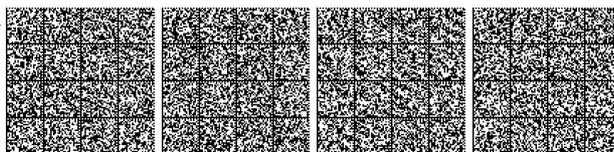
	almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione delle emissioni di CO2 e/o altri inquinanti). A tal fine i risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o sono attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo ambientale.

Azione B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Ai fini della riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, ma soprattutto per limitarne l'uso considerate le implicazioni ambientali in termini di inquinamento, appare utile incentivare l'uso di sistemi che producono energia da fonti rinnovabili (energia eolica, energia solare, biogas,ecc.). I vantaggi sono sia di natura ambientale che economica. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di impianti produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, impianti fotovoltaici, biogas, ecc..), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno copre i costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Gli investimenti volti a generare energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno se la quantità di energia prodotta non supera il fabbisogno ex ante del beneficiario calcolato su base annuale.

Azione B.6 Realizzazione di strutture collettive di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	La gestione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti e la preparazione delle miscele, a volte fatta direttamente in campo da parte dei singoli produttori, rappresenta un elemento di rischio ambientale che può opportunamente essere ridotto con un monitoraggio preciso dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati su aree significative, spesso di competenza di una o più organizzazioni di produttori e con uno stretto controllo qualitativo sui principi attivi e sui prodotti impiegati, nonché con una gestione centralizzata dei relativi contenitori. Ciò può essere ottenuto con la realizzazione di una struttura collettiva per la preparazione e distribuzione dei formulati ai produttori associati, nella quale avviene anche la preparazione diretta delle miscele, che il produttore ritira nella propria macchina irroratrice, il tutto sotto la supervisione di personale specializzato. I vantaggi ambientali sono particolarmente evidenti in realtà territoriale caratterizzate da aziende di piccole dimensioni con elevata frammentazione degli appezzamenti. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto

	rispondono alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti.
Impegni	Oltre a realizzare gli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell’aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell’investimento.
Vincoli	Ai fini dell’approvazione dell’azione, l’OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.7 Realizzazione di strutture di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	Il lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e lo smaltimento della miscela residua, possono rappresentare una forte fonte di inquinamento se non realizzati correttamente. Il rischio di inquinamento può essere viene eliminato, se le predette operazioni vengono realizzate in strutture nelle quali il lavaggio delle attrezzature e lo smaltimento delle miscele residue può avvenire in forma controllata e in assoluta sicurezza, secondo le indicazioni di personale tecnico specializzato. Analogamente risultano utili i sistemi per la gestione (biologica o fisica) dei reflui dei trattamenti fitosanitari. I vantaggi ambientali sono particolarmente evidenti in realtà territoriale caratterizzate da aziende di piccole dimensioni con elevata frammentazione degli appezzamenti. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di strutture e impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell’aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell’investimento.
Vincoli	Ai fini dell’approvazione dell’azione, l’OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.8 Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di altre macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'agricoltura di precisone, intesa come una gestione aziendale basata sull'osservazione, la misura e la risposta dell'insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo che intervengono nell'ordinamento produttivo, consente di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per ottimizzare i rendimenti nell'ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatica ed ambientale, nonché economica, produttiva e sociale". In quest'ottica, l'impiego di sistemi di supporto alle decisioni (DSS – *decision support sistems*) e di macchine agricole di precisione consente di ottimizzare l'immissione di sostanze potenzialmente inquinanti (fertilizzanti e agrofarmaci), ma anche il consumo dei diversi fattori produttivi contribuendo alla conservazione del suolo e degli altri fattori ambientali. Sono oggi disponibili sistemi elettronici per le macchine tradizionali (come i trattori o le macchine operatrici) che quindi vengono equipaggiate con "elementi intelligenti", capaci di monitorarne le condizioni operative e di funzionamento. Le macchine utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione sono diverse. A titolo di esempio si citano: barre irroratrici computerizzate, spandiconcimi volumetrici, baulatrici, atomizzatori a manica d'aria e a raggiera schermata; macchine combinate, sistemi di posizionamento globale (GPS). Esistono inoltre altre tipologie di macchine e attrezzature il cui utilizzo ha indubbi benefici ambientali, quali le macchine per il pirodiserbo, le spollonatrici, le macchine per la disinfezione biologica (vapore e calce) del terreno, o altre attrezzature che consentono di sostituire completamente i prodotti chimici utilizzati con operazioni meccaniche o mezzi fisici. Altra tipologia di investimenti di evidente valenza ambientale sono rappresentati dai sistemi di protezione fisici da parassiti e predatori, quali le reti anti insetti che consentono di ridurre l'utilizzo di prodotti chimici per la difesa delle colture. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.
Impegni	Oltre all'investimento è necessario mantenere in efficienza le macchine, le attrezzature e i mezzi tecnici oggetto dell'intervento per tutto il periodo di ammortamento delle stesse.
Entità aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dei sistemi per

	l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici oggetto dell'intervento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche tecniche attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.9 Realizzazione di centri di compostaggio

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Nel settore ortofrutticolo si realizza la produzione di importanti quantità di residui colturali e scarti organici, sia nella fase di produzione, sia in quella di preparazione dei prodotti per la vendita. Il compostaggio di questi residui e/o scarti riduce l'accumulo nell'ambiente dei residui colturali e degli scarti organici. Inoltre il prodotto che si ottiene dal compostaggio può essere incorporato nel suolo con effetto migliorativo sulla proprietà fisiche e chimiche dello steso. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del regolamento di implementazione (UE) 2017/892
Interventi	Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire dai residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza l'impianto di che trattasi per il periodo di ammortamento dello stesso e riutilizzare il compost nelle aziende dei soci.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell'investimento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale. La capacità degli impianti deve essere proporzionata al volume dei residui organici e/o degli scarti organici effettivamente prodotti dall'OP e/o dai suoi soci.
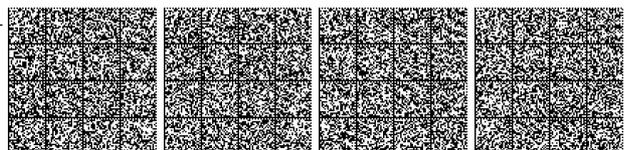
C. Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno.

Azione C.1 Utilizzo di tecniche, materiali e prodotti a ridotto impatto ambientale

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	La riduzione degli imput di prodotti chimici in agricoltura è un obiettivo perseguibile per diverse vie tra cui il ricorso ad innovazioni di prodotto e/o di processo che con tutta evidenza mostrano un basso o nullo impatto ambientale rispetto alle tecniche tradizionali. L'utilizzo di accorgimenti tecnici, feromoni e di insetti, in particolare gli insetti antagonisti e impollinatori, in alternativa ai prodotti chimici di sintesi, ha indubbi effetti ambientali sulla salvaguardia della flora e della fauna. Anche la diffusione di materiali di copertura a breve durata per il contenimento delle erbe infestanti, degli insetti o per la disinfezione del terreno, contribuiscono efficacemente al risparmio di trattamenti chimici.È pertanto utile sostenere, in alternativa all'utilizzo di prodotti chimici, la diffusione e l'utilizzo di materiali di copertura, insetti e prodotti per la confusione/disorientamento sessuale e la lotta biologica, nonché di insetti pronubi per migliorare l'impollinazione naturale.
Interventi	a) Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni; b) Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale; c) Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica; d) Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione; e) Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie.
Impegni	Acquisto e messa in opera di materiali e prodotti specifici a basso impatto ambientale in sostituzione totale o parziale di agrofarmaci o altri prodotti di sintesi. Gestione dei letti di coltivazione delle fungaie con abbattimento del ricorso ai prodotti chimici.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per la gestione ecologica delle fungaie, l'acquisto e l'uso dei prodotti specifici a basso impatto ambientale, rispetto alla tecnica ordinaria. L'entità dell'aiuto è definita o confermata a livello nazionale o regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo della fattura del servizio.

Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione. Gli interventi previsti non sono compatibili con le azioni "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" e "Produzione biologica", qualora i relativi disciplinari o le linee guida prevedono l'utilizzo obbligatorio dei medesimi mezzi tecnici.

Azione C.2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	L'obiettivo della riduzioni di fitofarmaci o di altri fattori di produzione può essere perseguito anche con il ricorso a piante e semi resistenti verso talune fisiopatie o i loro vettori o altre avversità abiotiche o utilizzando sementi e piantine ottenute da produzione biologia. La pratica dell'innesto di varietà commerciali sopra portainnesti dotati di specifiche resistenze a patogeni ha permesso di ridurre in modo significativo, in particolare nelle aree orticole specializzate ad alta intensificazione produttiva, l'uso di numerosi prodotti chimici come, ad esempio, i fumiganti generici a largo spettro e quelli specifici come i fungicidi ed i nematocidi Allo stesso modo l'utilizzo di ibridi e varietà di specie ortive resistenti, combinato con opportune pratiche agronomiche, consente di ridurre efficacemente l'insorgenza di alcune malattie, con conseguenti benefici sul piano ambientale, limitando la frequenza o l'intensità dei trattamenti con presidi chimici. Per consentire una riduzione dell'impatto ambientale della coltivazione di ortaggi e favorire una produzione con una maggiore garanzia igienico-sanitaria, occorre incentivare la diffusione delle piante orticole innestate e degli ibridi e varietà resistenti, il cui impiego è particolarmente efficace nella difesa contro le avversità di origine fungina, virale, batterica, nonché contro i nematodi e avversità abiotiche, così come anche l'utilizzo di sementi e piantine ottenute da produzione biologia che ha permesso già a monte la riduzione degli input chimici.
Interventi	a) Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistenti ad avversità biotiche e abiotiche; b) Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche; c) Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica.
Impegni	Acquisto e messa a dimora di materiale vegetale presente in una predefinita lista di specie orticole definita a livello nazionale e le loro specifiche resistenze minime ad avversità biotiche e abiotiche.
Durata dell'azione	L'azione deve avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per l'acquisto delle piantine

	innestate e dei semi o piantine derivate da semi resistenti o di sementi o piantine orticole ottenute da produzione biologica. L'entità del costo specifico è definita o confermata a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo della fattura di acquisto del materiale dotato di resistenza o biologico.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione. In fase di rendicontazione della spesa, dovrà essere prodotta dall'OP la documentazione rilasciata dalla ditta sementiera che certifica che il seme/piantina utilizzata possiede la resistenza in questione. A tal fine sarà necessario fornire: copia della scheda di iscrizione varietale dalla quale si evince la resistenza posseduta o certificazione di un ente terzo abilitato ad effettuare le verifiche del caso secondo protocolli di analisi internazionalmente riconosciuti. Per le sementi o piantine biologiche sarà necessario fornire la certificazione attestante tale caratteristica, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione in materia. L'intervento non è cumulabile con l'azione "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" o Produzione Biologica", qualora i relativi disciplinari o le linee guida prevedono l'utilizzo obbligatorio di portainnesti, sementi o piantine resistenti o di sementi o piantine orticole ottenute da produzione biologica ed il relativo premio ne preveda la remunerazione.

Azione C.3 Trasporto combinato

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'elevata diffusione del trasporto su gomma, connessa alla vocazione all'export verso il Nord-Europa da parte delle imprese ortofrutticole italiane, alla particolare conformazione del territorio nazionale e alla notevole distanza delle regioni del Sud-Italia dal Centro-Europa, comporta una consistente emissione di CO2, che può essere opportunamente ridotta con il ricorso al "trasporto combinato", secondo diverse modalità: "camion + nave"; "camion + treno"; traffico accompagnato (camion su treno).
Interventi	Sostituzione parziale o totale del trasporto su gomma col trasporto ferroviario o marittimo/fluviale.
Impegni	Sostituire parzialmente o totalmente il trasporto su gomma col trasporto per ferrovia o marittima/fluviale, secondo i vincoli sotto stabiliti.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto a chilometro o a pedana, nell'ambito del trasporto combinato "camion + treno" o "camion + nave", rispetto al trasporto su gomma. Il costo specifico è definito o confermato a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa.
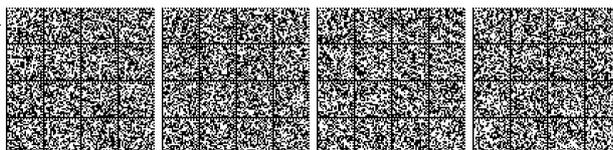
Vincoli	Per essere ammissibile al sostegno, l'intervento deve consentire, per la tratta interessata, una riduzione minima del 10% dei chilometri percorsi su gomma.

Azione C.4 Gestione eco-compatibile del suolo

Parametri	**Descrizione**
Giustificazione ambientale	La gestione del suolo tramite il controllo della carica microbica e la preservazione della sostanza organica è essenziale nell'agricoltura a carattere intensivo. Il sovescio con piante biocide è una pratica agronomica a basso impatto ambientale che consente di conseguire un duplice obiettivo: - ridurre a livelli minimi la carica di funghi patogeni e nematodi fitoparassiti nel terreno senza utilizzare sostanze chimiche di sintesi, ma sfruttando sistemi naturali di difesa in grado di produrre composti ad elevata attività biologica (fra questi, si evidenzia, il sistema glucosinolati-mirosinasi, tipico della famiglia delle brassicaceae, delle capparidaceae e di altre famiglie minori delle dicotiledoni; - apportare sostanza organica al suolo (80-100 t/ha a ciclo) preservandone la struttura e la resistenza all'erosione. Gli stessi effetti del sovescio con piante biocide, possono essere ottenuti anche con l'interramento di preparati ad effetto biocida, quali per es., gli estratti pellettizzati di brassicacee. In entrambi i casi si elimina il ricorso ai prodotti chimici con un impatto positivo sull'habitat e sull'ambiente. Altresì, per incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno è opportuno incentivare il ricorso agli ammendanti compostati che hanno un contenuto di elementi nutritivi relativamente ridotto e, di conseguenza, possono essere impiegati in dosi massicce, tali da incidere significativamente sulla dotazione organica del suolo, con un diminuzione sull'utilizzo di concimi minerali.
Interventi	a) Sovescio con piante biocide o interramento di prodotti ad effetto biocida. b) Impiego di ammendanti compostati.
Impegni	a) Semina, coltivazione fino allo stadio di fioritura ed interramento, su una definita superficie, di specie erbacee ad elevata capacità biocida o, in alternativa, di prodotti ad effetto biocida su di una definita superfice. b) Acquisto ed impiego, su una definita superficie, di ammendante compostato che rispetti i requisiti previsti dall'allegato 2 del DL n. 75 del 29/04/10.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per unità di superficie rispetto alle tecniche tradizionali, definito o confermato a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo dei mezzi utilizzati.

Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione. Per entrambi gli interventi, le superfici investite dall'intervento devono essere destinate alla produzione di prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP. Le specie ammissibili per il sovescio sono contenute in una lista redatta da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità. Poiché la corretta gestione del suolo comporta il dosaggio controllato delle concimazioni e dell'apporto di sostanza organica, il ricorso al sovescio e agli ammendanti organici compostati deve essere associato ad opportune analisi chimico-fisiche del terreno e al conseguente piano di concimazione. Il sovescio con piante biocide o l'interramento di preparati ad effetto biocida non è compatibile con le azioni "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" e "Produzione biologica" qualora previsto dai relativi disciplinari o linee guida.

Azione C.5 Produzione integrata

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La produzione integrata risponde all'esigenza di diffondere ed incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili. La sua diffusione è giustificata, come evidenziato nell'analisi dell'ambiente e del territorio, dalla presenza in alcune aree, di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive, a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto di prodotti fitosanitari. L'intervento di produzione integrata, in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare l'elemento base di accordi agro-ambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale. In considerazione che alcune Regioni non hanno previsto la produzione integrata nei rispettivi PSR, è utile consentire anche in queste Regioni il ricorso alla produzione integrata attraverso lo strumento dei programmi operativi. Tenuto conto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, all'articolo 3(1) stabilisce che almeno un'azione ambientale deve essere relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata, l'inclusione della presente scheda nella disciplina nazionale soddisfa la prescrizione regolamentare. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Intervento	Applicazione del metodo di produzione integrata come stabilito nei relativi Disciplinari di produzione integrata (DPI).
Impegni	Su una definita superficie distinta per coltura e destinata a produzioni ortofrutticoli per le quali l'OP è riconosciuta, è realizzata la produzione integrata in ottemperanza a quanto definito nella legge 3 febbraio 2011, n. 4,

	articolo 2, paragrafo 4. Le disposizioni indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), sono quelle approvate dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, o per i quali i gruppi specialistici del Comitato di produzione integrata, istituito con DM. 2722 del 17 aprile 2008, abbiano verificato la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
Durata dell'azione	Il periodo minimo di attuazione dell'azione non è inferiore a cinque anni e comunque alla durata dell'azione similare dello SR. Se necessario, l'impegno si prolunga, fino al suo completamento, nel successivo programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per unità di superficie agricola impegnata, ed è commisurato al costo specifico il cui importo è definito o confermato a livello regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità e copre le operazioni che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione unionale, nazionale e regionale.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. Al fine della verifica del rispetto dei disciplinari di produzione integrata, l'OP dovrà essere autorizzata ad accedere ai fascicoli aziendali dei produttori aderenti all'azione, che dovranno riportare il piano colturale aggiornato e redatto per specie coltivata. L'impegno è valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato/riconosciuto allo scopo. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.L'intervento non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione biologica".

Azione C.6 Difesa integrata volontaria

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'adozione di metodi di coltivazione volti a ridurre gli input chimici derivanti dall'impiego di fitofarmaci, fitoregolatori o fertilizzanti ed a limitare l'uso delle risorse idriche e lo sfruttamento della fertilità del suolo, assumono sempre più rilevanza nelle aree con problematiche ambientali di una certa gravità, quali: l'erosione, la perdita di sostanza organica e la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive. I metodi di produzione integrata e di produzione biologica rispondono bene a questa esigenza. Tenuto conto che questi metodi di produzione possono per talune colture, incontrare effettive difficoltà ad essere attuati nell'ambito dell'Organizzazione Comune di mercato (OCM), le Organizzazioni di produttori, possono comunque contribuire al miglioramento della perfomance ambientale nel comparto ortofrutticolo, con l'adozione di tecniche ecocompatibili specifiche di coltivazione, attuate per singola coltura dalle aziende dei soci e su superfici non impegnate nell'applicazione della produzione integrata e della produzione biologica.

	Tenuto conto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, all'articolo 3(1) stabilisce che almeno un'azione ambientale deve essere relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata, l'inclusione della presente scheda nella disciplina nazionale soddisfa la prescrizione regolamentare. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Intervento	Applicazione delle disposizioni indicate nella sezione "Difesa e diserbo delle colture" dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI)
Impegni	I produttori che aderiscono all'azione applicano su una superficie opportunamente identificata, coltivata con produzioni ortofrutticole oggetto di riconoscimento e non impegnata nell'azione "produzione integrata" o nell'azione "produzione biologica", le disposizioni tecniche di difesa ("Difesa e diserbo delle colture") indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), approvati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti o, ove tali disciplinari non siano presenti, indicate nelle Linee guida nazionali di produzione integrata.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo. Qualora il ciclo colturale sia a cavallo di due anni, l'annualità di riferimento è quella in cui il ciclo colturale si completa.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per unità di superficie impegnata, ed è commisurato al costo specifico il cui importo è definito o confermato a livello nazionale o regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare all'importo del costo specifico definito per la produzione integrata. L'aiuto copre le operazioni che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione unionale, nazionale e regionale, in materia.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale. L'azione non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione integrata" o "Produzione biologica".

18A08099
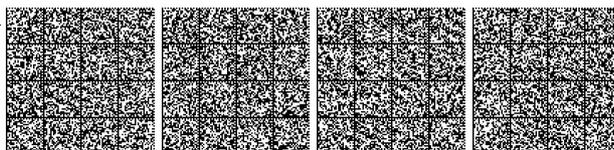
DECRETO 5 ottobre 2018.

Modifica del decreto n. 5927 del 18 ottobre 2017, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi. (Decreto n. 9628).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale si modifica la predetta strategia nazionale adottata con decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969;

Viste le richieste di proroga inoltrate da talune amministrazioni regionali, nonché da rappresentanze della filiera, di differire il termine di presentazione dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, dal 30 settembre al 20 ottobre 2018;

Considerato che il termine del 30 settembre 2018, per la presentazione dei progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019 o dei progetti di modifica per gli anni successivi dei programmi operativi in corso, potrebbe risultare non congruo e sufficiente per un'adeguata valutazione delle domande alla luce del nuovo quadro normativo nazionale dettato dalla Strategia nazionale ortofrutta aggiornata e conseguenti disposizioni applicative;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento ed adeguamento delle disposizioni nazionali attualmente in vigore in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, recate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, per conformarle al regolamento (UE) n. 2393/2017, al regolamento delegato (UE) 2018/1145, al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 ed al decreto ministeriale n. 9286 e permettere alle organizzazioni di produttori di predisporre e presentare i progetti dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019, nonché i progetti delle annualità residue dei programmi operativi in corso, sulla base di una legislazione opportunamente rivista;

Ritenuto, alla luce delle novità regolamentari unionali e conseguenti lavori di adeguamento delle disposizioni nazionali, concedere un più elevato lasso di tempo per le necessarie valutazioni in sede di predisposizione dei programmi operativi, e consentire quindi il differimento del termine per la loro presentazione dal 30 settembre al 19 ottobre 2018;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 settembre 2018;
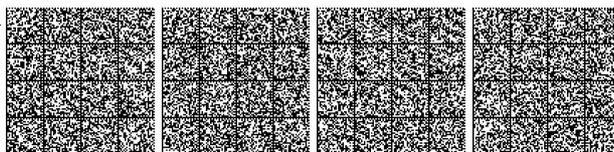
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) "AGEA": l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) "Regione": la regione o la provincia autonoma competenti per territorio;

d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;

e) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;

f) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 34, par. 4, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

g) "Regolamento di base": il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;

i) "Regolamento di esecuzione": il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del 23 marzo 2017;

j) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 23 marzo 2017;

k) "intervento": spesa definita e distinta nell'ambito di una azione;

l) "socio non produttore": una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore aderente all'OP ma che non partecipa alle attività svolte dall'OP nell'ambito del proprio riconoscimento.».

2. L'art. 5 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento delegato, l'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.».

3. L'art. 9 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.».

4. L'art. 15, comma 9, del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione di cui all'art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.».

5. L'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla regione ove l'OP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.

2. La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25.

3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:

a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
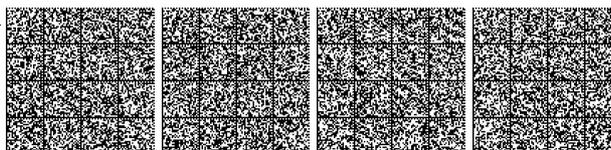
b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;

c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.

4. Le regioni, svolte le opportune verifiche, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.

5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo.

6. La domanda di modifica dell'annualità in corso, prevista dall'art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, deve essere presentata al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, inclusi gli allegati tecnici, ed inserita nel sistema informativo di cui all'art. 25, entro il 1° ottobre.

Per giustificati motivi le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.

7. In deroga al comma 6, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno.

8. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:

a) inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni o interventi diversi da quelli di cui al comma 12;

b) attuazione parziale dei programmi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)*. In nessun caso l'attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso;

c) modifica dell'importo di spesa di una misura che eccede il 20% dell'importo approvato della misura stessa;

e) modifica del VPC a seguito di riscontro di errori palesi e conseguente variazione del Fondo di esercizio;

f) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea.

9. Le modifiche di cui al comma 8 devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, limitatamente agli interventi, le OP possono, sotto la propria responsabilità e previa immediata comunicazione alla regione, dare corso alle modifiche richieste prima di avere ricevuto la preventiva approvazione.

10. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15 dell'allegato al presente decreto, valutano le motivazioni, il contenuto delle modifiche e la documentazione di supporto e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

11. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.

12. Nell'ambito di una azione già approvata, gli interventi per i quali sono stabiliti valori massimi ed importi forfettari possono essere modificati nei limiti di cui al comma 8, lettera *c)*, senza la preventiva approvazione a condizione che l'OP ne dia comunicazione alla regione e all'Organismo pagatore per l'effettuazione dei controlli previsti in fase esecutiva.

Tutti i casi diversi dai predetti e da quelli di cui al comma 8 sono considerati variazioni di spesa e devono essere comunque comunicati alla regione e all'Organismo pagatore. Le predette variazioni rientrano nell'approvazione delle modifiche di cui al comma 6 o, qualora intervengano successivamente ad esse, sono valutate dall'Organismo pagatore in fase di rendicontazione dell'annualità.».

6. L'art. 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.

2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2019 potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata nei tre esercizi sociali precedenti l'anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3% rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il penultimo esercizio sociale antecedente l'anno di presentazione della domanda di aiuto.

4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l'aiuto per conto delle OP interessate.».

7. L'art. 20 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti azioni:

a) investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;
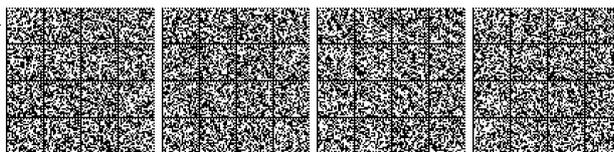
b) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente;

d) ritiro dal mercato;

e) assicurazione sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;

f) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione;

g) fornitura di servizi di orientamento (*coaching*) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.

2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il Ministero, sentite le regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.».

8. L'art. 21 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o enti caritativi, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, lettera *a)*, punto *i)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) realizzazione di biomasse a fini energetici;

c) alimentazione animale;

d) trasformazione industriale *no food*, ivi compresa la distillazione in alcool;

e) biodegradazione o compostaggio.

2. Le destinazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.».

9. L'art. 22 del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera *a)*, punto *i)* dell'art. 34 del regolamento di base solo se conferiti ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli enti caritativi riconosciuti.».

Art. 2.

Modifiche all'allegato del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927

1. L'allegato al decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Proroga termini presentazione programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2019

1. Per i programmi poliennali presentati nel 2018 e per le modifiche presentate nel 2018 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, sono così modificati: il 30 settembre è posticipato al 19 ottobre ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore ad applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero e si applica a partire dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 799

ALLEGATO

Indice

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate mutatis mutandis - alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 5927/2017 sono di riferimento anche per il presente allegato.

Con il termine di decreto, si intende, se non diversamente specificato, il decreto ministeriale n. 5927/2017.

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento.

I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente. Tutti i codici NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel database TARIC al seguente indirizzo web: https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I – parte PARTE IX - Prodotti ortofrutticoli

codice NC	designazione	Prodotto	Codice NC
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	Cipolle e scalogni	0703 10
		Aglio	0703 20 00 00
		Porri ed altri ortaggi agliacei	0703 90 00
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	Cavolfiori e cavoli broccoli	0704 10 00
		Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00 00
		Cavoli bianchi e cavoli rossi	0704 90 10 00
		Altri prodotti commestibili del genere *Brassica*	0704 90 90
0705	Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium spp*.) fresche o refrigerate	Lattughe a cappuccio	0705 11 00 00
		Altre lattughe	0705 19 00 00
		Cicoria Witloof (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)	0705 21 00 00
		Altre cicorie	0705 29 00 00
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	Carote e navoni	0706 10 00
		Altre radici commestibili	0706 90

0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Cetrioli	0707 00 05
		Cetriolini	0707 00 90 00
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	Piselli (*Pisum sativum*)	0708 10 00
		Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	0708 20 00
		Altri legumi	0708 90 00
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	Asparagi	0709 20 00
		Melanzane	0709 30 00 00
		Sedani, esclusi i sedani rapa	0709 40 00
		Peperoni	0709 60 10 00
		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0709 70 00 00
		Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium* spp.)	0709 99 10 00
		Bietole da costa e cardi	0709 99 20 00
		Capperi	0709 99 40 00
		Finocchi	0709 99 50 00
		Zucchine	0709 93 10 00
		Carciofi	0709 91 00 00
		Altri ortaggi e legumi	0709 99 90
		Funghi e tartufi	070951
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	Mandorle	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)
		Nocciole (*Corylus* spp.)	0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)
		Noci comuni	0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00 (sgusciate)
		Castagne e marroni (*Castanea* spp.)	0802 41 00 00

		Pistacchi	0802 51 00 00
		Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00	ex0802 90
0804	Fichi, freschi	Fichi, freschi	0804 20 10 00
0805	Agrumi, freschi o secchi	Arance	0805 10
		Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	0805 20
		Pompelmi e pomeli	0805 40 00
		Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)	0805 50
		Altri agrumi tra cui: Cedro (*Citrus medica*) e Bergamotto (*Citrus bergamia*)	0805 90 00
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Uve da tavola, fresche	0806 10 10
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	Cocomeri	0807 11 00 00
		Altri meloni	0807 19 00
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
		Pere	0808 30
		Cotogne	0808 40 00 00
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche	Albicocche	0809 10 00 00
		Ciliegie acide (Prunus cerasus) Altre ciliegie	0809 21 00 00 0809 29 00 00
		Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
		Prugne e prugnole	0809 40
0810	Altra frutta fresca	Fragole	0810 10 00 00
		Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi	0810 20
		Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*	0810 40

		Kiwi (*Actinidia deliciosa)* Kiwi (*Actinidia sinensis)*	0810 50 00 90 0810 50 00 10
		Altre frutta fresche	0810 90
		Melograno Fico d'india	0810 90 75 30 0810 90 75 50
0910 20	Zafferano	Zafferano	0910 20
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99
ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (*Origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (*Origanum vulgare*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 86
1212 92 00	Carrube	Carrube	1212 92 00 00

2. Procedure per il riconoscimento delle OP.

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 (in prosieguo indicato anche come regolamento di base), e dal regolamento delegato 2017/891 (in prosieguo indicato anche come regolamento delegato) e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel decreto e nelle presenti procedure.

Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;

Numero minimo di aderenti e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal presente decreto;

Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato;

Perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera *c)*, punti *i)*, *ii)* e *iii)* del regolamento di base;

Disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto e in particolare di ciascuna delle funzioni elencate all'art. 7 del regolamento delegato;

Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto conformi al reg. (UE) n. 1308/2013;

2. Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;

3. Elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro Organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;

4. Relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;

5. Prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'art. 8 del regolamento delegato, articolata per regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;

6. Se del caso, bilancio dell'esercizio relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;

7. Titolo di proprietà, possesso o disponibilità tramite propri associati, AOP e/o filiali anche se controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal reg. (UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo;

8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto, debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine il fatturato derivante da prodotti trasformati, è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'art. 22, par. 2 del regolamento delegato;
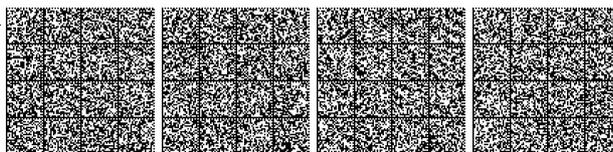
b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto;

c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nella anagrafica soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato, non sono presi in considerazione nella compagine sociale.

I risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera *c)*, vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la regione dispone i necessari approfondimenti.

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.

Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento di esecuzione, per il riconoscimento delle AOP le regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.

Le regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.

Qualora l'OP abbia soci in più regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera *c)*; nel caso in cui le regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la regione competente, sentite le regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento.

Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:

ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;

la sede;

il codice fiscale;

la forma societaria indicando a quale lettera dell'art. 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;

il codice/i dei prodotti per il quale il riconoscimento è concesso, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;

il VPC con la precisazione se è stata applicata la riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;

il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;

l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.

Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.

La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento, tuttavia in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti e l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.

In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.

Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero che cancella l'OP dall'elenco nazionale.

4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento.

In applicazione dell'art. 154, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni o almeno una volta nel corso del programma operativo.

Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli organismi pagatori, competenti per territorio, nell'ambito dei controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione.

Le regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.

Indipendentemente dai controlli svolti nell'ambito dell'art. 27 del regolamento di esecuzione le regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le regioni potranno valutare l'opportunità di riferirsi ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:

a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP;

b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;

c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;

d) l'attività principale ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato. A tal riguardo si precisa che dovrà essere preso in considerazione in che modo e in che misura l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti;

e) il valore della produzione commercializzata. A tal fine il valore da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'art. 22 del regolamento delegato, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'art. 22 (8) del regolamento delegato.

Il predetto valore deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori.

La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8.

Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo svolto dall'OP.

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:

a) libro soci;

b) bilanci;

c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;

d) principali deliberazioni degli organi sociali;

e) resoconti sull'attività svolta;

f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonché l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.

Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Mipaaf con il decreto ministeriale n. 3824 dell'11 febbraio 2016, relativo alle rese *benchmark* per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonché la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che ai sensi dell'art. 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del volume della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.

Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore o della regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori o dalle regioni competenti per territorio.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica l'art. 59 del regolamento delegato per gli aspetti di competenza e al contempo informa la regione responsabile per il riconoscimento per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra regione, la competenza è trasferita in quest'altra regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le regioni interessate convengano diversamente.

5. Esternalizzazione.

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, conformemente all'art. 13, paragrafi 2 (comma 1), e 3 del regolamento delegato, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, trasformazione dei prodotti e fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'art. 22, paragrafo 9 del regolamento delegato.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

6. Delega all'emissione delle fatture di vendita.

L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 del decreto, può essere concessa dalla regione competente in presenza delle seguenti condizioni:

a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;

b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno dieci aziende singole;

c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture;

Le fatture emesse su delega devono:

riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera *c)* nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;

riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;

riportare il nome o il logo dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;

essere riferite a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica;

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture, sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.

In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

La regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 11.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.

L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposti dalle regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.

7. Fusioni.

La fusione, di cui all'art. 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'art. 34, paragrafo 3, lettera *d)* del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di cinque anni.

PARTE B

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi.

Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua esecuzione e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

I programmi operativi totali e parziali delle AOP dovranno riportare distinto il programma o la parte di programma per l'esecuzione del quale sono state delegate da ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP che delegano la realizzazione dell'intero programma operativo ad una AOP riconosciuta in altra regione, ne danno informazione alla propria regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento. La regione competente che riceve il programma operativo effettua i necessari controlli per la sua approvazione e ne informa la regione ove le OP hanno ottenuto il riconoscimento.

Le OP che delegano la realizzazione di talune attività del loro programma operativo ad una AOP riconosciuta in un'altra regione che presenta un programma parziale, presentano alla regione che ha concesso il riconoscimento il programma operativo integrale con evidenziate le azioni delegate alla AOP e il loro importo di spesa.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente. Nel caso in cui le regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la regione competente, sentite le regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a cinque anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP, fatte salve le spese per la creazione di organizzazioni produttori transazionali o associazioni di organizzazioni produttori transazionali.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA predisporrà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi e i progetti esecutivi annuali, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

l'assemblea dei soci della OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al Consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;

il Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il Consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche.

Le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I programmi operativi devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno gli elementi elencati all'art. 4, par. 1 del regolamento di esecuzione, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Inoltre dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni richieste al paragrafo 2 del medesimo art. 4, relativamente alla:

complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale;

assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo, possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

9. Il fondo di esercizio.

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 dell'art. 34 del regolamento di base.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo o un programma operativo parziale, la quota parte di fon-

do di esercizio è finanziato unicamente attraverso i contributi delle OP socie.
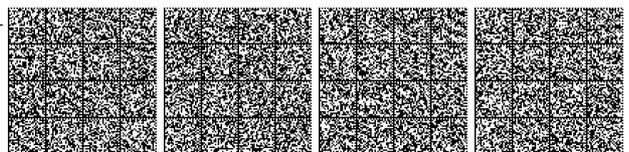
I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

a) di beneficiare del fondo di esercizio;

b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo la procedure anzidette.

10. Importo dell'aiuto dell'Unione.

L'aiuto unionale è pari al massimo al 4,1% del VPC accertato e copre il 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo.

La predetta aliquota può essere aumentata delle seguenti percentuali:

0,5%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi. Tali azioni possono aggiungersi a quelle già considerate nell'ambito del 4,1% fino alla concorrenza massima di un terzo del fondo di esercizio conseguente;

0,6%, unicamente per azioni di prevenzione e gestione delle crisi nel caso di AOP che attua tali misure per conto delle OP aderenti nell'ambito di un programma operativo totale o nell'ambito di un programma operativo parziale quando la AOP è delegata ad attuare tutte le misure di gestione delle crisi previste nel programma operativo di ciascuna OP.

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conformemente a quanto indicato all'art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, per i ritiri dal mercato nei limiti di un quantitativo pari al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP, nonché per azioni connesse all'orientamento (*coaching*) di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'art. 125-*sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché tali organizzazioni o gruppi siano riconosciute nelle regioni di cui all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, o di singoli produttori.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN).

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 19 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla regione, e che vengono inserite nell'elenco allegato alla notifica inoltrata alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo autorizzato dalla Commissione europea.

I ritiri in beneficienza e l'attività di *coaching*, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP, che rispettano le condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto, riconosciute nelle regioni dove il livello di aggregazione calcolato conformemente all'art. 52, regolamento delegato è inferiore al 20%, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato per gli ultimi tre anni cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, Eurostat, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero a cui le regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 20 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando i dati per la verifica delle condizioni di cui all'art. 19, par. 3 del decreto e l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stanzia i fondi nazionali le OP presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi dell'art. 34, par. 2, del regolamento delegato.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni relative all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della regione.

Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio di quanto realizzato con l'AFN.

Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le regioni trasmettono al Ministero, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

12. Valore della produzione commercializzata VPC.

12.1 VPC per la determinazione del Fondo di esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'art. 22 del regolamento delegato e nell'art. 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

dalla OP;

dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 22 del regolamento delegato e se rispetta i requisiti di cui all'art. 11 del regolamento, in ordine all'attività principale.
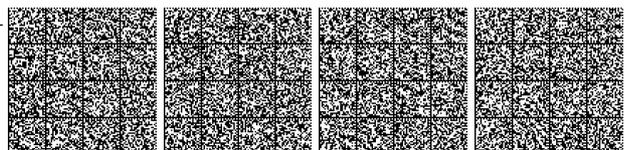
Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'art. 12, par. 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento delegato.

Il VPC è calcolato nella fase di «uscita dall'OP» e/o dalla AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'art. 22 del regolamento delegato, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+
c) Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'art. 12, par. 1, lettere *b)* e *c)* del regolamento delegato	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'art. 22, par. 2, del regolamento delegato	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'art. 22, par. 8, del regolamento delegato	+
f) Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+
g) Valore dei sottoprodotti	+
h) Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
l) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
m) Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-
n) Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali	-
o) Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno eccedenti l'ambito della distanza significativa di 300 chilometri	-
p) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
q) Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze che superano i 300 chilometri tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerato tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

In caso di applicazione dell'art. 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata, non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato applicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, ai prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'art. 22 del regolamento delegato, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'art. 15, comma 4 del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all'«uscita dalla filiale» purché ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento all'art 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto.

Nel caso che al controllo della filiale concorrano i soci produttori, il consenso della regione affinché il VPC possa essere calcolato all'«uscita della filiale» deve dare atto che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.

In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

12.3 VPC calcolato per altri fini.

Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, nonché per determinare il livello di aggregazione.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 22 del regolamento delegato è riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori

potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione;

Il temine «valore della produzione commercializzata» è richiamato anche nella tabella della relazione annuale di cui all'art. 54, lettera *b)* del regolamento delegato, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.

Il periodo di riferimento come determinato al par. 2 dell'art. 15 del decreto, si applica per il calcolo del VPC per i nuovi riconoscimenti successivi all'entrata in vigore del regolamento delegato e al calcolo del VPC per la determinazione del fondo di esercizio per gli anni 2018 e seguenti di tutte le OP e AOP, comprese quelle che completano il programma operativo in applicazione dell'art. 80, par. 1, lettera *a)* del regolamento delegato.

In coerenza a quanto disposto dall'art. 23 paragrafo 4 del regolamento delegato, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

15. Approvazione dei programmi operativi.

Le regioni, accertata la ricevibilità del programma effettuano i controlli di cui all'art. 25 del regolamento di esecuzione, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assume particolare rilievo la verifica sulla fondatezza delle stime, prevista all'art. 25, per. 1, lettera *d)* del regolamento di esecuzione.

A tal fine le OP devono fornire alle regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della spesa.

In particolare:

a) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 50.000,00 sono presentati almeno tre preventivi;

b) per gli investimenti e i servizi di importo uguale o superiore a 20.000 e fino a 50.000,00 euro sono presentati almeno due preventivi;

c) per gli investimenti e i servizi di importo inferiore a 20.000 è presentato almeno un preventivo.

Relativamente alle lettere *b)* e *c)* le regioni hanno la facoltà di chiedere un numero superiore di preventivi.

Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili, prodotti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Le regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezziari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, listini e osservatori dei prezzi, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella circolare ministeriale, nei prezziari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati, la regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Ove non venga scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Sempre per i casi in cui sono previsti più preventivi, la regione può accettare un numero inferiore a quello previsto solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale.

Nel corso dell'istruttoria la regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo deve dare evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati che comprendono almeno quelli citati ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e del risultato finale.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di chek list, che le regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Per ulteriori elementi di valutazione sull'ammissibilità delle spese è utile anche la consultazione del documento redatto dalla rete rurale nazionale 2014-2020 consultabile al sito:

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15656

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per le misure di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altre misure, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.

16. La rendicontazione.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

a) l'importo dell'aiuto richiesto;

b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;

c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;

e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;

f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;

g) la conformità all'art. 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;

i) la conformità all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;

j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;

k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;

l) la relazione annuale prevista all'art. 21, del regolamento di esecuzione, redatta sulla base del format predisposto dalla Commissione europea, come implementato dalla Strategia nazionale.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico.

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, sono presi in considerazione le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente per i quali i pagamenti sono stati regolati tramite procedure legalmente autorizzate, che consentono la completa tracciabilità dell'operazione fino all'incasso delle somme da parte del fornitore.

In nessun caso sono ammissibili pagamenti effettuati in contanti.

Qualora sussistano le condizioni indicate all'art. 9 del regolamento di esecuzione l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo totale o parziale e l'aiuto ricevuto a saldo è riversato alle OP entro i successivi quindici giorni lavorativi.

Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.

17. Intestazione dei giustificativi di spesa.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

a) alla OP/AOP;

b) ai soci;

c) alle filiali nella fattispecie prevista all'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato.

18. Rimborso delle spese sostenute dai soci.

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;

b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;

c) per i lavori svolti in economia:

schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.

La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;

b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;

c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;

d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di trenta giorni i termini di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP, possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci, può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra debiti contratti dal socio verso l'OP.

19. La rendicontazione degli investimenti.

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;

b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;

c) copia della delibera del Consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno dieci anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno cinque anni i macchinari e le attrezzature mobili e tre anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera *c)* dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.
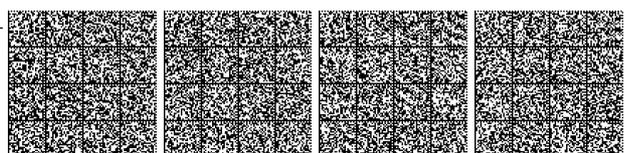
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui alla lettera b)*, punto 2, dell'allegato III al regolamento delegato.*

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative soci produttori, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

a) il tempo di lavoro prestato;

b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;

c) il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere *a)*, *b)* e *c)* vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

21. Erogazione degli aiuti.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

1) in una unica soluzione a saldo, o

2) in più soluzioni, mediante:

a) anticipi periodici quadrimestrali fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica presentata ai sensi dell'art. 34, par. 2 del regolamento delegato, non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;

b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Le richieste di anticipazione di cui all'art. 11 del regolamento delegato, non possono riguardare un importo superiore all'aiuto comunitario previsto per quadrimestre di riferimento.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla contribuzione comunitaria erogata con l'anticipo precedente e alla corrispondente quota dell'OP, sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento delle anticipazioni entro novanta giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'art. 12 del regolamento di esecuzione.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

22. Conto corrente dedicato.

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni, devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi, salvo il caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato.

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti
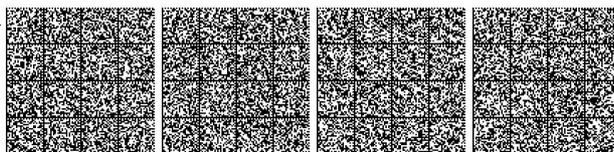
conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese;

b) Contributi finanziari da parte della OP;

c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;

d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori,versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo,per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;

e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;

b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate;

c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori;

d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio, tuttavia In caso di applicazione del paragrafo 3 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importo dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi.

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi come previsto agli articoli 56 e 57 del regolamento delegato, nonché dalle disposizioni in materia contenute nella Strategia nazionale.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto delle azioni concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;

b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;

c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

25. Relazioni e comunicazioni delle OP.

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. Relazione annuale: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;

2. Relazione di valutazione: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

La relazione annuale anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'art. 54 lettera *b)* del regolamento delegato, specifica almeno quanto segue:

a) informazioni sulla base sociale;

b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;

c) tutte le filiali di cui all'art. 22, par. 8 del regolamento delegato;

d) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;

e) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;

f) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;

h) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;

i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza basate, sugli indicatori indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione, nonché sugli eventuali indicatori/indici previsti dalla Strategia Nazionale;

j) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;

k) le modalità di adempimento della Disciplina ambientale;

l) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

m) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;

n) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;

o) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale, così come la relazione di valutazione, sono inoltrate alla regione alla quale è stato presentato il programma operativo o, in assenza di quest'ultimo, alla regione che ha effettuato il riconoscimento.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma.
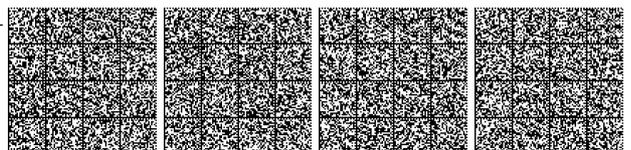
Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui all'art. 57 del regolamento delegato.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento delegato e da quello di esecuzione, nonché le altre previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'art. 23 del decreto.

26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

I controlli amministrativi di cui all'art. 26 del regolamento di esecuzione sono svolti prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati conformemente al paragrafo 1 del citato art. 26.

Relativamente ai controlli in loco di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'art. 27 del regolamento di esecuzione e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali. Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore e il numero di OP e AOP deve essere tale che ciascuna OP e AOP riceve un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali se opportuno.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi indicati al paragrafo 5 dell'art. 27 citato.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non sono più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 16.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

L'Organismo pagatore può escludere dal controllo in loco taluni interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci, sulla base dell'analisi dei rischi già definita integrata con elementi che tengono conto dell'entità della spesa e delle caratteristiche intrinseche dell'intervento che influenzano le condizioni di ammissibilità e la possibilità di mancata esecuzione dell'intervento. Il verbale relativo al controllo dell'OP rende conto della decisone adottata.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli il loco, le OP, le AOP e le Filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può chiedere la collaborazione dell'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento richiamati ai paragrafi 1, 4 e 6 dell'art. 59 del regolamento delegato, l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne da immediata comunicazione alla regione competente.

L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.

27. Le condizioni di equilibrio.

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, si applicano le condizioni definite nella Strategia nazionale.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

PARTE C

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

28. Spese ammissibili.

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come «Spese non sovvenzionabili» nell'allegato II del regolamento delegato, nonché quelle altrimenti escluse dalla Strategia nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

a) spese per investimenti materiali:

strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti agro-aziendali;

impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;

macchinari ed attrezzature;

b) spese per investimenti immateriali

c) spese generali di produzione (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);

d) spese di personale (alle condizioni e nei limiti dell'allegato III al regolamento delegato);

e) spese per servizi;

f) spese generali.
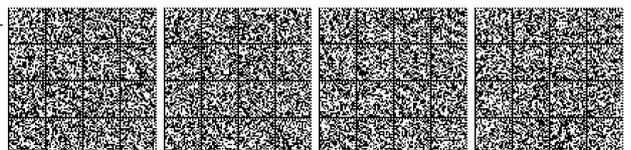
Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l'OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere l'obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

dieci anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);

cinque anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;

tre anni per le strumentazioni hardware e software.

L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;

impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:

recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;

scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);

alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP.

modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera *b)* dell'art. 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto e deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza. Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio, pertanto in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definiti nella circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Le regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, (con esclusione di quelli contenuti nella Disciplina ambientale) utilizzando la medesima metodologia adottata in circolare. Le regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero, le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono stati individuate le seguenti azioni:

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecniche di trattamento dei prodotti.

Il dettaglio degli interventi sono riportati nella specifica circolare ministeriale.

30. Personale.

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;

b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;

c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'art. 22, paragrafo 8 del regolamento delegato o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono ammissibili al finanziamento comunitario e cumulabili anche in capo allo stessa figura professionale entro l'importo massimo di euro 43.000,00 e 52.000,00 rispettivamente per il personale che svolge le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e del personale che svolge le attività di cui alla lettera *c)*. I predetti importi massimi sono onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc…).

Dette spese devono essere documentate da:

buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;

fatture negli altri casi.

Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti.

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella circolare.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti, devono

possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione.

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, della AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:

analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;

realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;

sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;

attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.3 del decerto ministeriale 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella circolare ministeriale.

31. Spese generali.

Per i programmi operativi presentati da OP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato ai sensi dell'art. 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Per i programmi operativi presentati dalle AOP, le spese generali sono calcolate come la somma delle spese generali di ciascuna organizzazione di produttori aderente e per un importo massimo di € 1.250.000,00.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

32. Criteri di coerenza e complementarietà tra OCM e Sviluppo Rurale.

Per i criteri di coerenza e complementarietà tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'OCM e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarietà.

PARTE D

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

33. Ritiri dal mercato.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'art. 45, paragrafo 1 del regolamento delegato.

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'art. 46, paragrafo 2, comma 5, del regolamento delegato, l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le ortofrutticoli organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento, tengono conto della compatibilità dello scopo no profit dell'ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'art. 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 46, del regolamento delegato, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'art. 80, par. 3, del regolamento, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consiste nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

33.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;

b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;

c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.
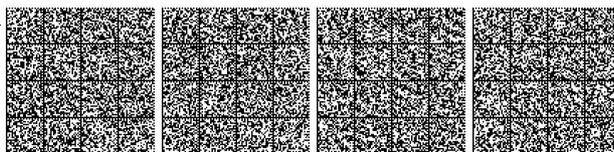
Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato;

2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;

3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;

4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;

5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

34. Promozione e comunicazione.

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative dedicate e continuative;

b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative promozionali e comunicative specifiche e circoscritte;

c) negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.

Gli interventi di promozione e comunicazione da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere aggiuntivi ad altre azioni di promozione e comunicazione in corso d'opera nell'ambito del programma operativo dell'OP interessata, non connesse alla prevenzione e gestione delle crisi e devono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate all'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ed assumere la forma stabilita nell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2017/891.

Sono da escludersi dal finanziamento tutti gli interventi di promozione che contengano forme di sconto quantità e prezzo.

Altresì, nell'ambito dell'attività di promozione e comunicazione trovano collocazione le spese sostenute dalle OP/AOP nel territorio dell'Unione per attività di negoziazione, nonché attuazione e gestione, di protocolli fitosanitari con Paesi terzi.

35. Investimenti relativi alla gestione dei volumi.

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

celle per la frigoconservazione;

strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

36. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria.

Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.

A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:

Actinidia deliciosa;

Actinidia sinesinsis;

Diospyrus kaki.

Le regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

37. Assicurazione del raccolto.

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta..

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

38. Attività di coaching.

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'art. 51-*bis* del regolamento delegato (UE) 2017/891 ed è prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situati in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20% ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2103.

I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in regioni con tasso di organizzazione superiore al 20%.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di *coaching*, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.

PARTE E

Mercati rappresentativi

Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli elencati nell'allegato VI al regolamento delegato.

Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti, rilevato da Ismea, conformemente all'art. 55, paragrafo 1 del regolamento delegato e all'allegato VI al medesimo regolamento. I mercati rappresentativi sono individuati secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione.

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12,00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
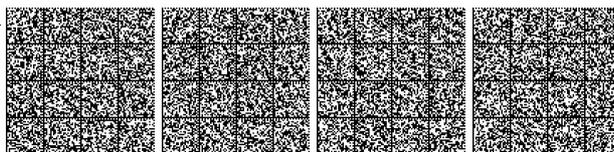
PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL **RICONOSCIMENTO** DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI/ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 152 / 156 DEL REG. (UE) 1308/2013.
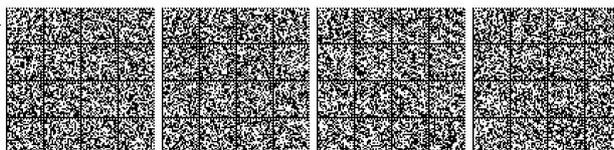
A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori			
Associazione di Organizzazioni di produttori			
Data di costituzione			
Data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. articolo 2, comma 5 del DM 5927/2017	Lett. a	Lett. b	Lett. c
• Sigla (se prevista)			

Sede legale	
Sede operativa effettiva	
n. di telefono	
n. fax	
e-mail	
pec	
Partita IVA	
Codice fiscale	

Prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento	Codice NC	prodotto
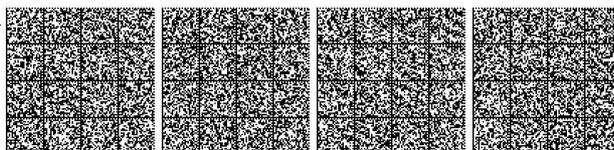
B . VERIFICA DEI REQUISITI FONDAMENTALI

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	E' stato correttamente indicato, dalla OP, il prodotto per cui è chiesto il riconoscimento? (Art. 4, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
2	E' stato accertato che l'OP è costituita e controllata da produttori ortofrutticoli? (Art. 154, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	E' stato accertato che l'OP è costituita su iniziativa dei produttori? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
4	La OP, persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lett. c) punti i), ii), iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
5	La OP ha come obiettivo quello di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità (art. 152, lett. c), punto i), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
6	La OP ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta? (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
7	La OP ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione? (art. 152, lett. c), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
8	E' stato accertato che la OP rispetta il numero minimo di soci produttori previsto dal Decreto MIPAAF n. 5927/2017 (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 5 del regolamento delegato 2017/891)	
9	Nella compagine sociale sono presenti soci con aziende in altri Stati membri?	
10	Se sono presenti soci con aziende in altri Stati membri esistono le condizioni previste dal DM 5927/2017 per la concessione dello *status* di OP transazionale? (art. 4 del DM 5927/2017)	
11	La OP ha preventivamente inserito nel portale SIAN le informazioni relative all'anagrafica soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali? (art. 25 del DM 5927/2017)	
12	È stato verificato se la OP/AOP ha soci che operano in altri Stati membri dell'unione? (articoli 14/19 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
13	La OP ha assunto una forma giuridica societaria tra quelle previste dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 102/2005? (art. 3, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e art. 2, c. 5 del DM 5927/2017)	
14	E' stato accertato che la OP rispetta il valore minimo della produzione commercializzabile nel periodo di riferimento? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013 e art. 8 del regolamento delegato 2017/891)	

15	È stato verificato che il periodo di riferimento corrisponde a quello previsto all’art. 15, c. 1 del DM 5927/2017?	
16	Il valore della produzione commercializzabile è stato calcolato esclusivamente in base alla produzione dei soci dell’OP ed esclusivamente per i prodotti per i quali l’organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 22, par. 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
17	Se la OP chiede il riconoscimento per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si è impegnata a garantire che i prodotti verranno conferiti alla trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo? (Art. 4, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
18	Nel caso in cui parte del valore della produzione commercializzabile sia stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale, questa era controllata, nel periodo di riferimento, per almeno il 90 % conformemente all’art. 22, par. 8, lett. a), del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	
19	Dal calcolo del valore della produzione commercializzabile è stata esclusa l’IVA? (Art. 22, par. 6, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
20	Nel caso di prodotti trasformati, sono state applicate le percentuali di riduzione previste dall’art. 22, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891?	
21	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dei soggetti costitutori dell’OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzabile di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
22	La OP dispone del personale, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici necessari all’adempimento degli obiettivi per i quali si è costituita e ha chiesto il riconoscimento? (art. 7 del regolamento delegato 2017/891), in particolare:	
	a) la conoscenza della produzione dei loro soci	
	b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci	
	c) la commercializzazione della produzione dei loro soci	
	d) la gestione commerciale e finanziaria e	
	e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale	
23	L’OP adempie all’obbligo di fornire ai propri soci mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un’associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all’esternalizzazione? (art. 10 del regolamento delegato 2017/891).	
24	La OP ha concluso o intende concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale per svolgere in parte l’attività di commercializzazione?	
25	Il contratto di esternalizzazione stipulato per la commercializzazione o ad altri	
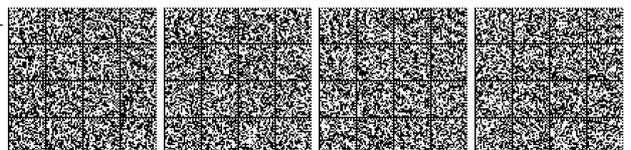
	fini, contiene disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di	
	a) impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni) (art. 13 par. 3, lett. a), del regolamento delegato 2017/891)	
	b) stabilire condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate) (art. 13 par. 3, lett. b), del regolamento delegato 2017/891),	
26	Dall'insieme delle condizioni verificate, si può concludere che l'OP è in grado di assolvere all'attività principale come definita all'art. 11 del regolamento delegato 2017/891?	
27	La OP ha preventivamente inserito sul SIAN le informazioni relative a quanto previsto dal DM 5927/2017?	
28	E' stato effettuato il controllo informatico e amministrativo nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul fascicolo aziendale presente sul portale AGEA/SIAN della rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
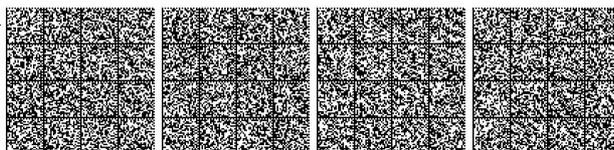
C . VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATUTO AL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)	Riferimento all'art./i dello statuto
1	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole applicate dalla Organizzazione di Produttori? (Art. 153 par. 1, lett. a), del Regolamento (UE n. 1308/2013)		
2	Lo statuto della OP impone ai propri aderenti di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, di una data azienda ad una sola organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
3	Lo statuto della OP, autorizza e disciplina le deroghe alla commercializzazione diretta? (Art. 5 del DM 5927/2017)		
4	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette? (Art. 153 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
5	Lo statuto della OP contiene le procedure per la determinazione, adozione e modifica delle regole di cui all'art. 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) 1308/2013? (Art. 153, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
6	Lo statuto della OP contiene l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento della organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
7	Lo statuto della OP contiene le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese? (Art. 153, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
8	Lo statuto della OP contiene le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
9	Lo statuto della OP contiene le regole relative all'ammissione e al recesso dei soci, in particolare il periodo minimo di adesione che non può essere inferiore ad un anno? (Art. 153, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1308/2013) e art. 9 del regolamento delegato		
10	Lo statuto della OP contiene le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento della Organizzazione di Produttori? (Art. 153, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
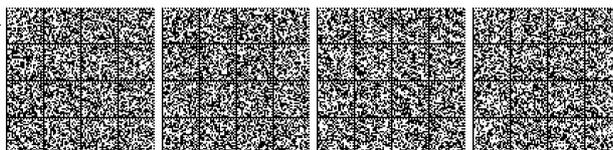
11	Sono rispettate nello Statuto le regole per i soci non produttori stabilite dal DM 5927/2017?		
12	Sono rispettate nello Statuto le regole sulla percentuale massima del diritto di voto e delle quote o dei capitali previste dal DM 5927/2017, che una persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente aderente può detenere?		

D. CONTROLLI IN LOCO

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	E’ stato effettuato il controllo in loco sulla rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
2	Sono state controllate le superfici e le produzioni nel rispetto delle percentuali previste dall’allegato al DM 5927/2017?	
3	I risultati dei controlli a campione di cui all’allegato al DM 5927/2017 sono stati estesi per proiezione alla totalità dei produttori aderenti alla OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate?	
4	È stata accertata la presenza delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, del personale dipendente e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

****
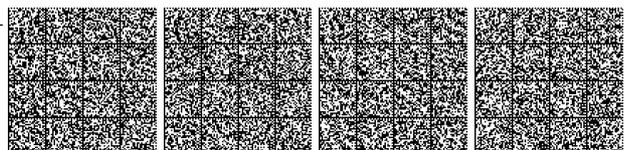
Appendice 1b - schema di lista di controllo per l’approvazione del programma operativo

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO **PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO** DELL’ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI - ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PREVISTO DALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013.

A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			

Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. art. 2, comma 5 del DM 5927/2017	Lett. a	Lett. b	Lett. c
Sigla (se prevista)			

Sede legale	
Sede operativa effettiva	
n. di telefono	
n. fax	
e-mail	
pec	
Partita IVA	
Codice fiscale	

Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	prodotto

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B . FONDO DI ESERCIZIO

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 32, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 25, par. 1, del regolamento delegato (UE) n. 2017/ 891)	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo? (Art. 25, par. 2, prima frase del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 25, par. 3, del regolamento delegato 2017/891)?	
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto i), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto ii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi? (Art. 4, par. 1, lett. e), punto iii), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del Regolamento di esecuzione 2017/892)	
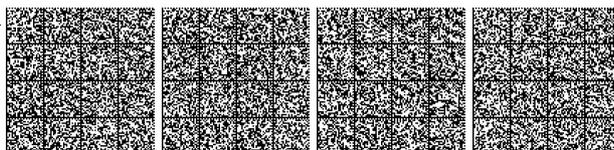
C . VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta ? (Art. 22, par. 1, del Regolamento delegato 2017/ 891)	
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM 5927/2017)	
3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati ? (capitolo 12.1 dell'allegato al DM 5927/2017)	
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 22, par. 3 del Regolamento delegato 2017/891)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art. 22, par. 4 del Regolamento delegato 2017/891)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 22, par. 2 Regolamento delegato 2017/891)	
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art. 22, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato 2017/891)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 22, par. 7, del Regolamento delegato 2017/891);	
9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale (art. 22, par. 8, del Regolamento delegato 2017/891);	
10	Se SI, è stato accertato che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	

12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto di cui al capo III, sezione 7 del Regolamento delegato 2017/891 o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 22 par. 10 del Regolamento delegato 2017/891)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (Art. 22, par. 9, del regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1 gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (Art. 15 del DM 5927/2017)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP ? (Art. 23, par. 1, secondo periodo del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891);	
16	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 23, par. 4 del regolamento delegato 2017/891)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento ? (art. 23, par. 2, del regolamento delegato 2017/891) ?	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 23, par. 1, del regolamento delegato 2017/891 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento? (Art. 23, par. 5, del regolamento delegato 2017/891);	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	
	b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	
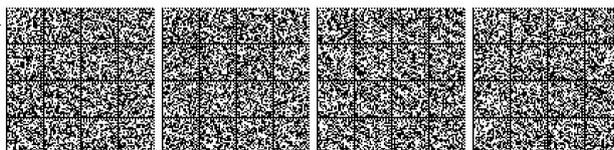
D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma? (Art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento di esecuzione 2017/892);	
2	E' presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5 del regolamento di esecuzione 2017/892); (Art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
3	il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
4	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. e) punto iv), del regolamento di esecuzione. 2017/892);	
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla strategia nazionale e dall'allegato II del Regolamento di esecuzione 2017/892?	
6	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (art. 4, lett. b), prima frase del Regolamento di esecuzione 2017/892);	
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma? (Art. 4, par. 1, lett. b), seconda frase, del Regolamento di esecuzione 2017/892);	
8	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento? (Art. 4, par. 2, lett. b), del Regolamento di esecuzione 2017/892);	
9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio? (Art. 4, par. 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio? (Art. 5, lett. a), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
11	E' presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato 2017/ 891 e del regolamento di esecuzione 2017/892 ? (Art. 5, lett. b), del regolamento di esecuzione 2017/892);	
12	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli? (Art. 5, lett. c), del regolamento di esecuzione 2017/892);	

13	Il programma comprende due o più azioni ambientali? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. a)	
14	in alternativa alle due azioni ambientali, il programma prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 10% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. b)	
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nella Disciplina ambientale nazionale?	
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute ai capitoli 5, 6 e 7 della Disciplina ambientale nazionale?	
17	Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891? (art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2017/891) o altre non finanziabili ai sensi della Strategia nazionale?;	
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo ?	
19	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo ?	
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
21	Se SI tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal DM 5927/2017 e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal DM 5927/2017 o dalle specifiche disposizioni regolamentali?	
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella Strategia nazionale?	
25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi ? (art 32 par. 3 penultimo comma del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
26	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	
29	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti? (Art. 25, lett. d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892);	

E . AIUTO FINANZIARIO DELL’UNIONE

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	L’aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% el VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (Art. 34, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
2	Se l’aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi? (Art. 34, par. 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	Se SI è rispettato il limite massimo del 4,6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
4	Se l’OP ha richiesto l’aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’esistenza della condizione è stata verificata?	
5	Se l’OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficienza e richiesto l’aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	
6	Se l’OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano l’aiuto dell’unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F . CONTROLLI IN LOCO

		indicare **SI**, o **NO** o **NP** (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	
	c) le aziende dei soci?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

Appendice 2a – tab 1

REGIONE …………..

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

** dati EUROSTAT*

*** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce "uva da tavola" a livello regionale.*

Appendice 2a – tab 2

REGIONE ……….

VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2….	VPC …. fuori Regione	VPC Totale ….	VPC …. fuori Regione	VPC Totale …..	VPC ….. fuori Regione
IT---							
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)						
REGIONE		**VPC 20--**		**VPC 20--**		**VPC 20--**
ABRUZZO						
BASILICATA						
CALABRIA						
CAMPANIA						
EMILIA ROMAG.						
FRIULI V.G.						
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						
MARCHE						
MOLISE						
P.A. TRENTO						
P.A. BOLZANO						
PIEMONTE						
PUGLIA						

SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		**€ -**		**€ -**		**€ -**
totale VPC da conteggiare		**€ -**		**€ -**		**€ -**

Appendice 2a – tab 3

REGIONE -----

Confronto	VPC ORTOFRUTTICOLA REGIONALE AGGREGATA IN OP	VPC REGIONALE TOTALE	% aggr
20--			
20--			
20--			

Appendice 2b – tab 1

OP CHE PRESENTANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 19, PAR. 3, DEL DECRETO

AFN anno ………..

Regione con livello di aggregazione inferiore al 20% ……………..

Anno nel quale viene presentata la domanda …………..

	triennio anno -2/anno-4 (*)				triennio anno -1/anno -3 (*)				variazione %
OP1	anno -2	anno -3	anno -4	media	anno -1	anno -2	anno -3	media	
OP2									
OPX									
OPX									

(*) anni rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso all'AFN

Appendice 2b – tab 2

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 - AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											
IT..											
IT..											
IT..											
IT..											

Appendice 2b – tab 3

APPLICAZIONE ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione ……….

<table>
<tr><td colspan="3">a</td><td colspan="3">b</td><td colspan="3">c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr>
<tr><td colspan="3">OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato</td><td colspan="3">VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2---
(000 di euro)</td><td colspan="3">Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2---
(000 di euro)</td><td rowspan="3">Contributo finanziario comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%
(000 di euro)</td><td rowspan="3">contributo finanziario dei sociprevisto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%
(000 di euro)</td><td rowspan="3">aiuto finanziario nazionale massimo
(e x 0,80)
(000 di euro)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">COD. IT</td><td rowspan="2">NOME</td><td rowspan="2">COD. AOP</td><td rowspan="2">totale</td><td colspan="2">di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%</td><td rowspan="2">totale</td><td colspan="2">di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%</td></tr>
<tr><td>Regione</td><td>importo</td><td>Regione</td><td>importo</td></tr>
<tr><td>IT--</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

18A08098

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-SON-047) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
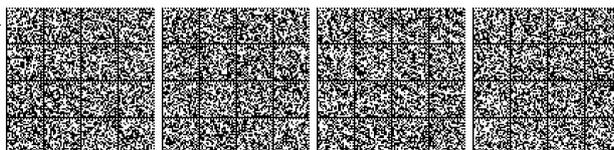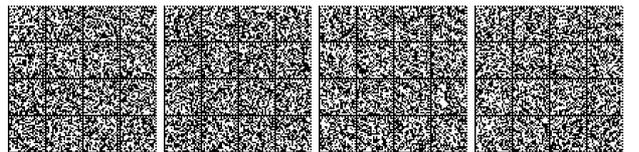
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410301181218

€ 11,00